



Unindustria Reggio Emilia

**Allegato B)
osservazioni**

Il Presidente

Reggio Emilia, 12 aprile 2022
Prot. n. 1072/PRES/AS

Gentile Sindaco,

in riferimento alla Variante al Piano delle Attività Estrattive (PAE) adottata dall'Amministrazione comunale di Casalgrande in data 16 febbraio 2022 mi preme portare alla Sua attenzione una serie di criticità che le nostre imprese associate del settore estrattivo saranno costrette ad affrontare con l'approvazione del PAE.

Allego quindi una nota che evidenzia tali osservazioni, confidando di potere contare sulla revisione di previsioni che, se applicate, risulterebbero oltre misura penalizzanti per le aziende, in una fase economica estremamente delicata.

Resto a disposizione per ogni chiarimento e, in attesa di un Suo cortese riscontro, le porgo cordiali saluti.

Allegato citato

Fabio Storchi

Gentile Sindaco
Giuseppe Daviddi

Casalgrande

Osservazioni di Unindustria Reggio Emilia alla variante al Piano delle Attività Estrattive (PAE) adottata

Va premesso che con atti di accordo, l'Amministrazione comunale ha condiviso con le imprese del settore obiettivi mirati ad ottimizzare l'esercizio dei cantieri estrattivi, secondo una maggiore flessibilità di gestione e con semplificazioni operative, superando altresì criticità realizzative legate alla qualità del giacimento evitando allo stesso tempo il disperdersi di volumetrie utili.

Trattasi di finalità importanti per consentire al settore di continuare ad operare sul territorio, garantendo la fornitura delle materie prime necessarie al soddisfacimento del fabbisogno del mercato locale delle costruzioni e delle infrastrutture.

Tuttavia, si ritiene di osservare quanto segue:

Sezione IV – Modalità di sistemazione - Criteri generali

La variante di PAE 2021 impone un generale innalzamento del piano campagna (p.c.) di recupero dei vuoti estrattivi. Ciò sicuramente costituisce un pregio in termini di recupero del paesaggio di pianura che tuttavia impone motivi di riflessione per le implicazioni in termini di sostenibilità ambientale ed economica.

Gli indirizzi generali di sistemazione proposti dalla Pianificazione Infra-regionale (PIAE), a livello provinciale, tollerano piani di recupero con quota ribassata fino a -7 m da p.c. allo scopo di ridurre i tempi di recupero di quelle cave dove risulti difficile il reperimento di idoneo materiale terroso, come nei territori di Casalgrande e più in generale dell'intero distretto ceramico.

L'art. 13 delle Norme Tecniche Attuative del PIAE, sottintende l'importanza dei citati indirizzi generali, quali elementi necessari al fine di garantire medesime opportunità d'impresa sul territorio provinciale.

L'impegno andrebbe condiviso anche dai Comuni che, pur nell'ambito delle proprie autonomie pianificatorie, eviterebbero sperequazioni fra gli operatori del settore.

Imporre alle aziende di Casalgrande maggiori sforzi per il ri-tombamento dei vuoti estrattivi, costituirebbe fattore di condizionamento del mercato e dei regimi di concorrenza rispetto imprese di realtà territoriali vicine, favorite dai minori costi di produzione della materia prima rispetto al comparto di Casalgrande.

A tale proposito le imprese del settore estrattivo, appartenenti alla scrivente associazione, segnalano alcuni progetti di coltivazione e sistemazione autorizzati nel confinante territorio modenese il cui recupero è sostanzialmente limitato alla posa sul fondo cava di uno spessore di materiale terroso mediamente di 1,5 m a ripristino del cappellaccio rimosso in superficie, raggiungendo una morfologia finale media tra circa -10 e -11 m da p.c.

La modifica proposta alla pianificazione di settore implica a carico delle nostre aziende una drastica revisione delle strategie dei piani economici finanziari avviati ed un aumento dei costi derivanti dalla costituzione di ulteriori fidejussioni a copertura dei volumi che si intendono introdurre con la variante.

Si chiede pertanto di non dare adito alla previsione della Variante che impone il recupero di tutti i siti di cava del polo estrattivo a quote non inferiori a -2,00 m da p.c., compreso quelli destinati a ripristino di tipo naturalistico, prima ammessi a piano ribassato compreso fra -5,00 ÷ -7,00 m da p.c.

Osservazioni di Unindustria Reggio Emilia alla variante al Piano delle Attività Estrattive (PAE) adottata

Art. 38bis Norme per concessione delle proroghe all'attività estrattiva e di recupero ambientale

Le attività estrattive del Comune di Casalgrande si contraddistinguono per gli elevati volumi di ricolma necessari e per un mercato locale difficilmente in grado di reperire e rendere disponibili quantitativi di materiali terrosi idonei nei tempi di validità dell'autorizzazione estrattiva.

Dati rilevati dalle nostre imprese del settore, riportano un volume dei ripristini molto inferiore al volume dei materiali estratti.

È pertanto evidente che il ricorso all'istituto giuridico della proroga per completare i lavori di sistemazione, non possa intendersi "condizione eccezionale", né incondizionato motivo di compensazione onerosa considerata l'oggettività delle tempistiche di realizzazione, ulteriormente incrementate in considerazione dei maggiori sforzi di riempimento richiesti dalla stessa variante PAE.

Inoltre, si ritiene che subordinare la concessione della proroga alla realizzazione di opere compensative di interesse pubblico da realizzare per conto del Comune, si configuri solamente come costo aggiuntivo per le aziende e non concorra alla risoluzione della problematica all'origine della richiesta di proroga.

Residui di autorizzazione

Si coglie positivamente l'apertura della variante ad una flessibilità di gestione con la possibilità di trasferimento delle volumetrie estrattive difficilmente concretizzabili.

In una realtà di mercato delle costruzioni come quella attuale, dove le disposizioni dei bonus edilizi e dei programmi del PNRR richiederanno pronta disponibilità di materie prime, avere la garanzia di una pianificazione in grado di riuscire a dare la giusta risposta al soddisfacimento di inerti e di conglomerati è un valore aggiunto del territorio.

Non si condivide infatti quanto invece emerso dalla lettura del contributo di Regione Emilia-Romagna di cui alla DGR 2154 del 20/12/2021: la prospettiva di stralciare, ovvero l'inserimento all'interno del piano di meccanismi che vadano progressivamente a ridurre le volumetrie utili pianificate che tardano ad essere scavate, non si sposa con le attuali dinamiche di mercato che vedono pressoché impossibile formulare prospetti futuri, oggi in continua evoluzione. La preoccupazione ricade sul rischio di dover poi attendere, ovvero rincorrere in affanno, successivi strumenti che ripianifichino le volumetrie stralciate in una precedente fase di pianificazione.

Si sottolinea quindi l'importanza di confermare e massimizzare le volumetrie già pianificate sul territorio, secondo una visione di lungo termine. Ciò si sposa anche con le normali dinamiche di programmazione aziendale delle ditte Esercenti operanti nel comparto di Casalgrande. Le potenzialità estrattive in gioco sul Comune di Casalgrande supportano adeguatamente aspettative imprenditoriali almeno decennali.

Spett.le **COMUNE DI CASALGRANDE**

C. Att.ne

→ Sindaco Giuseppe Daviddi

→ Settore Pianificazione Territoriale

Arch. Giuliano Barbieri

PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it

Oggetto: Osservazioni al Documento di “VARIANTE AL VIGENTE PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE P.A.E, IN VARIANTE AL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE P.I.A.E DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E CONSEGUENTE VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL VIGENTE PIANO STRUTTURALE COMUNALE P.S.C E REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO R.U.E.” adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 29/12/2021.

PROPONENTE: EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.

Vista la documentazione di variante alla pianificazione delle attività estrattive a valere sul Comparto Estrattivo di Casalgrande (RE) adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 29/12/2021, la sottoscritta Emiliana Conglomerati S.p.a., in qualità di esercente di cantieri siti nel citato comparto produttivo nonché Azienda promotrice e sottoscrittrice gli obiettivi condivisi di cui l'Accordo siglato con l'Amministrazione Comunale e approvato con delibera di Giunta comunale n.47 del 08/04/2021, trasmette di seguito le Osservazioni al PAE var 2021.

OSSERVAZIONE N.1 - Disposizioni di recupero morfologico e vegetazionale

1.1 RISTABILIRE all'interno del PAE var 2021 gli indirizzi generali di PIAE 2002 stralciati dalla variante, consentendo quindi piani campagna di recupero compresi fra -5 m e -7 m p.c nei siti destinati a recupero Naturalistico.

Con la var 2021 al PAE, il Comune di Casalgrande impone l'innalzamento delle quote di recupero a quote non inferiori a -2,00 m da p.c., anche per quei siti destinati a ripristino di tipo naturalistico, prima ammessi da PAE 2011 a piano ribassato compreso fra -5,00 ÷ -7,00 m da p.c.

Il tema dei recuperi morfologici a piano ribassato è già stato specificatamente affrontato dallo strumento di pianificazione sovraordinato di PIAE della provincia di Reggio Emilia, identificandolo come strategia da tollerarsi per superare le criticità del prolungarsi dei tempi di realizzazione legati alla scarsa reperibilità di materiali idonei al ritombamento.

Nell'ambito delle cosiddette “NTA Tipo dei PAE Comunali” (Elaborato P2 del PIAE – art. 31 NTA tipo), con riferimento a destinazioni d'uso diverse da quelle agricole, il PIAE indirizza infatti i Comuni a tollerare quote di ripristino fino a -7 m p.c. “cit. *dove non sia prevedibile un rapido ripristino della quota ... a causa della scarsa reperibilità di materiali idonei*”.

In considerazione anche della realtà del Comune di Casalgrande ed in generale dell'intero territorio locale del distretto ceramico, dove le disponibilità di materiali terrosi idonei per recuperi ambientali risultano limitate, il PAE2011 recepiva giustamente e ragionevolmente i citati indirizzi all'art. 31 co.3 punto 4 delle proprie NTA, oggi stralciati dal PAEvar2021.

A tale proposito è altresì doveroso sottolineare come ai sensi dell'art. 13 delle NTA proprie del PIAE (elaborato P2), le citate "NTA tipo dei PAE comunali" hanno lo scopo di "cit. *uniformare la disciplina delle attività estrattive sul territorio provinciale al fine di creare condizioni di omogenea tutela nonché di pari opportunità fra gli operatori economici del settore*". I PAE possono proporre modifiche alla formulazione delle NTA tipo "che non ne contrastino con i principi informatori".

Oltre ad un aumento dei costi di realizzazione rispetto altri comparti estrattivi, è quindi fondata la preoccupazione di un prolungamento sostanziale delle tempistiche di realizzazione dei recuperi morfologici dei vuoti estrattivi.

Facendo riferimento al trend medio degli ingressi di materiale terroso registrati da Emiliana Conglomerati S.p.a presso i propri cantieri estrattivi del comparto di Casalgrande, per l'importazione e la posa in opera di ulteriori 5 metri di terre di ricolma in Cava San Lorenzo (sito id.16b), si stima un prolungamento delle aspettative di recupero di ca. 8-10 anni. Ripercussioni si assisteranno anche sugli altri siti di cava vista la necessità di dover comunque garantire la distribuzione dei conferimenti terra tra diversi cantieri.

Si richiede pertanto di RISTABILIRE all'interno delle NTA di PAE var 2021 l'apparato normativo stralciato, ristabilendo gli indirizzi di PIAE in merito alle disposizioni di ammissibilità di piano ribassato fra -5,00 ÷ -7,00 m da p.c..

Si propone quindi la modifica ai seguenti articoli delle NTA di PAE var 2021 come da elaborato specifico allegato 1:

- Art. 23 co.9 - osservazione: reintroduzione delle precedenti specifiche di ritombamento per sistemazioni a piano ribassato compreso fra -5,00 ÷ -7,00 m p.c., confermando la pendenza mai superiore a 15° come già introdotto dallo strumento di PAE var 2021 adottato.
- Art. 31 co.3 (lett. c, d, e) – osservazione: reintroduzione degli indirizzi generali della morfologia di recupero di PIAE (lett.d), con l'aggiunta delle specifiche morfologiche delle scarpate di raccordo, confermate con pendenza mai superiore a 15° come già introdotto dallo strumento di PAE var 2021 adottato.
- Art. 35 co.1 – osservazione: Considerate le osservazioni emerse in riferimento a destinazioni e quote di ripristino, si propone di impostare l'art. 35 secondo un profilo maggiormente generale demandando, ai sensi dell'art. 31 delle stesse NTA, le informazioni sito specifiche (quote e destinazione di recupero) alle schede di progetto di ciascun sito.

Si richiede conseguentemente la modifica delle schede di progetto - sezione "Dati Progettuali" – "Destinazione finale e quota di ripristino morfologica", nonché ogni altro riferimento diversamente contenuto negli elaborati del PAEvar2021, al fine di ristabilire le seguenti specifiche previgenti:

- Siti id. 12b → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.
- Siti 16b → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.

1.2 MODIFICA delle definizioni di "recupero Naturalistico" e "recupero Agro-Bio Naturalistico" riportate all'art. 31 co.2bis.

Si propone di modificare le definizioni delle tipologie di recupero di cui all'art. 31 co.2bis in modo da renderle maggiormente rispondenti a quanto descritto nelle "Linee Guida per la qualità dei ripristini conseguenti alle attività estrattive" RIL01A di PAE. A tale proposito il recupero naturalistico, così come altresì rappresentato nelle cartografie di PAE, è inteso come "realizzazione di boschi planiziali sia mesofili che meso-igrofilo, con arbusteti e macchie boschive, prati-radure".

La fattispecie del recupero naturalistico non è quindi da intendersi come “superficie interamente a bosco” così come riportato all’art. 31 co.2bis, bensì come complesso ecosistemico forestale più variegato, all’interno del quale spiccano altresì superfici aree aperte prative.

Si propone quindi la modifica dell’art. 31co.2bis delle NTA di PAE var 2021 come da elaborato specifico allegato 1.

OSSERVAZIONE N.2 - Recupero morfologico e vegetazionale del sito “cedente” di Cava Trinelli (id. 30b)

2.1 RECEPIMENTO della PROPOSTA di destinazione a recupero Naturalistico con Sistemazione morfologica -5,00 ÷ -7,00 m p.c.

Il PAE 2011 ed il conseguente PCA 2014 pianificavano per il sito n.30 composto da Cava Trinelli (sito id. 30b) e Cava La Noce (sito id.30a) una destinazione di recupero Agro-Bio Naturalistica con relativa sistemazione morfologica a piano debolmente ribassato 0 ÷ -2 m p.c.

Nel pieno spirito delle logiche di indirizzo del PIAE già descritte nell’ambito dell’Osservazione 1, considerata la penuria di materiali terrosi disponibili per il recupero dei siti estrattivi, gli Esercenti l’attività Estrattiva condividevano nell’ambito dell’accordo di cui alla delibera di Giunta comunale n.47 del 08/04/2021 la proposta di far valere anche sul sito n.30 di PAE i presupposti per una sistemazione a piano ribassato che ne riduca le tempistiche di realizzazione.

A patto di perdere la rendita legata al successivo uso agricolo, a fronte di un maggior sforzo per la realizzazione delle piantumazioni forestali nonché dei più gravosi impegni economici legati al mantenimento ed alle cure colturali necessarie, la proposta era quella di destinare il sito a funzione Naturalistica, conseguentemente caratterizzato da una sistemazione morfologica con quota di ritombamento a -5 m p.c.

Il PAE var 2021 acquisisce la proposta del mutamento della destinazione d’uso a Naturalistico (destinazione che come ricordato all’Osservazione n. 1 tollererebbe una sistemazione morfologica di piano ribassato compresa fra -5 e -7 m p.c), confermando tuttavia una morfologia di recupero a quote ricomprese fra 0 ÷ -2 m p.c., perdendosi quindi tutti i presupposti sottoscritti nell’ambito dell’accordo.

Con il PAE var 2021, e come da proposta aziendale contenuta nell’accordo approvato con delibera di giunta comunale n. 47 del 08/04/2021, il sito id.30 di PAE 2011 compreso la Cava Trinelli (id.30b) acquisisce la natura di “sito cedente” le volumetrie assegnate. Non procedendosi con lo scavo in approfondimento precedentemente pianificato per ragioni legate alle criticità giacimentologiche ravvisate, la zonizzazione di PAE var 2021 è convertita da ZeE a ZR con obblighi di ripristino.

L’interesse, così come auspicato altresì da Regione Emilia-Romagna all’interno del proprio contributo di cui alla DGR 2154 del 20/12/2021, di conseguire “tempi ragionevolmente brevi” di realizzazione del recupero dei “siti cedenti” come quello di cava Trinelli, è giocoforza fortemente correlato alla scelta delle quote di recupero: Il mancato approfondimento degli scavi comporterà già di per sé una riduzione dei tempi che invece si sarebbero dovuti affrontare qualora la cava fossa stata portata a -20 m p.c; Procedendo con un ripristino di piano ribassato -5,00 ÷ -7,00 m p.c., congrui con la destinazione d’uso naturalistica, i minori spessori di ricolma richiesti comporterebbero un’ulteriore riduzione di ca.5 anni nella durata del cantiere.

Si richiede quindi di Confermare gli indirizzi generali di ripristino del PIAE, affiancando alla destinazione Naturalistica del recupero del sito di cava Trinelli (sito id.30b), la rispettiva morfologia di piano ribassato a -5,00 ÷ -7,00 m p.c.

E’ quindi richiesta la modifica delle schede di progetto - sezione “Dati Progettuali” – “Destinazione finale e quota di ripristino morfologica”, nonché ogni altro riferimento diversamente contenuto negli elaborati del PAEvar2021, al fine di recepire le seguenti specifiche:

- *Sito 30b → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.*

Qualora la volontà dell'Amministrazione rimanesse comunque quella di non condividere tale proposta, si richiede di *ristabilire sul sito di cava Trinelli (id.30b) la destinazione Agro-Bio Naturalistica originaria di PAE2011, maggiormente compatibile ad un recupero morfologico prossimo al piano campagna originario*. In presenza di disposizioni di recupero morfologico prossimo al piano campagna originario, l'ambito agricolo costituisce la destinazione maggiormente vicina all'obiettivo di pieno e completo ripristino dell'uso del suolo e dello stato originale dei luoghi.

A tale proposito si sottolinea come il Progetto Unitario di Recupero del comparto estrattivo di Casalgrande pianifica la destinazione Agricola per il SE020 dove è ubicata cava Trinelli. In assenza di un mutamento delle quote di ritombamento, non sussistono quindi particolari esigenze sovraordinate di recupero tali da necessitare la piantumazione forestale e quindi una variante alla destinazione finale del sito 30b, la cui superficie tornerebbero così a servizio del comparto agricolo rurale.

OSSERVAZIONE N.3 – Conferma delle previsioni e disposizioni di recupero morfologico previgenti sui siti già autorizzati ai sensi del PAE 2011

All'interno del comparto estrattivo di Casalgrande sussistono siti regolarmente autorizzati ed in corso di esercizio ai sensi del PAE 2011, per i quali le disposizioni di recupero sancite dalla pianificazione vigente, e conseguentemente il progetto di riassetto morfologico approvato, prevedono quote di ricolma a piano ribassato di -7,00 m p.c.

Si fa principalmente riferimento al Settore estrattivo SE019 ed alla Cava San Lorenzo (id. 16a) che si presenta pienamente attivato ed autorizzato per l'intera volumetria utile assegnata.

In questi contesti consolidati, l'introduzione di un drastico mutamento degli obiettivi di sistemazione morfologica verso forme di recupero decisamente più impegnative da un punto di vista tecnico-operativo, economico e di tempistiche realizzative, rappresenta un fattore di perturbazione non di poco conto dei business-plan e delle analisi di bilancio che, a suo tempo, hanno sotteso l'avvio della specifica realtà di cava.

Oltre ad un'importante revisione dei piani aziendali, una variazione così sostanziale nella morfologia di sistemazione, e conseguentemente degli aspetti di impatto ambientale correlati, imporrebbe sicuramente a carico dell'Esercente l'attivazione di nuove procedure abilitative, compreso la revisione delle Valutazioni di Impatto ambientale che hanno preceduto il rilascio delle singole autorizzazioni estrattive, oltre all'istruttoria di un nuovo progetto.

Si richiede quindi di *Escludere esplicitamente dalle eventuali variazioni alle disposizioni di recupero apportate da PAEvar2021, quei siti che alla data di adozione della variante 2021 di PAE si presentano già autorizzati ai sensi del PAE2011, con convenzione estrattiva in corso di validità, mantenendosi quindi confermate le morfologie e destinazioni di recupero del progetto autorizzato*.

Si propone quindi la modifica delle schede di progetto - sezione "Dati Progettuali" – "Destinazione finale e quota di ripristino morfologica", nonché ogni altro riferimento diversamente contenuto negli elaborati del PAEvar2021, al fine di confermare le seguenti specifiche:

- Siti 16b → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.

OSSERVAZIONE N.4 – Regime delle Proroghe all'Autorizzazione Estrattiva: Onerosità ed Eccezionalità

Le attività estrattive del Comune di Casalgrande si contraddistinguono per elevati volumi di ricolma e per un mercato locale difficilmente in grado di reperire e rendere disponibili i quantitativi di materiali terrosi nei tempi di validità dell'autorizzazione estrattiva.

E' pertanto evidente che per completare i lavori di sistemazione, in assenza di dolo o inerzia ingiustificata da parte dei titolari dell'autorizzazione, il ricorso all'istituto giuridico della proroga ovvero al rilascio di nuovo titolo autorizzativo, non possa di fatto intendersi "condizione eccezionale", né incondizionato motivo di compensazione onerosa considerata l'oggettività delle tempistiche di realizzazione.

Resta inoltre inteso che nel rispetto della cronologia e dell'ordine di avanzamento delle attività di scavo e ripristino secondo il cronoprogramma e la "programmazione per fasi successive e conseguenti" prevista dal progetto di cava autorizzato, non si ritiene debbano sussistere motivi di "compensazione onerosa" al rilascio di proroghe e/o nuovi atti autorizzativi al proseguimento dello scavo dei successivi lotti di scavo.

Si chiarisce infatti come l'attività di scavo sui lotti residui, per disposizioni normative esistenti (art.15 co.2 delle NTA del PAE) ormai consolidate, potrà infatti condursi solamente parallelamente alla sistemazione del lotto appena esaurito, nonché ad avvenuto completamento dei lavori di ripristino dei lotti ancora precedenti.

Diversamente dalla situazione di mancato/ritardo ripristino, la presenza di volumetrie residue ancora in banco non scavate, ovvero la presenza di settori di cava ancora allo stato vergine, non costituisce elemento di maggiori ricadute ambientali dell'attività estrattiva autorizzata. La sussistenza di un vuoto estrattivo di dimensioni minori, ragionevolmente, non può figurarsi come presupposto per una "compensazione" nell'interesse pubblico.

Partendo dal presupposto che la tematica del prolungamento dei termini di validità dell'Autorizzazione estrattiva per consentire il completamento dello scavo, e a maggior ragione degli interventi di recupero, è di reciproco interesse per l'Amministrazione e l'Esercente l'attività estrattiva, si ritiene comunque doveroso proporre la riformulazione dell'art.38bis delle NTA del PAE var 2021 come da allegato 1.

Qualora l'Amministrazione non accettasse l'Osservazione n.1, procedendo di fatto a portare il piano di ripristino morfologico di tutto il comparto estrattivo a quote non inferiori a -2 m da p.c., si propone in ogni modo di escludere esplicitamente dal regime di "compensazione" le eventuali proroghe correlate ai maggiori interventi di ritombamento introdotti dallo stesso PAE var 2021.

Si propongono quindi variazioni ai seguenti articoli delle NTA var 2021, come da elaborato specifico allegato 1: Modifica Art. 38, Riformulazione dell'art. 38bis

OSSERVAZIONE N.5 – Modifica alle disposizioni per il controllo della qualità dei materiali terrosi di ritombamento - art. 45 co.6

I materiali terrosi accettati in ingresso ai cantieri estrattivi per interventi di recupero ambientale dei vuoti di cava corrispondono essenzialmente alle cosiddette Terre e Rocce da Scavo di cui al DPR 120/2017. Il profilo qualitativo ammesso è esclusivamente quello di colonna A della Tab. 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., come risultante dai certificati analitici che accompagnano i terreni. Le dovute verifiche all'ingresso della cava consentono quindi di confermare, fin dall'origine, la qualità dei materiali terrosi di ritombamento posti a dimora.

I restanti materiali terrosi utilizzati corrispondono principalmente agli scarti della stessa attività di cava così come classificati ai sensi del D.Lgs 117/2008. Trattasi quindi di materiali naturali provenienti dallo stesso giacimento, quali: cappellaccio, sterili, spurghi nonché gli stessi limi palabili di risulta dalla decantazione (processo naturale senza l'aggiunta flocculanti) delle acque di lavaggio dell'inerte. A tale proposito è bene precisare come anche per tali materiali sia disposta la caratterizzazione periodica al fine di verificarne la qualità. Il Programma di Monitoraggio e Controllo di cui alla delibera di Giunta Comunale

n. 26 del 2014 prevede infatti a carico dell'esercente il campionamento e la caratterizzazione analitica periodica dei limi di frantoio.

Fatto salvo i protocolli di controllo sopra descritti, l'indicatore primario della sussistenza di una potenziale contaminazione nei terreni è generalmente identificato nella qualità delle acque sotterranee. Superamenti prolungati dei limiti di legge, in assenza di altre sorgenti esterne di potenziale inquinamento, è un segnale di allerta. Diversamente dalle citate manifestazioni, i livelli qualitativi ambientali non destano motivo di preoccupazione.

In linea con il presupposto descritto, all'interno del comparto estrattivo di Casalgrande è infatti presente un'assortita rete di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee, soggetta a periodici campionamenti e analisi svolti dagli Esercenti nell'ambito del Programma di Monitoraggio e Controllo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 2014.

La rete si compone di svariati piezometri, oltre a pozzi con funzione di barriera a protezione dei campi acquiferi idropotabili. Ogni sito estrattivo è nella fattispecie appositamente monitorato tramite specifici punti di controllo ubicati immediatamente a monte ed a valle idrologica dello stesso. Tali riferimenti costituiscono di fatto già un ottimale strumento di verifica e accertamento della compatibilità ambientale dei riempimenti.

Si propone quindi di considerare i sondaggi meccanici, quali il carotaggio continuo, come eventualità di indagine integrativa qualora i monitoraggi qualitativi della falda ravvisino necessità di ulteriori approfondimenti.

Lo stesso manuale regionale "Il Controllo delle attività estrattive", edito dalla Regione Emilia-Romagna nel 2014, propone il ricorso a specifiche campionature (prelievo superficiale in trincee scavate con mezzo escavatore, sondaggi profondi ecc..) esclusivamente in casi particolari, in presenza di materiali di riporto caratterizzati da forti condizioni indeterminatezza (es. mancanza di certificati analitici all'origine, aspetto visivo suscettibile di dubbi per colore, odore, tessitura).

Fatto salvo quanto osservato, volendo comunque introdurre fra i controlli dell'attività estrattiva ulteriori monitoraggi a garanzie della bontà del materiale di riempimento, il suggerimento è quello di disporre il campionamento (considerati i fronti di rinterro aperti, è possibile operare con saggi eseguiti al più con mezzo escavatore) e l'analisi periodica dei terreni progressivamente posati a sistemazione, operando in contraddittorio con il Comune. In questo modo sarà altresì possibile intervenire, direttamente nell'ambito del cantiere ed in maniera mirata, qualora i risultati analitici facessero emergere condizioni anomale.

Anche l'attestazione delle profondità di scavo raggiunte è possibile ricorrendo ai periodici rilievi piano altimetrici del fondo cava da svolgersi, in contraddittorio con il Comune, al progressivo avanzare dell'attività estrattiva. Una volta attestato il raggiungimento della massima profondità di scavo l'esercente potrà quindi procedere alla realizzazione della barriera di confinamento e quindi all'avanzamento del riempimento. Procedendo in questo modo si eviterebbe il rischio che la carotatrice possa compromettere l'azione protettiva esercitata dalla prescritta barriera di confinamento per accidentale perforazione.

Alla luce di quanto osservato, si propone di riformulare quanto disposto all'art. 45 co.6 (vedi allegato 1) demandando le relative disposizioni applicative solo qualora il monitoraggio delle acque sotterranee del piezometro a valle del sito estrattivo evidenzia, rispetto quello di monte, il superamento non estemporaneo dei limiti normativi.

OSSERVAZIONE N.6 – Modifica alle disposizioni per il controllo ed il conteggio dei mezzi in entrata ed uscita dalla cava - art. 45 co.9

L'unità metrica di riferimento dell'attività estrattiva, sia di pianificazione che di autorizzazione, è il metro cubo.

L'unica forma di effettivo controllo dell'attività estrattiva è il rilievo piano altimetrico. In particolar modo, grazie al confronto dei rilievi eseguiti periodicamente nei siti di cava è possibile monitorare i volumi di scavo, i quantitativi di materiali terrosi posati a recupero e l'attività residua rispetto il progetto autorizzato.

Sistemi di conteggio dei camion, ovvero l'installazione di sistemi di pesatura dei carichi in ingresso ed all'uscita dalle singole cave, in assenza di particolari vincoli inerenti al traffico locale, costituiscono elementi di controllo utili, al più, alla logistica aziendale ma sovrabbondanti rispetto l'obiettivo di monitoraggio dell'andamento dell'attività estrattiva.

Lo stesso manuale regionale "Il Controllo delle attività estrattive", edito dalla Regione Emilia-Romagna nel 2014, prevede il ricorso ad uno specifico *controllo sui trasporti* (basato su prospetti mensili dei viaggi svolti), esclusivamente nei casi in cui nella convenzione sia stato imposto un limite per il volume di mezzi di trasporto messo in circolo dall'attività estrattiva. L'installazione di contamezzi automatici all'ingresso dei comparti estrattivi è invece suggerita per "casi particolarmente delicati" (Si pensi per esempio a comparti inseriti in contesti territoriali non adeguatamente serviti da reti viarie fruibili da mezzi pesanti, attraversamenti di contesti urbanizzati con scuole od ospedali ..).

Con le disposizioni di art. 45 co.9 sussiste inoltre il rischio di introdurre ulteriori indicatori di controllo, rispetto quelli già oggetto di monitoraggio, poco significativi ed in grado di alimentare motivi di inutile contestazione.

Risulta infatti difficile rapportare un dato numerico di camion in ingresso/uscita, ovvero una serie di pesate, al quantum volumetrico di concreto interesse autorizzativo. Sia i materiali terrosi in ingresso, nonché la stessa ghiaia in natura estratta, presenta svariati fattori di aleatorietà (umidità, grado di impurezza, tessitura ecc..) che incidono sul peso specifico del materiale trasportato da ogni carico. E' quindi ragionevole immaginare la difficoltà nel dedurre informazioni volumetriche attendibili, soprattutto nel contesto giacimentologico del bacino di Casalgrande dove l'impurezza interclusa alla ghiaia, conseguentemente il suo peso volumetrico, presenta una spiccata variabilità lungo l'altezza di scavo.

E' comunque importante ribadire che già tutti i flussi di materiale terroso in ingresso ai cantieri estrattivi di Emiliana Conglomerati S.p.a. transitano attraverso l'accesso dell'impianto di lavorazione di Via Reverberi per le necessarie verifiche e gli adempimenti DPR 120/2017, comprese la pesatura. Tutti i collegamenti cava-frantoio transitano inoltre attraverso la pista camionale sul perialveo del F. Secchia, senza interessare o appesantire la pubblica viabilità.

Si considera inoltre eccessivo, e sproporzionato rispetto l'interesse e l'informazione che l'Amministrazione potrebbe trarre da questa mole di dati, il dover creare una piattaforma informatica dedicata che consenta l'invio "in tempo reale" dei camion e delle pesate in ingresso e uscita dalle cave. Tutti i dati, compreso i monitoraggi ambientali inerenti all'attività estrattiva risultano infatti già adeguatamente trasmessi agli Enti competenti, compreso il Comune, nell'ambito delle relazioni annuali di ogni singola cava. Trattasi di un documento redatto nella forma di perizia giurata da tecnico competente, in grado di fornire già tutte le informazioni necessarie e sufficienti a valutare l'andamento dei cantieri anno per anno.

EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.

Via A. Volta, 5 42123 Reggio Emilia - tel. 0522 936200 fax 0522 792457 - www.emilcon.it - E-mail info@emilcon.it
Iscritta al Registro delle Imprese di R.E., C.F. e P.IVA 02503180354 - Cap. Sociale €10.000.000,00 i.v.

Per quanto osservato, si propone di riformulare quanto disposto all'art. 45 co.9 (vedi allegato 1), demandando alle convenzioni estrattive la possibilità di disporre l'installazione di specifici contamezzi, oppure sistemi di pesatura in corrispondenza dell'accesso alla singola cava, limitatamente per quelle realtà aziendali che non dispongono all'interno del comparto di Casalgrande di tali strumenti di monitoraggio.

Si allega:

Allegato 1 – Proposta di modifica alle NTA di PAEvar2021

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.

Il Legale Rappresentante

Marco Monti

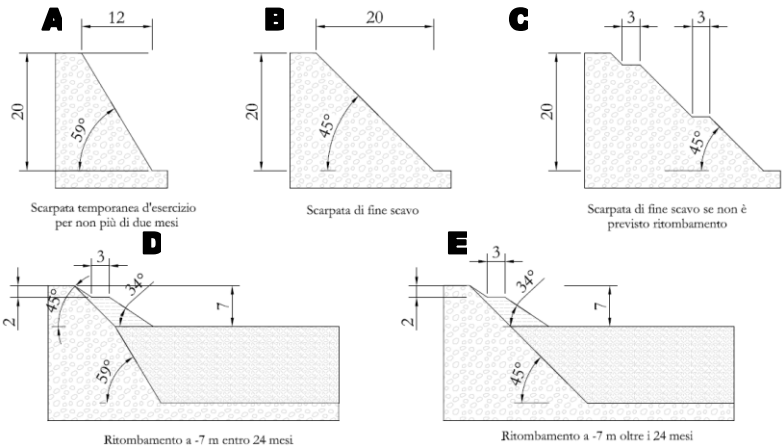
(firmato digitalmente)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PAE 2011	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PAE var 2021 (Adozione D.C.C. n. 93/2021)	OSSERVAZIONI NTA PAE var 2021 Sono indicate in blu le proposte di modifica alle NTA Rimangono fatto salvi i restanti contenuti normativi
Art. 23. Limiti massimi delle pendenze e delle altezze delle scarpate 1 E' vietata la sottoescavazione e lo scalzamento al piede dei versanti o delle pareti di scavo; a norma dell'art 119 del D.P.R. n° 128/59 s.m.i., è vietato altresì tenere a strapiombo i fronti di escavazione di qualsivoglia altezza. Le scarpate dell'intervento dovranno essere dimensionate in base alle caratteristiche del materiale, alla sua giacitura ed al suo stato di fratturazione, secondo le norme tecniche vigenti, secondo il rispetto delle esigenze di salvaguardia della sicurezza degli operatori, di tutela dell'ambiente, di compatibilità con gli interventi di rivegetazione e con le destinazioni d'uso finali. 2 I calcoli per la determinazione della stabilità dei fronti di scavo dovranno essere basati sui risultati delle indagini in situ e/o delle analisi di laboratorio appositamente eseguite e dettagliatamente documentate con riferimento alla normativa in vigore. 3 Fatte salve indicazioni geotecniche maggiormente cautelative emergenti dalle analisi anzidette, la massima pendenza delle scarpate temporanee d'esercizio, quando superino l'altezza critica caratteristica di quei terreni e comunque i 3 metri, non potrà eccedere per ghiaie alluvionali in matrice sabbioso-limosa o argillosa il valore di 5/3 (= 60°)(Figura A, esempio per cava a -20m). Si specifica che per scarpate temporanee d'esercizio si intendono scarpate di fronti di scavo continuativamente interessate dai lavori di coltivazione, e comunque non abbandonate con le geometrie suddette per periodi generalmente superiori a due mesi, nel qual caso si applicano le pendenze di cui al capoverso successivo.(Figura B, esempio per cava a -20m). 4 Fatte salve indicazioni maggiormente cautelative emergenti dalle analisi anzidette, la massima pendenza delle scarpate di fine scavo, cioè coincidenti con quelle sottese dal perimetro finale di scavo, quando superino l'altezza critica caratteristica di quei terreni e comunque i 3 metri, non potrà superare per ghiaie alluvionali in matrice sabbioso-limosa o argillosa il valore di 1/1 (= 45°).(Figura B, esempio per cava a -20m) 5 Nel solo caso in cui il progetto di sistemazione dell'area preveda il ritombamento parziale o totale dell'invaso, e la programmazione delle fasi preveda che le scarpate di fine scavo vengano ritombate o rinfiancate con materiali di riporto entro un periodo massimo di 24 mesi dallo sbancamento (Figura D, esempio cava a -20m e ritombamento a -7m), i valori massimi delle pendenze consentite per la sola porzione di scarpate da ritombare o rinfiancare, a condizione che le verifiche di stabilità a breve e medio termine forniscano valori di $F \geq 1.5$, potranno essere per ghiaie alluvionali in matrice sabbioso-limosa o argillosa pari a 5/3 ($\approx 60^\circ$). 6 La classificazione dei litotipi per il rispetto dei suddetti valori massimi di inclinazione dovrà essere effettuata sulla base di analisi di laboratorio. 7 Le pendenze sopra indicate sono riferite a scarpate ricavate nel materiale in posto, e non ad eventuali rinfianchi o ritombamenti successivi. 8 Le scarpate di fine scavo suddette, nei casi in cui non sia	Art. 23. Limiti massimi delle pendenze e delle altezze delle scarpate 1 E' vietata la sottoescavazione e lo scalzamento al piede dei versanti o delle pareti di scavo; a norma dell'art 119 del D.P.R. n° 128/59 s.m.i., è vietato altresì tenere a strapiombo i fronti di escavazione di qualsivoglia altezza. Le scarpate dell'intervento dovranno essere dimensionate in base alle caratteristiche del materiale, alla sua giacitura ed al suo stato di fratturazione, secondo le norme tecniche vigenti, secondo il rispetto delle esigenze di salvaguardia della sicurezza degli operatori, di tutela dell'ambiente, di compatibilità con gli interventi di rivegetazione e con le destinazioni d'uso finali. 2 I calcoli per la determinazione della stabilità dei fronti di scavo dovranno essere basati sui risultati delle indagini in situ e/o delle analisi di laboratorio appositamente eseguite e dettagliatamente documentate con riferimento alla normativa in vigore. 3 Fatte salve indicazioni geotecniche maggiormente cautelative emergenti dalle analisi anzidette, la massima pendenza delle scarpate temporanee d'esercizio, quando superino l'altezza critica caratteristica di quei terreni e comunque i 3 metri, non potrà eccedere per ghiaie alluvionali in matrice sabbioso-limosa o argillosa il valore di 5/3 (= 60°)(Figura A, esempio per cava a -20m). Si specifica che per scarpate temporanee d'esercizio si intendono scarpate di fronti di scavo continuativamente interessate dai lavori di coltivazione, e comunque non abbandonate con le geometrie suddette per periodi generalmente superiori a due mesi, nel qual caso si applicano le pendenze di cui al capoverso successivo.(Figura B, esempio per cava a -20m). 4 Fatte salve indicazioni maggiormente cautelative emergenti dalle analisi anzidette, la massima pendenza delle scarpate di fine scavo, cioè coincidenti con quelle sottese dal perimetro finale di scavo, quando superino l'altezza critica caratteristica di quei terreni e comunque i 3 metri, non potrà superare per ghiaie alluvionali in matrice sabbioso-limosa o argillosa il valore di 1/1 (= 45°).(Figura B, esempio per cava a -20m) 5 Nel solo caso in cui il progetto di sistemazione dell'area preveda il ritombamento parziale o totale dell'invaso, e la programmazione delle fasi preveda che le scarpate di fine scavo vengano ritombate o rinfiancate con materiali di riporto entro un periodo massimo di 24 mesi dallo sbancamento (Figura D, esempio cava a -20m e ritombamento a -7m), i valori massimi delle pendenze consentite per la sola porzione di scarpate da ritombare o rinfiancare, a condizione che le verifiche di stabilità a breve e medio termine forniscano valori di $F \geq 1.5$, potranno essere per ghiaie alluvionali in matrice sabbioso-limosa o argillosa pari a 5/3 ($\approx 60^\circ$). 6 La classificazione dei litotipi per il rispetto dei suddetti valori massimi di inclinazione dovrà essere effettuata sulla base di analisi di laboratorio. 7 Le pendenze sopra indicate sono riferite a scarpate ricavate nel materiale in posto, e non ad eventuali rinfianchi o ritombamenti successivi.	Art. 23. Limiti massimi delle pendenze e delle altezze delle scarpate

previsto il ritombamento totale dell'invaso, dovranno essere interrotte da due banche di larghezza minima pari a 3 m, posizionate come segue:

- la prima, in funzione anticaduta, due metri al di sotto del ciglio superiore degli scavi;
- la seconda, nei soli casi in cui l'altezza residua fra la prima banca ed il fondo definitivo dell'invaso sia pari o superiore a 10 m, in funzione di stabilità della scarpata stessa e di trattenimento di materiali provenienti per caduta e/o dilavamento dalla porzione soprastante della scarpata, a metà di tale altezza residuale. (Figura C, esempio cava a -20m)

9 Nei casi di ritombamento o rinfiando delle superfici escavate, le scarpate di riassetto, costituite da materiali di riporto, dovranno presentare, fatte salve le verifiche di stabilità e la compatibilità con gli usi previsti (solamente in diminuzione dei precedenti valori), pendenze non superiori a 2/3 (≈33°)(Figura D ed E, esempio cava a -20m e ritombamento a -7m). I lavori di messa in posto del materiale di riporto dovranno comprendere tutte le operazioni necessarie a garantire la stabilità a lungo termine dei riporti, quali la compattazione per strati sottili (50÷70 cm) con mezzi d'opera adeguati, la realizzazioni di strati e/o trincee drenanti profonde per minimizzare l'insorgenza di sovrappressioni interstiziali, la realizzazione di adeguate reti di raccolta e regimazione delle acque di corrivazione superficiale, ecc.

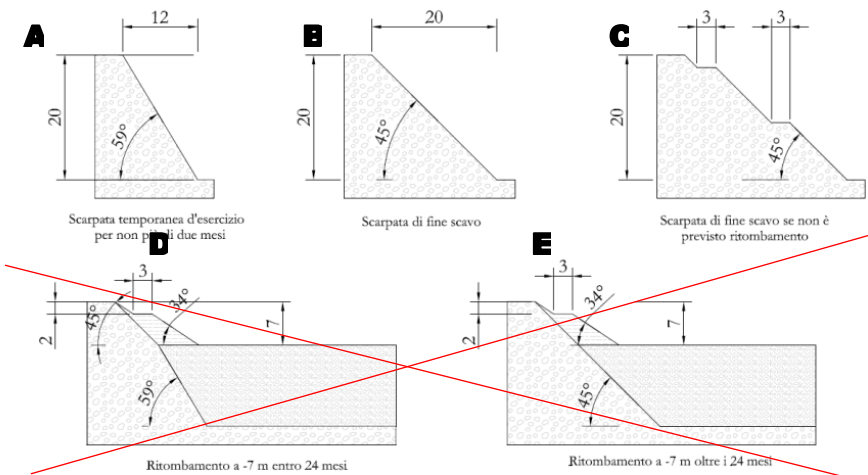


10 Si esplicita che i parametri e le modalità di verifica riportate negli elaborati di Piano, non sono vincolanti per le verifiche di stabilità dei versanti previste nelle successive fasi di pianificazione, anche alla luce dell'entrata in vigore del D.M. 14/01/2008 e dell'introduzione del coefficiente b di riduzione dell'accelerazione massima attesa nel sito da applicare nelle verifiche sismiche.

8 Le scarpate di fine scavo suddette, nei casi in cui non sia previsto il ritombamento totale dell'invaso, dovranno essere interrotte da due banche di larghezza minima pari a 3 m, posizionate come segue:

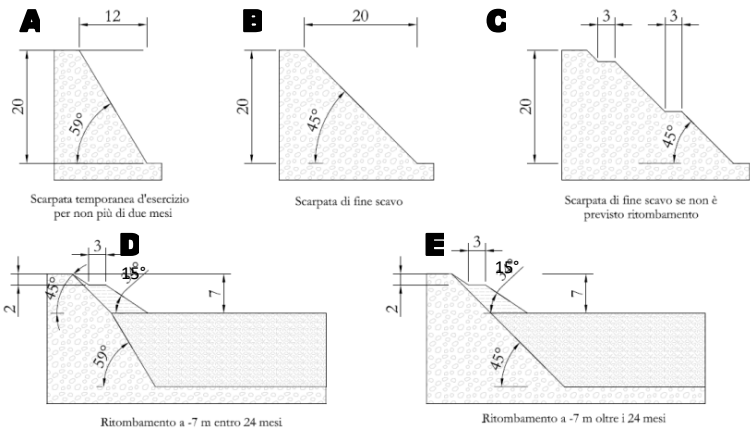
- la prima, in funzione anticaduta, due metri al di sotto del ciglio superiore degli scavi;
- la seconda, nei soli casi in cui l'altezza residua fra la prima banca ed il fondo definitivo dell'invaso sia pari o superiore a 10 m, in funzione di stabilità della scarpata stessa e di trattenimento di materiali provenienti per caduta e/o dilavamento dalla porzione soprastante della scarpata, a metà di tale altezza residuale. (Figura C, esempio cava a -20m)

9 Nei casi di ritombamento o rinfiando delle superfici escavate, le scarpate di riassetto, costituite da materiali di riporto, dovranno presentare, fatte salve le verifiche di stabilità e la compatibilità con gli usi previsti (solamente in diminuzione dei precedenti valori), pendenze non superiori a 15° 2/3 (≈33°) (Figura D ed E, esempio cava a -20m e ritombamento a -7m). I lavori di messa in posto del materiale di riporto dovranno comprendere tutte le operazioni necessarie a garantire la stabilità a lungo termine dei riporti, quali la compattazione per strati sottili (50÷70 cm) con mezzi d'opera adeguati, la realizzazione di strati e/o trincee drenanti profonde per minimizzare l'insorgenza di sovrappressioni interstiziali, la realizzazione di adeguate reti di raccolta e regimazione delle acque di corrivazione superficiale, ecc.



10 Si esplicita che i parametri e le modalità di verifica riportate negli elaborati di Piano, non sono vincolanti per le verifiche di stabilità dei versanti previste nelle successive fasi di pianificazione **progettazione**, anche alla luce dell'entrata in vigore del **D.M. 14/01/2008 delle NTC 2018 di cui al D.M. 17/01/2018** e dell'introduzione del coefficiente b di riduzione dell'accelerazione massima attesa nel sito da applicare nelle verifiche sismiche.

9 Nei casi di ritombamento o rinfiando delle superfici escavate, le scarpate di riassetto, costituite da materiali di riporto, dovranno presentare, fatte salve le verifiche di stabilità e la compatibilità con gli usi previsti (solamente in diminuzione dei precedenti valori), pendenze non superiori a 15° 2/3 (≈33°) (Figura D ed E, esempio cava a -20m e ritombamento a -5 ÷ -7m). I lavori di messa in posto del materiale di riporto dovranno comprendere tutte le operazioni necessarie a garantire la stabilità a lungo termine dei riporti, quali la compattazione per strati sottili (50÷70 cm) con mezzi d'opera adeguati, la realizzazioni di strati e/o trincee drenanti profonde per minimizzare l'insorgenza di sovrappressioni interstiziali, la realizzazione di adeguate reti di raccolta e regimazione delle acque di corrivazione superficiale, ecc.



Sezione IV – Modalità di sistemazione	Sezione IV – Modalità di sistemazione	Sezione IV – Modalità di sistemazione
Art. 31. Criteri generali 1 Per opere di sistemazione si intendono gli interventi di recupero morfologico e vegetazionale delle zone estrattive, realizzate in conformità alla destinazione d’uso finale definita nelle specifiche “Schede di Progetto” di ciascun intervento, e nel rispetto delle modalità descritte nella relazione illustrativa delle “Linee guida per la qualità dei ripristini conseguenti l’attività estrattiva nei poli di PIAE nel Comune di Casalgrande” (elaborato RIL01a) e rappresentate negli elaborati grafici allegati tavv.DUB14, DUB14a, DUB15, DUB15a, DUB16 e DUB17. 2 L'area scavata deve essere risistemata in conformità con gli atti progettuali. Il piano di sistemazione, presentato contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'attività estrattiva, diventa parte integrante della stessa autorizzazione di coltivazione e criterio guida anche per le modalità di estrazione; perciò, ogni qualvolta si presentassero contraddizioni fra le modalità operative di coltivazione e quelle di sistemazione, dovranno essere scelte soluzioni che favoriscano o comunque non pregiudichino in alcun modo la realizzazione di quest'ultima. 3 Il progetto ed i lavori devono conformarsi alle seguenti indicazioni generali: – i progetti di sistemazione dovranno tendere il più possibile alla ricostituzione della condizione originaria dell'area oppure dovranno essere indirizzati a realizzare destinazioni d'uso particolari, preferibilmente ad uso pubblico, compatibili con la pianificazione territoriale vigente; – La programmazione della coltivazione e della sistemazione delle cave dovrà avvenire per lotti contigui utilizzando il metodo delle fasi successive e conseguenti, per le finalità già elencate al precedente art. 15, ed in modo che la sistemazione di un lotto su cui è stata esaurita la fase di scavo debba essere completata parallelamente alla fase di estrazione successiva, seguendo l'ordine previsto dal P.C.S. Il Comune, in caso di ritardi rilevanti sui tempi di esecuzione dei lavori di sistemazione previsti dagli atti progettuali, potrà sospendere l'autorizzazione, previa diffida a conformarsi entro un lasso di tempo adeguato ai lavori da realizzare, fino a quando non sia stata ripristinata la corretta successione attuativa; – La superficie di abbandono delle cave con destinazione d'uso agro-bio-naturalistica dovrà tendenzialmente trovarsi alla quota del piano campagna circostante e comunque mai inferiore a -2,00 m da p.c.; – Nei soli casi di cave, non compresi in quelli descritti al punto precedente, dove non sia prevedibile un rapido ripristino della quota per le fasi già escavate a causa della scarsa reperibilità di materiali idonei, saranno tollerate quote di ritombamento inferiori, con un minimo compreso fra - 5 e - 7 m a seconda delle dimensioni dell'invaso (maggiore la superficie dell'invaso, minore la quota di ritombamento); le scarpate di raccordo dovranno presentare pendenze compatibili con gli utilizzi finali previsti e comunque tali da ridurre l'impatto visivo. Tali limiti potranno essere derogati, con un esplicito richiamo nelle Schede di Progetto degli specifici interventi e/o negli atti autorizzativi e	Art. 31. Criteri generali 1 Per opere di sistemazione si intendono gli interventi di recupero morfologico, e vegetazionale e ricreativo dei delle zone dei siti estrattivi, realizzate in conformità alla destinazione d’uso finale definita nelle specifiche “Schede di Progetto” di ciascun sito estrattivo, e nel rispetto delle modalità descritte nella relazione illustrativa delle “Linee guida per la qualità dei ripristini conseguenti l’attività estrattiva nei poli di PIAE nel Comune di Casalgrande” (elaborato RIL01a) e rappresentate negli elaborati grafici allegati tavv.DUB14_var2021, DUB14a_var2021, DUB14b_var2021, DUB15, DUB15a, DUB16 e DUB17. 1 bis Nelle planimetrie di PAE tavv.DUB14_var2021, DUB14a_var2021 e DUB14b_var2021 è riportato l’indirizzo coordinato della sistemazione finale a cui dovranno tendere le superfici estrattive interne al Polo. Le geometrie e la distribuzione del verde sono infatti da intendersi indicative e riprodotte nel rispetto delle caratteristiche e specifiche delle diverse destinazioni d’uso di cui all’art. 35 e 36 delle NTA del PAE. Seguendo l’indirizzo illustrato negli elaborati cartografici del PAE e nel rispetto delle destinazioni ed eventuali specifiche sito-specifiche riportate nelle “Schede di Progetto” di ciascun sito estrattivo, sarà compito del PCS definire, per la relativa approvazione, il disegno definitivo della sistemazione vegetazionale da realizzare all’interno del sito di cava. 1ter Per finalità escursionistiche e ricreative, il PAE pianifica all’interno del comparto estrattivo la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali. Nelle planimetrie di PAE tavv.DUB14_var2021, DUB14a_var2021, DUB14b_var2021 è riportata la traccia dei percorsi ciclo-pedonali di cui al “Progetto di completamento della ciclovia regionale del Secchia ER13 Rubiera-Lugo” che interesserà oltre ad alcuni siti del comparto estrattivo, anche le contermini aree perifluviali del F. Secchia. 2 L'area scavata deve essere risistemata in conformità con gli atti progettuali. Il piano di sistemazione, presentato contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'attività estrattiva, diventa parte integrante della stessa autorizzazione di coltivazione e criterio guida anche per le modalità di estrazione; perciò, ogni qualvolta si presentassero contraddizioni fra le modalità operative di coltivazione e quelle di sistemazione, dovranno essere scelte soluzioni che favoriscano o comunque non pregiudichino in alcun modo la realizzazione di quest'ultima. 2bis Sono definite le seguenti tipologie di recupero: Recupero Naturalistico=recupero interamente a bosco (con le caratteristiche come definite nel successivo art. 36) Recupero Agrobionaturalistico=recupero prevalentemente a zona agro-coltivabile con presenza di bosco naturalistico (con caratteristiche come definite nel successivo art.36) 3 Il progetto ed i lavori devono conformarsi alle seguenti indicazioni generali: a) i progetti di sistemazione dovranno tendere il più possibile alla ricostituzione della condizione originaria dell'area oppure dovranno essere indirizzati a realizzare destinazioni d'uso particolari, preferibilmente ad uso pubblico, compatibili con la pianificazione	Art. 31. Criteri generali 2bis Sono definite le seguenti tipologie di recupero: Recupero Naturalistico = recupero interamente a bosco a carattere forestale con piantumazioni arboree-arbustive intervallate da radure (con le caratteristiche come definite nel successivo art. 36) Recupero Agrobionaturalistico = recupero prevalentemente a destinazione agricola zona-agro-coltivabile con presenza di bosco naturalistico affiancato a superfici dai caratteri di recupero naturalistico (con caratteristiche come definite nel successivo art.36)

convenzionali, a fronte di progetti speciali destinati a funzioni idrauliche e/o alla pubblica fruizione; – Le superfici di abbandono delle cave dovranno garantire, oltre alla stabilità definitiva delle pendici, l'inserimento nel contesto paesaggistico, evitando di norma geometrizzazioni ed altre innaturalità morfologiche; inoltre dovranno essere tenute in considerazione le pendenze massime relative agli usi finali previsti; – L'area risistemata dovrà essere dotata di tutte le opere di finitura necessarie a garantirne l'agibilità e l'utilizzo, comprese le opere di urbanizzazione, le infrastrutture, ecc.; – sulla superficie definitiva dovrà essere ricostruita una adeguata rete di scolo delle acque: in particolare, essa dovrà garantire l'assenza di ristagni e comunque un drenaggio del suolo adeguato al riutilizzo previsto, realizzabile oltre che con la consueta rete di fossi superficiale, anche con uno strato drenante compreso fra i materiali di ritombamento e lo strato di suolo pedogenizzato; nelle zone ribassate dovrà essere prevista una vasca di raccolta ed un sistema di sollevamento ed allontanamento delle eventuali acque meteoriche in eccesso; – Le opere previste dal progetto di riassetto che richiedano manutenzione non potranno essere abbandonate neppure dopo la data di completamento dei lavori di sistemazione; dopo tale data sarà cura ed onere della proprietà dell'area mantenere in stato di efficienza tali opere.	territoriale vigente; b) La programmazione della coltivazione e della sistemazione delle cave dovrà avvenire per lotti contigui utilizzando il metodo delle fasi successive e conseguenti, per le finalità già elencate al precedente art. 15, ed in modo che la sistemazione di un lotto su cui è stata esaurita la fase di scavo debba essere completata parallelamente alla fase di estrazione successiva, seguendo l'ordine previsto dal P.C.S. Il Comune, in caso di ritardi rilevanti sui tempi di esecuzione dei lavori di sistemazione previsti dagli atti progettuali e dal cronoprogramma di cui all'art. 6.2 co.3bis, potrà sospendere l'autorizzazione, previa diffida a conformarsi entro un lasso di tempo adeguato ai lavori da realizzare, fino a quando non sia stata ripristinata la corretta successione attuativa; c) La superficie di abbandono delle cave con destinazione d'uso agro-bio-naturalistica dovrà tendenzialmente trovarsi alla quota del piano campagna circostante o comunque mai inferiore a -2,00 m da p.c.. Le scarpate di raccordo con il piano campagna circostante, ovvero il superamento di altre discontinuità lungo il piano campagna di ripristino, dovranno essere sagomate preferibilmente a scarpata unica a debole pendenza; d) Nei soli casi di cave, non compresi in quelli descritti al precedente, dove non sia prevedibile un rapido ripristino della quota per le fasi già escavate a causa della scarsa reperibilità di materiali idonei, saranno tollerate quote di ritombamento inferiori, con un minimo compreso fra -5 e -7 m a seconda delle dimensioni dell'invaso (maggiore la superficie dell'invaso, minore la quota di ritombamento); le scarpate di raccordo dovranno presentare pendenze compatibili con gli utilizzi finali previsti e comunque tali da ridurre l'impatto visivo. Tali limiti potranno essere derogati, con un esplicito richiamo nelle Schede di Progetto degli specifici interventi e/o negli atti autorizzativi e convenzionali, a fronte di progetti speciali destinati a funzioni idrauliche e/o alla pubblica fruizione; e) la superficie di abbandono delle cave dovrà trovarsi alla quota variabile tra -0 m ÷ -2,00 m da p.c.. Le scarpate di ripristino a collegamento con il piano campagna circostante dovranno essere sagomate con pendenza non superiore a 15°, valutata compatibilmente con gli utilizzi finali ed in ragione della buona riuscita della sistemazione forestale. f) nelle aree ritombate a discarica di inerti è prioritariamente da prevedersi un recupero di tipo naturalistico con quote di ricolma non inferiori a -2,00 m dal piano campagna, fatto salvo diversa specifica di destinazione d'uso. Nelle aree di discarica ai sensi del D.Lgs 36/2003 e ss.mm.ii il progetto di riassetto ambientale di cava ai sensi della LR 17/91 dovrà coordinarsi con le disposizioni del Piano di Chiusura autorizzato ai sensi del D.Lgs 36/2003; g) Le superfici di abbandono delle cave dovranno garantire, oltre alla stabilità definitiva delle pendici, l'inserimento nel contesto paesaggistico, evitando di norma geometrizzazioni ed altre innaturalità morfologiche; inoltre dovranno essere tenute in considerazione le pendenze massime relative agli usi finali previsti; h) L'area risistemata dovrà essere dotata di tutte le opere di finitura necessarie a garantirne l'agibilità e l'utilizzo, comprese le opere di urbanizzazione, le infrastrutture, ecc.; i) sulla superficie definitiva dovrà essere ricostruita una adeguata rete di scolo delle acque: in particolare, essa dovrà garantire l'assenza di ristagni e comunque un drenaggio del suolo adeguato al riutilizzo previsto, realizzabile oltre che con la consueta rete di fossi superficiale, anche con uno strato drenante compreso fra i materiali di ritombamento e lo strato di suolo pedogenizzato; nelle zone ribassate	c) La superficie di abbandono delle cave con destinazione d'uso agro-bio-naturalistica dovrà tendenzialmente trovarsi alla quota del piano campagna circostante o comunque mai inferiore a -2,00 m da p.c.. Le scarpate di raccordo con il piano campagna circostante, ovvero il superamento di altre discontinuità lungo il piano campagna di ripristino, dovranno essere sagomate preferibilmente a scarpata unica a debole pendenza con pendio di pendenza generalmente non superiore a 15°; d) Nei soli casi di cave, non compresi in quelli descritti al precedente, dove non sia prevedibile un rapido ripristino della quota per le fasi già escavate a causa della scarsa reperibilità di materiali idonei, saranno tollerate quote di ritombamento inferiori, con un minimo compreso fra -5 e -7 m a seconda delle dimensioni dell'invaso (maggiore la superficie dell'invaso, minore la quota di ritombamento); le scarpate di raccordo dovranno presentare pendenze compatibili con gli utilizzi finali previsti e comunque tali da ridurre l'impatto visivo. Tali limiti potranno essere derogati, con un esplicito richiamo nelle Schede di Progetto degli specifici interventi e/o negli atti autorizzativi e convenzionali, a fronte di progetti speciali destinati a funzioni idrauliche e/o alla pubblica fruizione; e) la superficie di abbandono delle cave dovrà trovarsi alla quota variabile tra -0 m ÷ -2,00 m da p.c.. La superficie di abbandono delle cave con destinazione d'uso naturalistica potrà tendenzialmente trovarsi alla quota variabile tra -5,00 m ÷ -7,00 m da p.c.. Le scarpate di ripristino a collegamento con il piano campagna circostante dovranno essere interrotte da 1 banca intermedia di larghezza non inferiore a 3 m alla profondità di -2 m da p.c., con pendio di pendenza generalmente non superiore a 15°, valutata compatibile con gli utilizzi finali ed in ragione della buona riuscita della sistemazione forestale.
--	--	---

	dovrà essere prevista una vasca di raccolta ed un sistema di sollevamento ed allontanamento delle eventuali acque meteoriche in eccesso; j) Le opere previste dal progetto di riassetto che richiedano manutenzione non potranno essere abbandonate neppure dopo la data di completamento dei lavori di sistemazione; dopo tale data sarà cura ed onere della proprietà dell'area mantenere in stato di efficienza tali opere. 4 Fatte salve le disposizioni generali di cui al comma 3, all'interno delle Schede di Progetto di ogni sito estrattivo allegate al PAE, sono definite eventuali ulteriori disposizioni specifiche relative alla sistemazione morfologica e vegetazionale a cui i progetti di coltivazione e sistemazione dovranno conformarsi.	
Art. 35. Destinazione finale dei poli estrattivi 1 Il recupero ambientale dei poli estrattivi sarà di tipo agro-bio-naturalistico e naturalistico, come riportato nelle Schede di Progetto relative a ciascun polo, con le specificazioni di seguito riportate. - Polo di P.I.A.E. n°SE018 “Salvaterra” tipologia di recupero: agro-bio-naturalistico interessante l’intera superficie del polo, ad eccezione della zona estrattiva di nuovo inserimento presente nella porzione sud del polo per la quale dovrà essere attuato un recupero esclusivamente di tipo naturalistico a quote dal piano campagna comprese tra -5,00 ÷ -7,00 m. - Polo di P.I.A.E. n°SE019 “San Lorenzo” tipologia di recupero A: naturalistico interessante l’intera superficie del polo a quote dal piano campagna comprese tra -5,00 ÷ -7,00 m. tipologia di recupero B: La variante generale al P.A.E., in alternativa alla presente sistemazione ambientale, ha valutato tecnicamente la fattibilità di un recupero ambientale con destinazione finale a “bacino irriguo” (in parte ricadente sul Polo di P.I.A.E. n°SE020 “Villalunga”), come meglio illustrato negli elaborati DUB16 e DUB17 e nella relazione di progetto relativa alla realizzazione del bacino contenuta nell’allegato RIL01a. L’Amministrazione Comunale a riguardo, prima della presentazione del progetto di PCA sui Poli di P.I.A.E. n°SE019 “San Lorenzo” e n°SE020 “Villalunga”, da parte dei proponenti per l’adeguamento alle previsioni di P.A.E, e nell’ambito della stesura dell’atto di Accordo (art.24 L.R. n° 7/2004 smi), valuterà quale sia la soluzione più idonea a rappresentare il territorio. In caso di mancato parere da parte dell’amministrazione dovrà essere attuata la tipologia di recupero di cui al punto A. - Polo di P.I.A.E. n°SE020 “Villalunga” tipologia di recupero: agro-bio-naturalistico interessante l’intera superficie del polo, ad eccezione della aree ritombate a discarica dove dovrà essere attuato un recupero esclusivamente di tipo naturalistico con quote di ritombamento pari a – 2,00m dal piano campagna.	Art. 35. Destinazione finale dei poli estrattivi 1 Il recupero ambientale dei poli estrattivi sarà di tipo agro-bio-naturalistico e naturalistico, come riportato nelle Schede di Progetto relative a ciascun polo, con le specificazioni di seguito riportate. Polo di P.I.A.E. n°SE018 “Salvaterra” tipologia di recupero: agro-bio-naturalistico interessante l’intera superficie del polo, ad eccezione della zona estrattiva di nuovo inserimento presente nella porzione sud del polo per la quale dovrà essere attuato un recupero esclusivamente di tipo naturalistico a quote dal piano campagna comprese tra -5,00 ÷ -7,00 m. Polo di P.I.A.E. n°SE019 “San Lorenzo” tipologia di recupero A: naturalistico interessante l’intera superficie del polo a quote dal piano campagna comprese tra -5,00 ÷ -7,00 m. tipologia di recupero B: La variante generale al P.A.E., in alternativa alla presente sistemazione ambientale, ha valutato tecnicamente la fattibilità di un recupero ambientale con destinazione finale a “bacino irriguo” (in parte ricadente sul Polo di P.I.A.E. n°SE020 “Villalunga”), come meglio illustrato negli elaborati DUB16 e DUB17 e nella relazione di progetto relativa alla realizzazione del bacino contenuta nell’allegato RIL01a. L’Amministrazione Comunale a riguardo, prima della presentazione del progetto di PCA sui Poli di P.I.A.E. n°SE019 “San Lorenzo” e n°SE020 “Villalunga”, da parte dei proponenti per l’adeguamento alle previsioni di P.A.E, e nell’ambito della stesura dell’atto di Accordo (art.24 L.R. n° 7/2004 smi), valuterà quale sia la soluzione più idonea a rappresentare il territorio. In caso di mancato parere da parte dell’amministrazione dovrà essere attuata la tipologia di recupero di cui al punto A. Polo di P.I.A.E. n°SE020 “Villalunga” tipologia di recupero: agro-bio-naturalistico interessante l’intera superficie del polo, ad eccezione della aree ritombate a discarica dove dovrà essere attuato un recupero esclusivamente di tipo naturalistico con quote di ritombamento pari a – 2,00m dal piano campagna. 1 Il recupero ambientale del Polo estrattivo “Secchia Casalgrande” sarà di tipo agro-bio-naturalistico e naturalistico come specificato per ciascun sito estrattivo nelle Schede di Progetto. La destinazione finale dei settori estrattivi di PAE assumerà il seguente assetto come da tavola DUB14 – var2021 - Settore SE018 a nord del Campo Pozzi di Case Galliani: tipologia di recupero prevalente: agro-bio-naturalistico anche in relazione ai siti di ex cava recentemente sistemati e collaudati, ad eccezione delle aree id. 2 dell’Acciaierie di Rubiera e dell’area di cava Stalloni a cavallo del campo pozzi (sito id. 6a, 6b, 7a) per le quali è previsto un recupero Naturalistico in continuità con le aree estrattive di SE018 all’estremo meridionale dell’area	Art. 35. Destinazione finale dei poli estrattivi 1 Il recupero ambientale del Polo estrattivo “Secchia Casalgrande” sarà di tipo agro-bio-naturalistico e naturalistico come specificato per ciascun sito estrattivo nelle Schede di Progetto. La destinazione finale dei settori estrattivi di PAE assumerà il seguente assetto come da tavola DUB14 – var2021 Settore SE018 a nord del Campo Pozzi di Case Galliani: tipologia di recupero prevalente: agro-bio-naturalistico anche in relazione ai siti di ex cava recentemente sistemati e collaudati, ad eccezione delle aree id. 2 dell’Acciaierie di Rubiera e dell’area di cava Stalloni a cavallo del campo pozzi (sito id. 6a, 6b, 7a) per le quali è previsto un recupero Naturalistico in continuità con le aree estrattive di SE018 all’estremo meridionale dell’area

2 Secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art.85 delle NA del PTCP, approvato dal C.P. con atto n°124 del 17.06.2010, mediante apposito Programma attuativo per i bacini a basso impatto ambientale, la destinazione finale di alcune aree potrà avere sistemazione difforme rispetto a quanto previsto dal P.A.E., adeguandosi a strumenti sovraordinati.	vincolata del campo pozzi; - Settore SE018 a sud del Campo Pozzi di Case Galliani: tipologia di recupero prevalente: Naturalistico con quote del piano campagna comprese fra 0,00 e -2,00 m da p.c., ad eccezione dell’area di cava La Vigna (sito id. 13a) con destinazione agro-Bio Naturalistica in ragione del suo recupero morfologico prossimo al piano campagna grazie all’azione del deposito dei limi di frantoio. E’ inoltre confermata la compatibilità del rinverdimento Naturalistico già presente nell’ex cava Ghinelli; - Settore SE019: tipologia di recupero: Naturalistico a quote del piano campagna comprese fra 0,00 m e -2,00 m p.c., fatto salvo l’alternativa di allestimento a “bacino irriguo” come illustrato in via del tutto indicativa negli elaborati DUB16 e DUB17. - Settore SE020: tipologia di recupero prevalente: agro-bio-naturalistico fatto salvo l’alternativa di allestimento a “bacino irriguo” di parte del settore SE20 (siti 21a, 21b, 21c e 20) come illustrato in via del tutto indicativa negli elaborati DUB16 e DUB17. Un ampio settore a copertura naturalistica è inoltre previsto a nord del corso del Rio Brugnola, ricomprendendo anche le aree di cava Trinelli (sito id. 30b) e La Noce (sito id. 30a). 2 Secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art.85 delle NTA del PTCP, approvato dal C.P. con atto n°124 del 17.06.2010 e ss.mm.ii, mediante apposito Programma attuativo per i bacini a basso impatto ambientale, la destinazione finale di alcune aree potrà avere sistemazione difforme rispetto a quanto previsto dal P.A.E., adeguandosi a strumenti sovraordinati.	vincolata del campo pozzi; - Settore SE018 a sud del Campo Pozzi di Case Galliani: tipologia di recupero prevalente: Naturalistico con quote del piano campagna comprese fra 0,00 e -2,00 m da p.c. ad eccezione dell’area di cava La Vigna (sito id. 13a) con destinazione agro-Bio Naturalistica in ragione del suo recupero morfologico prossimo al piano campagna grazie all’azione del deposito dei limi di frantoio. E’ inoltre confermata la compatibilità del rinverdimento Naturalistico già presente nell’ex cava Ghinelli; - Settore SE019: tipologia di recupero: Naturalistico a quote del piano campagna comprese fra 0,00 m e -2,00 m p.c., fatto salvo l’alternativa di allestimento a “bacino irriguo” come illustrato in via del tutto indicativa negli elaborati DUB16 e DUB17. - Settore SE020: tipologia di recupero prevalente: agro-bio-naturalistico fatto salvo l’alternativa di allestimento a “bacino irriguo” di parte del settore SE20 (siti 21a, 21b, 21c e 20) come illustrato in via del tutto indicativa negli elaborati DUB16 e DUB17 Un ampio settore a copertura naturalistica è inoltre previsto a nord del corso del Rio Brugnola, ricomprendendo anche le aree di cava Trinelli (sito id. 30b) e La Noce (sito id. 30a).
Art. 38. Termine dei lavori di sistemazione 1 Le operazioni di recupero delle aree non più soggette ad interventi estrattivi dovranno essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione, fatte salve le proroghe concesse in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i. Oltre tale termine il Comune avvierà le procedure amministrative previste nei confronti del soggetto inadempiente e avvalendosi dei depositi cauzionali stabiliti dalla convenzione stipulata con l'Esercente l'attività estrattiva. 2 La completezza e regolarità dei lavori di sistemazione del sito d'intervento verrà attestata dal Comune, sulla base di un'apposita istruttoria di collaudo, con un apposito certificato entro 90 gg. dalla presentazione di una richiesta in tal senso presentata dall'Esercente l'attività estrattiva; tale richiesta potrà essere avanzata anche per stati di avanzamento annuali giusto quanto previsto dal punto g) dell'art. 10 della convenzione-tipo regionale (Allegato A alla Del. Giunta Reg. n° 70/92).	Art. 38. Termine dei lavori di sistemazione 1 Le operazioni di recupero delle aree non più soggette ad interventi estrattivi dovranno essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione, fatte salve le proroghe concesse in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i e comunque nel rispetto del cronoprogramma di attuazione delle previsioni di ripristino di cui all’art. 6.2 co. 3bis approvato dal Comune di Casalgrande. Oltre tale termine il Comune avvierà le procedure amministrative previste nei confronti del soggetto inadempiente e avvalendosi dei depositi cauzionali stabiliti dalla convenzione stipulata con l'Esercente l'attività estrattiva. 2 La completezza e regolarità dei lavori di sistemazione del sito d'intervento verrà attestata dal Comune, sulla base di un'apposita istruttoria di collaudo, con un apposito certificato entro 90 gg. dalla presentazione di una richiesta in tal senso presentata dall'Esercente l'attività estrattiva; tale richiesta potrà essere avanzata anche per stati di avanzamento annuali giusto quanto previsto dal punto g) dell'art. 10 della convenzione-tipo regionale (Allegato A alla Del. Giunta Reg. n° 70/92). 3 Il Controllo di regolarità dei lavori di sistemazione del sito d’intervento e l’istruttoria di collaudo è affidata a personale qualificato ai sensi dell’art. 45 co.3 delle NTA del PAE. Nell’ambito delle procedure di collaudo dovrà essere verificata la compatibilità al progetto autorizzato delle morfologie, delle coperture vegetazionali e degli eventuali tracciati ciclo-pedonali realizzati in sito. 4 Da un punto di vista morfologico è ammessa una tolleranza	Art. 38. Termine dei lavori di sistemazione 1 Le operazioni di recupero delle aree non più soggette ad interventi estrattivi dovranno essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione, fatte salve le proroghe concesse in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i e comunque nel rispetto del cronoprogramma di attuazione delle previsioni di ripristino di cui all’art. 6.2 co. 3bis approvato dal Comune di Casalgrande. Oltre tale termine il Comune avvierà le procedure amministrative previste nei confronti del soggetto inadempiente e avvalendosi dei depositi cauzionali stabiliti dalla convenzione stipulata con l'Esercente l'attività estrattiva. 1 bis Su domanda motivata del titolare presentata almeno 90 (novanta) giorni prima rispetto la scadenza, è ammessa la proroga del termine dell’autorizzazione. Entro la data di validità dell’autorizzazione il Comune si esprime in merito al suo prolungamento, comunque mai superiore ad 1 anno, ovvero al diniego motivato dello stesso.

	massima di quota pari a 0,50 metri in considerazione dei possibili assestamenti del ritombamento, oltre la quale, sarà facoltà del Comune valutare la necessità di raggiungere la quota di progetto;	
	Art. 38bis Norme per concessione delle proroghe all'attività estrattiva e di recupero ambientale 1 La concessione della proroga all'attività estrattiva in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i. deve essere intesa come una condizione eccezionale, sia in riferimento alla realizzazione del recupero ambientale dell'area, sia a maggior ragione, per il completamento dell'attività di escavazione. Ciascuna singola proroga non potrà avere durata superiore ad 1 anno e verrà autorizzata con Delibera di Giunta Comunale, previo presentazione di apposita domanda debitamente motivata da parte dell'esercente la cava. 2 Dalla prima proroga all'attività estrattiva senza che sia stato completato il ripristino ambientale o l'escavazione dei volumi autorizzati, la concessione della stessa è subordinata alla proposta di realizzazione di opere compensative di interesse pubblico da realizzare per conto del Comune. Dette opere, saranno da valutarsi tramite un'intesa con il Comune. Sarà facoltà del Comune, in una fase successiva, definire tramite apposito atto, uno schema della citata quantificazione delle opere compensative in base alla situazione presente nelle cave, ovvero in base a criteri legati all'entità della mancata terminazione del ripristino o escavazione in cava.	Art. 38bis Norme per concessione delle proroghe all'attività estrattiva e di recupero ambientale 1 La concessione della proroga all'attività estrattiva è ammessa in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i. deve essere intesa come una condizione eccezionale, sia in riferimento alla realizzazione del recupero ambientale dell'area, sia a maggior ragione, per il completamento dell'attività di escavazione. Ciascuna singola proroga non potrà avere durata superiore ad 1 anno e verrà autorizzata con Delibera di Giunta Comunale, previa presentazione di apposita domanda debitamente motivata da parte dell'esercente la cava, secondo il procedimento di cui all'art. 38, co. 1bis. 2 Dalla prima proroga dell'Autorizzazione all'attività estrattiva senza che sia stato completato il ripristino ambientale o l'escavazione dei volumi autorizzati, la concessione della stessa è potrà essere subordinata alla proposta di realizzazione, previamente definita nell'ambito degli accordi di cui all'art. 24 della l.r. n. 7/2004, delle misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, dirette al miglioramento ambientale ed alla mitigazione degli effetti negativi eventualmente derivanti dal prolungarsi nel tempo delle attività estrattive, in modo ingiustificato, rispetto al cronoprogramma di attuazione di cui all'art. 6, co. 1ter delle presenti NTA di opere compensative di interesse pubblico da realizzare per conto del Comune. Dette opere, saranno da valutarsi tramite un'intesa con il Comune. Sarà facoltà del Comune, in una fase successiva, definire tramite apposito atto, uno schema della citata quantificazione delle opere compensative in base alla situazione presente nelle cave, ovvero in base a criteri legati all'entità della mancata terminazione del ripristino o escavazione in cava. 3. Il Comune definirà in modo definito e trasparente in contraddittorio con l'Esercente, in via preventiva, durante l'approvazione dell'accordo ai sensi dell'art. 24 l.r. n. 7/2004 s.m.i., per l'attuazione delle previsioni del Polo di PAE che diverrà operativo all'approvazione del PCA, i presumibili costi da destinare ad opere di compensazione della collettività interessata, mediante delibera di Giunta comunale. 4. Per realizzare tali opere potranno essere stipulati con i titolari delle autorizzazioni specifici accordi in sede di convenzione di cui all'art. 12 L.R. n. 17/91, con possibilità di prevedere anche la realizzazione diretta delle opere pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016. 5. Risultano esclusi da tale meccanismo di compensazione le ipotesi di maggiori tempistiche di conclusione dei lavori di sistemazione conseguenti all'innalzamento degli spessori di ricolma delle quote di recupero di -5,00 ÷ -7,00 m p.c. a 0,00 ÷ -2,00 m p.c., introdotto dal PAE var 2021, trattandosi di situazioni già consolidate

CAPO 4° VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI	CAPO 4° VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI	CAPO 4° VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI
Art. 45. Vigilanza e controlli 1 Ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n° 17/91 s.m.i., le funzioni di vigilanza e controllo in materia di attività estrattive spettano: - al Comune, in materia di applicazione delle disposizioni della stessa L.R. n° 17/91 s.m.i., di quelle contenute nel P.A.E., nonché di quelle dell'autorizzazione convenzionata; - alla Provincia, in materia di norme di polizia mineraria ai sensi del D.P.R. n° 128/59 s.m.i., in attuazione della delega regionale di cui all'art. 147, comma 1, punto b), della L.R. n° 3/99 s.m.i., ad eccezione di quelle elencate al punto successivo; - alla A.U.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro. 2 Precedentemente al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva, il Comune procederà alla nomina di un responsabile del procedimento (ai sensi dell'art. 4 della L. n° 241/1990 smi) il quale dovrà verificare in particolare i quantitativi estratti e la conformità dell'attività svolta rispetto ai contenuti di P.A.E.; in caso di riscontro di difformità o inadempienze da parte della Ditta esercente rispetto a quanto previsto dagli elaborati progettuali oggetto di autorizzazione, dalle presenti N.T.A. e dalla vigente legislazione regionale e nazionale, l'Amministrazione comunale provvederà alla denuncia presso l'Autorità competente e adotterà i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di attività estrattive al fine di ripristinare le regolari condizioni di esercizio. 3 Il Comune affiderà il controllo a personale qualificato (anche esterno) all'uopo incaricato e munito di apposito documento di riscontro; esso avrà libero accesso alla zona di attività estrattiva durante gli orari di lavoro, anche senza preavviso, allo scopo di compiere i controlli di sua competenza. 4 E' fatto obbligo all'Esercente l'attività estrattiva, e per lui al Direttore Responsabile, dare ogni chiarimento, informazione o notizia nonché di mettere a disposizione mezzi, personale, e quant'altro occorra per l'espletamento dei controlli. 5 La mancata osservanza della presente norma dà luogo ad una sanzione amministrativa nei termini previsti dall'art. 22 comma 4 della L.R. n° 17/91; in caso di reiterazione, il Sindaco può, in seguito a diffida (come dall'art. 17 della suddetta L.R.), pronunciare la decadenza dell'autorizzazione secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 1, punto c. 6 Le attività di vigilanza e controllo dovranno contemplare un esame in sito del materiale di ritombamento, mediante sondaggi meccanici a carotaggio continuo volti a individuare direttamente eventuali sostanze inquinanti presenti, siano esse liquide o solide. I sondaggi saranno poi allestiti a piezometri, di diametro sufficiente al campionamento dei fluidi a diverse profondità. Nel caso fossero rilevate sostanze inquinanti, occorrerà rapidamente valutare il rischio esistente e attivare tutte le	Art. 45. Vigilanza e controlli 1 Ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n° 17/91 s.m.i., le funzioni di vigilanza e controllo in materia di attività estrattive spettano: - al Comune, in materia di applicazione delle disposizioni della stessa L.R. n° 17/91 s.m.i., di quelle contenute nel P.A.E., nonché di quelle dell'autorizzazione convenzionata; - alla Provincia Al Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Reggio Emilia, in materia di norme di polizia mineraria ai sensi del D.P.R. n° 128/59 s.m.i., in attuazione della delega regionale di cui all'art. 147, comma 1, punto b), della L.R. n° 3/99 s.m.i. alla LR 13/2015, ad eccezione di quelle elencate al punto successivo; - alla A.U.S.L. ed all'A.R.P.A. E territorialmente competenti, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro. 2 Precedentemente al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva, il Comune procederà alla nomina di un responsabile del procedimento (ai sensi dell'art. 4 della L. n° 241/1990 smi) il quale dovrà verificare in particolare i quantitativi estratti e la conformità dell'attività svolta rispetto ai contenuti di P.A.E.; in caso di riscontro di difformità o inadempienze da parte della Ditta esercente rispetto a quanto previsto dagli elaborati progettuali oggetto di autorizzazione, dalle presenti N.T.A. e dalla vigente legislazione regionale e nazionale, l'Amministrazione comunale provvederà alla denuncia presso l'Autorità competente e adotterà i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di attività estrattive al fine di ripristinare le regolari condizioni di esercizio. 3 Il Comune affiderà il controllo a personale qualificato (anche esterno) all'uopo incaricato e munito di apposito documento di riscontro; esso avrà libero accesso alla zona di attività estrattiva durante gli orari di lavoro, anche senza preavviso, allo scopo di compiere i controlli di sua competenza. 4 E' fatto obbligo all'Esercente l'attività estrattiva, e per lui al Direttore Responsabile, dare ogni chiarimento, informazione o notizia nonché di mettere a disposizione mezzi, personale, e quant'altro occorra per l'espletamento dei controlli. 5 La mancata osservanza della presente norma dà luogo ad una sanzione amministrativa nei termini previsti dall'art. 22 comma 4 della L.R. n° 17/91; in caso di reiterazione, il Sindaco può, in seguito a diffida (come dall'art. 17 della suddetta L.R.), pronunciare la decadenza dell'autorizzazione secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 1, punto c. 6 Le attività di vigilanza e controllo dovranno contemplare, in fase di procedura di collaudo (di cui all'art. 38 della NTA del PAE) richiesto dai soggetti esercenti, un esame in sito del materiale di ritombamento mediante sondaggi meccanici a carotaggio continuo, volti a verificare la natura e la compatibilità ambientale del riporto (art.34 NTA di PAE), ovvero individuare direttamente eventuali sostanze inquinanti presenti, siano esse liquide o solide. Il numero dei sondaggi a carotaggio continuo (a carico dei soggetti esercenti) verrà definito in base all'estensione della cava, in ogni modo non inferiore a 3, e ciascuno sondaggio potrà essere spinto alla profondità di	Art. 45. Vigilanza e controlli 6 Qualora il monitoraggio delle acque sotterranee del piezometro a valle del sito estrattivo evidenzi, rispetto quello di monte, il superamento non estemporaneo dei limiti normativi, le attività di vigilanza e controllo dovranno potranno contemplare, in fase di procedura di collaudo (di cui all'art. 38 della NTA del PAE) richiesto dai soggetti esercenti, un esame in sito del materiale di ritombamento mediante sondaggi meccanici a carotaggio continuo, volti a verificare la natura e la compatibilità ambientale del riporto (art.34 NTA di PAE), ovvero individuare direttamente eventuali sostanze inquinanti presenti, siano esse liquide o solide. Il numero dei sondaggi a

procedure conseguenti, al fine della salvaguardia delle acque di falda.”. 7 le aree esterne a quelle definite dall’isocrona 365 giorni dovranno garantire l’esecuzione di un sondaggio/anno per la verifica, da parte degli enti competenti, della compatibilità del materiale di riempimento con le esigenze di salvaguardia nel tempo della qualità delle acque sotterranee; 8 Il Comune potrà effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dall'Esercente e potrà, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dei lavori all'interno della zona di attività estrattiva, richiedere rilievi ed indagini aggiuntive.	interesse come richiesto dal Comune in funzione del contesto di cava. I sondaggi profondi saranno potranno poi essere allestiti a piezometri, di diametro sufficiente al campionamento dei fluidi a diverse profondità. Nel caso fossero rilevate sostanze inquinanti, occorrerà rapidamente valutare il rischio esistente e attivare tutte le procedure conseguenti, al fine della salvaguardia delle acque di falda.”. Ulteriori sondaggi, potranno essere richiesti, con mezzo escavatore, per la caratterizzazione più superficiale e più estensiva dei riporti in cava. 7 le aree esterne a quelle definite dall’isocrona 365 giorni Nei siti contermini alle aree di tutela dei campi Pozzi di Casa Galliani e Salvaterra Sud, i controlli potranno prevedere anche l’esecuzione di campionature a spot sondaggio/anno del volume di ritombamento fino a quel momento concluso per la verifica, da parte degli enti competenti, della compatibilità del materiale di riempimento anche in relazione alle con le esigenze di salvaguardia nel tempo della qualità delle acque sotterranee; 7bis Il numero e l’ubicazione dei campioni di controllo del materiale di ritombamento di cui ai precedenti co. 6 e 7 è stabilita dell’autorità di controllo in funzione dell’evoluzione del cantiere e degli spessori di ricolma. Il campionamento dovrà svolgersi in contraddittorio con l’esercente dell’attività estrattiva. Il Campione sarà sottoposto a controllo analitico presso laboratorio accreditato per verificarne la rispondenza i limiti della colonna A della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i relativamente al seguente set minimo di analiti: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo Totale, Cromo VI, Amianto (presenza-assenza). 7 ter L’esercente, o per lui il Direttore Responsabile, deve mantenere a disposizione dell’organo di controllo la documentazione attestante la provenienza e le attestazioni analitiche dei materiali di ritombamento conferiti in cava ai fini del ripristino. 8 Il Comune potrà effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dall'Esercente e potrà, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dei lavori all'interno della zona di attività estrattiva, richiedere rilievi ed indagini aggiuntive. 9 In ogni cava con autorizzazione in corso, entro 8 mesi dall'adozione della Variante al Piano in oggetto, è fatto obbligo di realizzare un sistema di conteggio e identificazione dei camion, con contestuale trasmissione dei dati puntuali al Comune, in tempo reale, anche tramite piattaforma internet in condivisione. Qualora possibile in base alla tipologia di camion, è preferibile installare una pesa all'ingresso della stessa cava, per la misurazione delle quantità di materiali in uscita e in entrata, da comunicare al Comune con le modalità sopracitate 10 Durante la fase di istruttoria per l'autorizzazione di una cava, e comunque prima dell'autorizzazione, è necessaria la verifica in sito dei capisaldi topografici da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune, garantendo comunque la presenza di almeno 3 capisaldi come già richiesto in base all' ALLEGATO 3: CONTENUTI DEI PIANI DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE 11 al fine di garantire il monitoraggio della risorsa estrattiva, dovranno essere effettuati rilievi topografici dell'intera area di cava ogni 6 (sei) mesi, da parte dei tecnici abilitati individuati dal Comune, con restituzione delle valutazioni sulle volumetrie di scavo e riporto, come in sede di Relazione Annuale.	carotaggio continuo (a carico dei soggetti esercenti) verrà definito in base all'estensione della cava, in ogni modo non inferiore a 3, e ciascuno sondaggio potrà essere spinto alla profondità di interesse come richiesto dal Comune in funzione del contesto di cava. I sondaggi profondi saranno potranno poi essere allestiti a piezometri, di diametro sufficiente al campionamento dei fluidi a diverse profondità. Nel caso fossero rilevate sostanze inquinanti, occorrerà rapidamente valutare il rischio esistente e attivare tutte le procedure conseguenti, al fine della salvaguardia delle acque di falda.”. Ulteriori sondaggi, potranno essere richiesti, con mezzo escavatore, per la caratterizzazione più superficiale e più estensiva dei riporti in cava. 6 bis Le convenzioni di cui all’art. 12 della L.R. 17/91 possono stabilire che contestualmente l’attività di monitoraggio di cui al successivo co.11, l’esercente debba provvedere al campionamento, al più tramite l’ausilio di mezzo escavatore, del materiale terroso di ritombamento (art. 34NTA del PAE) progressivamente posato in opera al fine di verificarne la compatibilità ambientale. I parametri e le modalità rimangono quelli descritti al co. 7bis. I certificati analitici dell’attività di controllo dovranno essere trasmessi al Comune contestualmente alla relazione annuale. L’attestazione della massima profondità di scavo raggiunta progressivamente dall’attività estrattiva, risulterà da apposito rilievo topografico condotto su richiesta dell'Esercente in contraddittorio con il Comune di Casalgrande. Tale controllo costituisce collaudo del fondo cava 9 Specifici strumenti di controllo dei trasporti e degli accessi ai siti estrattivi, quali contamezzi oppure sistemi di pesatura, potranno essere prescritti nell’ambito delle singole convenzioni estrattive in considerazione di eventuali elementi di criticità e/o specifiche condizioni operative, e comunque limitatamente a quelle realtà aziendali che non dispongono già all’interno del comparto di Casalgrande di tali strumenti di monitoraggio. In ogni cava con autorizzazione in corso, entro 8 mesi dall'adozione della Variante al Piano in oggetto, è fatto obbligo di realizzare un sistema di conteggio e identificazione dei camion, con contestuale trasmissione dei dati puntuali al Comune, in tempo reale, anche tramite piattaforma internet in condivisione. Qualora possibile in base alla tipologia di camion, rimane preferibile il ricorso all’installazione di una pesa all'ingresso della cava, per la misurazione delle quantità di materiali in uscita e in entrata, da comunicare al Comune con le modalità sopracitate I risultati del monitoraggio saranno trasmessi al Comune nell’ambito della relazione annuale.
---	---	---



ESCAVAZIONE
E LAVORAZIONE
MATERIALI LAPIDEI

CALCESTRUZZI
PREMESCOLATI

NORMALI E LEGGERI

CONGLOMERATI
BITUMINOSI

LAVORI STRADALI
CONSEGNA CON
AUTOMEZZI PROPRI

T R A S M E S S A A M E Z Z O P E C

CALCESTRUZZI CORRADINI SPA

Via XXV Aprile, 70

42013 Salvaterra di Casalgrande (RE)

telefono 0522/62.03.45

telefax 0522/62.09.00

cas.post. n.18 - 42048 Rubiera (RE)

capitale sociale int. vers. € 10.140.000,00

reg.imp. RE 00674130356

R.E.A. N°:RE 149615 - MO 221623

codice fiscale/partita iva 00674130356

Prot n. 736/CAVE/FP

Salvaterra di Casalgrande lì, 15 Aprile 2022

Spett.le

Comune di Casalgrande

Piazza Martiri della Libertà, 1

42013 Casalgrande (RE)

- **Al Sindaco Geom. Giuseppe Daviddi**

- **Al Responsabile Settore Pianificazione Territoriale**

Arch. Giuliano Barbieri

- **al RUP Geol. Andrea Chierici**

e p.c. All' Assessore Ambiente Dott. Daniele Benassi

casalgrande@cert.provincia.re.it

e p.c. Regione Emilia Romagna

Servizio Valutazione Impatto e Promozione

Sostenibilità Ambientale

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

e p.c. Provincia di Reggio Emilia

Servizio Pianificazione Territoriale

provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

Oggetto: Variante al Piano delle Attività Estrattive P.A.E. in variante al P.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia e agli Strumenti Urbanistici Comunali – **osservazioni**.

La società **CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.** (p.i. 00674130356), con sede legale Casalgrande (RE) Via XXV Aprile n. 70, in persona del legale rappresentante Frascari Patrizia, quale impresa esercente attività estrattiva nel Comune di Casalgrande su terreni di proprietà e/o in disponibilità, proprietaria di due insediamenti produttivi in Comune di Casalgrande, autorizzati sin dagli anni sessanta, firmataria degli accordi di PCA relativi ai Poli nn. 18, 19 e 20 di PIAE (approvati con deliberazione C.C. di Casalgrande n. 16/2014),

vista

l'adozione della variante al vigente piano comunale delle attività estrattive P.A.E. del Comune di Casalgrande, in variante al piano infraregionale delle attività estrattive P.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia e conseguente variante di adeguamento al vigente piano strutturale comunale PSC e regolamento urbanistico edilizio RUE del Comune di Casalgrande, avvenuta con delibera C.C. n. 93 del 29/12/2021 (pubblicazione BURERT n. 40 del 16/2/2022), presenta le seguenti

OSSERVAZIONI

di carattere generale, programmatico e di carattere tecnico su diversi aspetti delle NTA della variante PAE 2021:

1. Oggetto dell'osservazione

DISPOSIZIONI DI RECUPERO MORFOLOGICO E VEGETAZIONALE

Modalità di sistemazione ai sensi dell'art. 31 NTA PAE var 2021 - *Criteri generali*

Osservazioni alla variante PAE 2021 adottata

Con la variante 2021 al PAE, il Comune di Casalgrande impone il recupero di tutti i siti di cava del Polo estrattivo a quote non inferiori a -2,00 m da p.c., compresi quelli destinati a ripristino di tipo naturalistico, prima ammessi a piano ribassato compreso fra -5,00 ÷ -7,00 m da p.c.

La suddetta variante si differenzia in modo sostanziale dagli indirizzi generali di ripristino di cui alle NTA tipo, che costituiscono parte integrante del PIAE della Provincia di Reggio Emilia (ex art. 13 NTA PIAE elab. P2) e che, in tema di quote di ricolma di ambiti da destinarsi ad usi differenti rispetto al recupero agricolo, tollerano morfologie di piano ribassato fino a -7 m da p.c. dove non sia prevedibile un rapido ripristino a causa della scarsa reperibilità di materiali idonei (art. 31 NTA tipo).

Posto che tra gli obiettivi di PIAE vi è anche quello che sia garantita una certa rapidità nelle sistemazioni dei vuoti estrattivi, nonché che sia garantita una certa uniformità di disciplina sul territorio provinciale, *“al fine di creare condizioni di omogenea tutela nonché di pari opportunità fra gli operatori economici del settore”*, non può non riconoscersi come la previsione di recupero a quote non inferiori a -2,00 m p.c. generalizzata sull'intero comparto estrattivo indipendentemente dalle destinazioni d'uso e dalle funzioni assegnate al singolo sito – prevista per il solo territorio del Comune di Casalgrande e richiedente tempi di sistemazione oggettivamente più lunghi –, risulti adottata in contrasto con i principi informativi di PIAE, in violazione di quanto disposto dall'art. 13.1 NTA PIAE ed in difformità, per tale aspetto, dai presupposti normativi legittimanti la tipologia di variante adottata.

La scelta ingiustificata del Comune di Casalgrande di estendere la suddetta sistemazione a tutti i siti di cava, pur risultando compatibile con le esigenze di connessione con il paesaggio circostante che devono guidare gli interventi di recupero, omette di considerare gli altri necessari aspetti, non solo di carattere ambientale-paesaggistico (tra i quali devono ricomprendersi anche gli aggiornamenti del quadro delle fasce fluviali delle aste del fiume Secchia e del torrente Tresinaro, recentemente adottati), che devono presiedere alle scelte delle tipologie di recupero.

Scelte che, come previsto dalla disciplina di riferimento, devono necessariamente tenere in debita considerazione gli interessi di tutti gli attori coinvolti, ovvero gli interessi della collettività, degli imprenditori e della stessa amministrazione comunale, che, tra gli obiettivi della variante, espressamente indica *“il miglioramento del sistema ambientale”*, nonché una *“ottimizzazione dei tempi e delle modalità per la realizzazione delle opere di sistemazione ambientale delle aree di cava”* (cfr. Del. C.C. n. 93 del 29/12/2021).

Il medesimo obiettivo è stato altresì ricordato dalla Regione Emilia Romagna tramite il *“Contributo regionale al documento preliminare del piano attività estrattive PAE del Comune di Casalgrande RE, con valore di variante specifica al piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE)”* di cui alla DGR. 2154 del 20/12/2021, in cui si sottolinea la necessità di addivenire a sistemazioni finali con tempi di realizzazione *“ragionevolmente brevi”*. Le tempistiche di ripristino, inoltre, risultano fra gli elementi che la stessa Regione indica per integrare la valutazione della sostenibilità delle scelte di pianificazione.

Fermo restando, oltretutto, che la scelta di ripristinare a quote prossime al piano di campagna non risulta essere l'unica paesaggisticamente più opportuna e conveniente, secondo quanto riconosciuto dalla Regione nell'ambito del *Manuale teorico pratico avente ad oggetto il recupero e la riqualificazione ambientale delle cave in Emilia Romagna*: da un lato, infatti, la relazione con il paesaggio circostante può essere ottenuta, non solo attraverso un *“raccordo”*, ma anche attraverso una *“contrapposizione”*, consentendo così un arricchimento del paesaggio circostante con la previsione di elementi morfologici ed ambiti ecologici totalmente diversi; dall'altro, poi, la corretta pianificazione degli obiettivi di ripristino e degli strumenti per il loro perseguimento non può prescindere dalla considerazione dei tempi di ripristino, dovendosi escludere scelte troppo impegnative e comunque riducendo al massimo i tempi di realizzazione dei ripristini (cfr. *Manuale*, cap. 4.9.2).

Richiesta di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato

a) Si propone di reintrodurre nel PAE var 2021 gli indirizzi generali di PIAE, ammettendo piani campagna di recupero compresi fra -5 m e -7 m p.c. per quei siti destinati a recupero Naturalistico. La proposta consente il reintegro di condizioni maggiormente in linea con il presupposto di tempistiche di realizzazione delle sistemazioni finali *“ragionevolmente brevi”* espresso da RER nel contributo di cui alla DGR 2154 del 20/12/2021.

Si richiede pertanto di ripristinare all'interno delle NTA di PAE var 2021 l'apparato normativo stralciato, ristabilendo le specifiche morfologiche proprie del ritombamento a piano campagna ribassato fra -5,00 ÷ -7,00 m da p.c., compresa l'esplicitazione della geometria delle scarpate di raccordo.

Nello specifico si propone la modifica ai seguenti articoli delle NTA di PAE var 2021 come da elaborato specifico allegato 1:

- Art. 23 co.9 - osservazione: reintroduzione delle precedenti specifiche di ritombamento per sistemazioni a piano ribassato compreso fra -5,00 ÷ -7,00 m p.c., confermando la pendenza mai superiore a 15° come già introdotto dallo strumento di PAE var 2021 adottato.
- Art. 31 co.3, lett. d) e lett. e) – osservazione: reintroduzione degli indirizzi generali della morfologia di recupero di PIAE, con l’aggiunta delle specifiche morfologiche delle scarpate di raccordo, confermate con pendenza mai superiore a 15° come già introdotto dallo strumento di PAE var 2021 adottato.
- Art. 35 co.1 – osservazione: Considerate le osservazioni emerse in riferimento a destinazioni e quote di ripristino, si propone di impostare l’art. 35 secondo un profilo maggiormente generale demandando, ai sensi dell’art. 31 delle stesse NTA, le informazioni sito specifiche (quote e destinazione di recupero) alle schede di progetto di ciascun sito.

Si propone altresì la modifica delle schede di progetto - sezione “Dati Progettuali” – “Destinazione finale e quota di ripristino morfologica”, nonché ogni altro riferimento diversamente contenuto negli elaborati del PAEvar2021, al fine di recepire le seguenti specifiche:

- *Siti id. 6a, 6b, 7a → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.*
- *Siti 16a → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.*
- *Sito 30a → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.*

b) Si propone inoltre di modificare le definizioni delle tipologie di recupero di cui all’art. 31 co.2bis in modo da renderle maggiormente rispondenti alle “Linee Guida per la qualità dei ripristini conseguenti alle attività estrattive”. A tale proposito il recupero naturalistico, così come altresì rappresentato nelle cartografie di PAE, è inteso come “realizzazione di boschi planiziali sia mesofili che meso-igrofilo, con arbusteti e macchie boschive, prati-radure”. Si propongono le seguenti modifiche, come da elaborato allegato 1:

Art. 31, co 2bis – Sono definite le seguenti tipologie di recupero:

Recupero Naturalistico = recupero a carattere forestale con piantumazioni arboree arbustive intervallate da radure (con le caratteristiche come definite nel successivo art. 36)

Recupero Agrobionaturalistico = recupero prevalentemente a destinazione agricola affiancato a superfici dai caratteri di recupero naturalistico (con caratteristiche come definite nel successivo art. 36)

Motivazioni e considerazioni a supporto delle richieste di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato

A sostegno delle osservazioni formulate al PAE var 2021 adottato, nonché alle richieste di modifica proposte, si portano all’attenzione dell’Amministrazione i seguenti aspetti:

- Incremento delle tempistiche di recupero

Come noto, i tempi per il completamento della sistemazione della cava dipendono fortemente dallo spessore di ricolma richiesto e dalla capacità del mercato locale di rendere disponibili gli importanti quantitativi di terre e rocce da scavo richiesti dalle disposizioni di PAE.

A tale proposito si sottolinea la peculiarità della realtà di Casalgrande, e più in generale del territorio del locale distretto ceramico, di non riuscire ad immettere sul mercato sufficienti quantitativi di cosiddette “terre e rocce da scavo” in regime di DPR 120/2017, qualitativamente idonee al riutilizzo per ripristini ambientali di cava; pur ricorrendo anche all’utilizzo dei limi palabili di ripascimento dei bacini di decantazione a servizio dei frantoi, gli importanti interventi di sistemazione morfologica richiesti già dalla pianificazione vigente risultano, allo stato attuale, difficilmente fattibili nei tempi di validità delle singole autorizzazioni estrattive.

Il passaggio dalle quote previgenti di -7 m da p.c. alle maggiori altezze di ricolma di -2 da p.c. implicherebbe un incremento di circa il 35% dei volumi di materiali terrosi da ingressare, con conseguente inevitabile ripercussione significativa sul cronoprogramma di recupero delle aree del polo.

I materiali terrosi da utilizzarsi a ricolma dei vuoti di cava ad oggi risultano sostanzialmente da conferimenti in regime di terre e rocce da scavo DPR 120/2017, nel rispetto degli standard qualitativi di cui alla colonna A della Tab. 1 dell’allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

A tale proposito, è altresì importante sottolineare come la disciplina che regola le tipologie di materiali idonei al recupero delle cave negli anni abbia subito notevoli evoluzioni, sempre a carattere maggiormente restrittivo. Pertanto, risulta fondato il rischio che l'insorgenza di nuovi ulteriori vincoli, sia qualitativi sia analitici, possa aggravare ulteriormente la difficoltà nel reperimento dei materiali terrosi idonei e, conseguentemente, i tempi di recupero delle cave, in contrasto con gli obiettivi sottesi all'adozione della variante PAE 2021.

- Considerazioni ambientali-paesaggistiche

Un maggior spessore di ricolma, anche ove il PIAE ammette il piano ribassato fino a -7 m da p.c., non trova supporto in esigenze di tutela ambientale: per il ripristino delle originarie condizioni di protezione dell'acquifero sottostante sarebbe infatti sufficiente posare sul fondo di cava uno spessore di ricoprimento pari a quello del cappellaccio superficiale rimosso all'atto dello scavo (spessore di cappellaccio medio nel polo di ca. 1 m).

Ogni ulteriore altezza di ritombamento comporta una variazione ai regimi idrologici, riducendo la capacità di infiltrazione e di percolazione delle acque in profondità e quindi la capacità di ricarica della falda.

La necessità di dover ricorrere a maggiori conferimenti di materiale terroso provenienti da cantieri esterni costituisce inoltre fattore di incremento dell'incidenza del traffico pesante indotto.

Volendo inoltre soffermarsi sugli aspetti paesaggistici, è comunque importante sottolineare che, considerata anche la dimensione dei siti di cava interessati, la percezione di una morfologia di piano ribassato variabile da -5,00 ÷ -7,00 m da p.c. – caratterizzata da scarpate di raccordo sagomate secondo la cosiddetta “corda molla” – in realtà costituisca un aspetto residuo dell'attività estrattiva pregressa del tutto marginale.

Grazie anche al recupero naturalistico, poi, la piantumazione forestale del fondo e delle scarpate di ripristino costituisce un ulteriore elemento valido di mitigazione della geometria di piano ribassato. Tali considerazioni sono testimoniate dagli eccellenti contesti naturali ed agricoli ricreati a piano ribassato (quote di fondo cava di ca. -10 m da p.c., addirittura inferiori ai limiti di Casalgrande) all'interno di ex cave di Poli estrattivi in destra del Fiume Secchia.

- Considerazioni in merito alle recenti disposizioni di PAI

La recente variante alla delimitazione delle fasce di esondazione di PAI adottata con DS n. 316 del 3 agosto 2021 inserisce una buona parte del comparto estrattivo all'interno della cosiddetta Fascia B di progetto, attribuendo ai vuoti di cava una potenziale funzione nella prevenzione del rischio idraulico.

Fatto salvo quei siti di cava che alla data di adozione della variante del PAI si presentavano già definitivamente ripristinati o comunque caratterizzati da quote e/o tipologie di ricolma non più compatibili alla funzione, deve rilevarsi che all'interno del comparto estrattivo esistono aree estrattive in corso di esercizio, di prossima attivazione o comunque ad oggi morfologicamente a piano ribassato potenzialmente idonee a soddisfare le esigenze di pianificazione del PAI sovraordinato.

L'innalzamento del piano di ripristino disposto con PAE var 2021 è di fatto aspetto contraddittorio rispetto agli obiettivi sottesi dalla variante alle fasce di PAI.

*

Siffatti elementi, ove adeguatamente considerati, mettono in evidenza le criticità dell'impostazione assunta dal Comune di Casalgrande in sede di variante ed oggetto della presente osservazione.

Risulta infatti ragionevole ritenere che la variante adottata, introducendo difformità sostanziali rispetto agli indirizzi generali di PIAE, sia non conforme alla procedura di variante posta in essere, oltre che irragionevole ed incoerente rispetto agli obiettivi ed alle finalità generali che devono presiedere all'attività di pianificazione.

Per le ragioni anzidette, risulta altresì inevitabile sollevare dubbi in ordine all'oggettiva fattibilità, nonché motivate perplessità, rispetto alla ingiustificata scelta del Comune di Casalgrande di voler estendere la sistemazione a maggiori altezze di ricolma a tutto il polo, applicandola anche a quei siti proposti a destinazione naturalistica dove invece sarebbe ammesso il piano ribassato.

Fatto salvo, infatti, quei siti di cava dove la ricolma a piano campagna potrebbe essere conseguita tramite il pompaggio e la decantazione dei limi di lavaggio delle ghiaie lavorate al frantoio, imporre maggiori sforzi

di sistemazione ed un aumento delle tempistiche di ripristino, ove non necessario anche in ragione di una destinazione di recupero diversa da quella agricola, risulta lontana dalle finalità generali di perseguimento dello sviluppo ambientalmente sostenibile che devono guidare, come noto, l'attività di pianificazione. Finalità di perseguimento dello sviluppo sostenibile che, peraltro, sono state inserite tra gli indirizzi generali di governo del territorio e nelle linee programmatiche di mandato del Sindaco del Comune di Casalgrande (cfr. Del. C.C. n. 93/2021).

2. Oggetto dell'osservazione

DISPOSIZIONI DI RECUPERO MORFOLOGICO E VEGETAZIONALE

Mantenimento delle previsioni e disposizioni di recupero morfologico previgenti per i siti già autorizzati ai sensi del PAE 2011

Osservazioni alla variante PAE 2021 adottata

All'interno del comparto estrattivo sussistono siti regolarmente autorizzati ed in corso di esercizio ai sensi del PAE 2011, per i quali le disposizioni di recupero sancite dalla pianificazione vigente e conseguentemente il progetto di riassetto morfologico approvato prevedono quote di ricolma a piano ribassato $-5,00 \div -7,00$ m p.c.

In questi contesti consolidati (per cui i soggetti cavitatori hanno già corrisposto gli oneri compensativi, cfr. del. C.C. n. 16/2014 di approvazione dei PCA di iniziativa privata), l'eventuale introduzione del drastico e sostanziale mutamento degli obiettivi di sistemazione morfologica, di cui all'osservazione n. 1, verso forme di recupero decisamente più impegnative, sotto il profilo tecnico-operativo, quello economico e temporale – allungandosi notevolmente, come detto, le tempistiche realizzative –, risulterebbe contrario ai principi generali dell'ordinamento posti a presidio del legittimo affidamento e delle posizioni soggettive dei soggetti interessati.

Richiesta di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato

Fatto salvo l'osservazione n. 1, qualora la stessa non venisse pienamente accettata, confermandosi quindi l'intenzione dell'Amministrazione di innalzare il piano di ripristino morfologico fino a quote non inferiori a -2 m da p.c. anche in presenza di una destinazione a recupero Naturalistico, si richiede di:

- a) *Escludere esplicitamente dall'obbligo di innalzamento dello spessore di ricolma i siti di cava che alla data di adozione della variante 2021 di PAE si presentano già autorizzati ai sensi del PAE2011, con convenzione estrattiva in corso di validità.*

Si fa principalmente riferimento al sito di Cava Valentini (id. 16a) del settore estrattivo SE019 che si presenta pienamente attivato ed autorizzato per l'intera volumetria utile assegnata.

Si propone quindi la modifica delle schede di progetto - sezione "Dati Progettuali" – "Destinazione finale e quota di ripristino morfologica", nonché ogni altro riferimento diversamente contenuto negli elaborati del PAEvar2021, tra cui l'art. 35 comma 1 delle NTA con eliminazione, nel settore SE019, della descrizione "a quote del piano campagna fra $0,00$ m e $-2,00$ m p.c.", al fine di confermare le seguenti specifiche:

- *Siti 16a → Naturalistico $-5,00 \div -7,00$ m p.c.*

Motivazioni e considerazioni a supporto delle richieste di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato

L'eventuale introduzione della modifica morfologica oggetto dell'osservazione n. 1 anche alle attività estrattive già autorizzate rappresenterebbe un fattore di perturbazione non di poco conto, sia sotto il profilo operativo (in termini di cronoprogramma), sia sotto il profilo economico (in termini di *business-plan* e di analisi di bilancio che, a suo tempo, hanno sotteso l'avvio della specifica realtà di cava), che rischierebbe di mettere in crisi l'ordinato sviluppo delle attività estrattive, con conseguente pregiudizio degli indirizzi e dei criteri di massima previsti dalla stessa attività di pianificazione, volti a rendere compatibili le esigenze economiche con quelle di fabbisogno di inerti e di tutela ambientale.

Oltre ad un'importante revisione dei piani aziendali, una variazione così sostanziale nella morfologia

di sistemazione, e conseguentemente degli aspetti di impatto ambientale correlati, imporrebbe sicuramente a carico degli esercenti una ingiustificata ed onerosa attivazione di nuove procedure abilitative, compresa la revisione delle Valutazioni di Impatto ambientale che hanno preceduto il rilascio delle singole autorizzazioni estrattive, oltre all'istruttoria di un nuovo progetto, sottoponendo così i soggetti cavaatori ad ulteriori ed ingiustificati oneri aggiuntivi.

3. Oggetto dell'osservazione

Recepimento dell'obiettivo n. III.10 dell'Atto di Accordo ad oggetto "ATTO DI ACCORDO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.A.E) COMUNALE, IN VARIANTE AL VIGENTE PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.IA.E) DI REGGIO EMILIA E AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI" approvato dalla Giunta Comunale con DGC n. 47 del 08/04/2021

Osservazioni alla variante PAE 2021 adottata

Con Accordo stipulato fra l'Amministrazione Comunale di Casalgrande e gli esercenti l'Attiva estrattiva Emiliana Conglomerati S.p.a. e Calcestruzzi Corradini S.p.a., approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.47 dell'08/04/2021, le parti dividevano reciproci obiettivi, impegnandosi ad agire in buona fede, con correttezza, diligenza e spirito di collaborazione in funzione del loro perseguimento.

Tra i suddetti obiettivi si richiama quanto previsto al punto III.10, finalizzato a perseguire un rapido ripristino dei vuoti di cava e volto ad implementare e migliorare le disposizioni PAE vigenti in merito (art. 31 co.3 pt.4 delle NTA di PAE2011), approvate in recepimento degli indirizzi generali di PIAE (art. 31 NTA tipo del PIAE – elaborato P2).

Tra gli obiettivi della variante, infatti, vi è quello di *"portare fin da subito al ripristino ambientale di zone di cava esistenti in fregio al Fiume Secchia, inattive da anni, riconfermate all'interno della pianificazione estrattiva"*, oltre a *"ridurre le tempistiche di sistemazione delle cave in attività"* (cfr. Del. C.C. n. 93/2021, di adozione della variante).

In base a quanto previsto dal punto III.10 dell'Atto di accordo:

"nel perseguimento dell'obiettivo della ottimizzazione dei tempi di realizzazione e conclusione degli interventi di sistemazione ambientale, prodromo necessario al ripristino dell'utilizzo agricolo delle aree interessate, in conformità a quanto si è prefigurato per i contenuti della variante al PAE nel corso dell'incontro tenutosi in data 17 giugno 2020, Calcestruzzi Corradini ha proposto, per due ambiti di cava (la "Cava Stalloni", per la quale è previsto un approfondimento della quota di escavazione nonché un ampliamento dell'area di cava, e la "Cava La Noce"), l'introduzione della possibilità di effettuare il ripristino con modalità tra loro alternative: (i) in via prioritaria un ripristino di tipo "naturalistico" attestato a quote variabili da -7 m (meno sette metri) a -5 m (meno cinque metri) rispetto al piano di campagna, così modificando la attualmente prevista destinazione agro-bio-naturalistica; (ii) nel caso in cui le esigenze impiantistiche e la continuità produttiva del cantiere "Salvaterra" determinassero la necessità di destinare la "Cava Stalloni" a sito destinato a ricevere le "torbide" derivanti dal lavaggio della ghiaia, sarà possibile optare per un ripristino del sito a piano di campagna tramite la decantazione dei limi e la successiva sistemazione agro-bio-naturalistica; .. (omissis)".

L'Amministrazione comunale, pur avendo condiviso il suddetto obiettivo ed accettato integralmente il contenuto dell'accordo, ha disatteso l'impegno assunto.

L'obiettivo di cui al punto III.10, infatti, non è stato inserito negli elaborati di adozione che costituiscono variante al piano, senza l'indicazione di alcuna ragione a supporto, pur trattandosi di un obiettivo coerente con le finalità di adozione della variante (cfr. Del. C.C. n. 93/2021).

L'omissione dell'obiettivo sopra indicato, oltre ad essere in contrasto con le norme che presiedono l'adempimento delle obbligazioni ed il rispetto dei principi di buona fede, risulta oltretutto particolarmente lesivo per la società scrivente ove letto in combinazione con la nuova disciplina dei recuperi, oggetto dell'osservazione n. 1.

Il PAE 2011 vigente ed il conseguente PCA 2014 prevedono per i siti di Cava Stalloni e Stalloni ampliamento (id. 6a, 7a) nonché in Cava La Noce (sito id. 30a) una destinazione di recupero Agro-Bio Naturalistica con relativa sistemazione morfologica a piano debolmente ribassato 0 ÷ -2 m p.c.

Nel pieno spirito delle logiche di indirizzo del PIAE, la proposta di cui all'obiettivo III.10 era quella di far valere anche sui siti n.6a, 6b, 7a e 30a di PAE i presupposti per una sistemazione a piano ribassato che ne riducesse le tempistiche di realizzazione. A fronte di un maggior sforzo per la realizzazione delle piantumazioni forestali nonché dei più gravosi impegni economici legati al mantenimento ed alle cure colturali necessarie, la proposta della Ditta era quella di destinare i citati siti a funzione Naturalistica, con sistemazione morfologica con quota di ritombamento a -5 m p.c.

Il PAE var 2021 acquisisce la proposta del mutamento della destinazione d'uso a Naturalistico (destinazione che come ricordato all'Osservazione n. 1 tollererebbe una sistemazione morfologica di piano ribassato compresa fra -5 e -7 m p.c.), confermando però la morfologia di PAE 2011 con recupero a quote ricomprese fra 0 ÷ -2 m p.c.

Risultano così snaturati e vanificati tutti i presupposti e gli obiettivi condivisi con la sottoscrizione dell'accordo, ponendo altresì a carico dei soggetti cavatori ulteriori ed ingiustificati oneri aggiuntivi, non pienamente quantificati, per la realizzazione e la successiva manutenzione vegetazionale delle piantumazioni forestali, pur avendo i medesimi, lo si ricorda, già ampiamente adempiuto all'obbligazione, assunta nei confronti del Comune, di corresponsione degli oneri compensativi inerenti tutti i volumi pianificati da PIAE e dal PAE, compresi gli approfondimenti (volumi in buona parte ancora da scavare e facenti capo ai tre citati poli, cfr. del C.C. n. 16/2014 di approvazione dei PCA di iniziativa privata).

Richiesta di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato

1. Recepimento dell'obiettivo III.10 dell'accordo approvato con delibera di giunta n. 47 del 08/04/2021, portando il recupero morfologico dei siti di Cava Stalloni (sito id. 6a, 6b, 7a) e di Cava La Noce (sito id. 30a) a quote ribassate -5,00 ÷ -7 m p.c. a fronte di un maggior sforzo in termine di piantumazione forestale finalizzata a ricreare una destinazione a Naturalistico.

Si propone conseguentemente la modifica delle schede di progetto - sezione "Dati Progettuali" – "Destinazione finale e quota di ripristino morfologica", nonché ogni altro riferimento diversamente contenuto negli elaborati del PAEvar2021, al fine di recepire le seguenti specifiche:

- Siti id. 6a, 6b, 7a → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.
- Sito 30a → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.

2. A completo adempimento dell'obiettivo III.10 dell'accordo approvato con delibera di giunta n. 47 del 08/04/2021, si richiede altresì l'introduzione della seguente disposizione specifica nelle schede di Progetto dei siti 6a e 7a:

"qualora esigenze impiantistiche e la continuità produttiva del cantiere "Salvaterra" determinassero la necessità di destinare il sito di "Cava Stalloni" a ricevere le "torbide" derivanti dal lavaggio della ghiaia, sarà possibile optare per un ripristino del sito a quote prossime al piano di campagna (0,00 m ÷ -2,00 m p.c.) tramite la decantazione dei limi, quindi con la successiva sistemazione agro-bio-naturalistica"

In subordine

Qualora la volontà dell'Amministrazione rimanesse quella di non condividere gli obiettivi esplicitati al punto n. III.10 del documento di Accordo approvato dalla Giunta Comunale con DGC n. 47 del 08/04/2021, si richiede di:

- a) *Eliminare dal documento di variante le modifiche proposte agli indirizzi di recupero dei siti 6a, 7a e 30a, stralciando di fatto la previsione di copertura naturalistica di PAE var 2021 e ristabilendo la destinazione Agro-Bio Naturalistica originaria, quale mera riconferma degli aspetti di pianificazione previgenti di PAE 2011/PCA2014.*

Si propone inoltre la modifica delle schede di progetto - sezione "Dati Progettuali" – "Destinazione finale e quota di ripristino morfologica", nonché ogni altro riferimento diversamente contenuto negli elaborati del PAEvar2021, al fine di confermare le seguenti specifiche:

- Siti id. 6a e 7a → Agro-Bio Naturalistico 0,00 ÷ -2,00 m p.c.
- Siti 30a → Agro-Bio Naturalistico 0,00 ÷ -2,00 m p.c.

Motivazioni e considerazioni a supporto delle richieste di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato L'inserimento dell'obiettivo condiviso di cui al punto III.10 dell'accordo renderebbe effettivamente realizzabile quanto dichiarato tra le stesse finalità della variante indicate dalla delibera di adozione, nonché quanto auspicato dalla Regione nell'ambito del proprio contributo espresso nella DGR 2154 del 20/12/2021, circa il celere recupero dei siti estrattivi. E' opportuno rimarcare come il PAE var 2021 sancisca il passaggio da ZeE a ZR di Cava La Noce, imponendo pertanto obblighi di ripristino. In relazione alla sussistenza di quantitativi residui di pianificazione, le citate cave assumeranno la natura di siti "cedenti" delle volumetrie estrattive, che potranno essere portate a ripristino in tempi rapidi, come auspicato dalla Regione nel proprio contributo. In considerazione dell'attuale morfologia dei vuoti e del grado di recupero già realizzato, la proposta consentirebbe di addivenire ad un rapido collaudo dei siti 6b (Porzione di Cava Stalloni interna all'area di tutela del campo pozzi) e 30a (Cava La Noce). Allo stato attuale tali aree presentano uno spessore di ricolma già mediamente prossimo alle quote di -5 m da p.c. originario. Fatto salvo gli ultimi adempimenti di rimodellamento delle scarpate e di preparazione del suolo di coltura, la Ditta Calcestruzzi Corradini S.p.a. sarebbe pronta ad intraprendere le piantumazioni arboree ed arbustive già nella prima stagione autunnale utile, con recupero in tempi rapidi dei siti di cava. Diversamente opinando, oltre ad essere violati i principi di affidamento e buona fede posti alla base dell'atto di accordo, risulterebbero altresì e più gravemente svilite le finalità, sottese all'adozione della variante, di riduzione delle tempistiche di ripristino. Si sottolinea altresì come il Progetto Unitario di recupero del comparto estrattivo di Casalgrande pianifichi a destinazione Agricola sia il SE018N che il SE020 all'interno dei quali sono ubicati i siti citati. In assenza di un mutamento delle quote di ritombamento, non sussistono quindi particolari esigenze di recupero sovraordinate tali da necessitare una completa piantumazione forestale, con conseguente variante alle destinazioni finali dei siti 6a, 7a e 30a, che invece dovrebbero rimanere a servizio del comparto agricolo rurale. In presenza di disposizioni di recupero morfologico prossimo al piano campagna originario, infatti, l'ambito agricolo costituisce la destinazione maggiormente vicina all'obiettivo di pieno e completo ripristino dell'uso del suolo e dello stato originale dei luoghi.
--

4. Oggetto dell'osservazione DISPOSIZIONI RELATIVE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE Modifica all'impostazione della disciplina delle proroghe: Art. 38 – Termine dei lavori di sistemazione Art. 38bis – Norme per la concessione delle proroghe all'attività estrattiva e di recupero ambientale Art. 49 – Oneri di Mitigazione Ambientale
Osservazioni alla variante PAE 2021 adottata La proroga del termine della durata dell'autorizzazione alle attività estrattive è ipotesi legislativamente prevista dalla L.R. n. 17/1991 che non può dunque essere considerata "condizione eccezionale", come erroneamente si prevede nell'adottato art. 38bis NTA var PAE 2021, soprattutto laddove si consideri il contesto delle attività estrattive del Comune di Casalgrande (già indicate nell'Osservazione n. 1). La variante di PAE adottata introduce un meccanismo di concessione di proroga alle attività estrattive e di recupero ambientale privo di adeguata e specifica copertura normativa, oltre che contrario ai principi generali dell'ordinamento. Attraverso una disposizione generica, contraria ai principi del corretto agire amministrativo, si prevede che la concessione di una seconda proroga all'attività estrattiva sia subordinata alla proposta di

realizzazione di opere compensative di interesse pubblico la cui valutazione è rimessa di volta in volta alla discrezionalità dell'Amministrazione comunale.

La previsione dell'onerosità di una eventuale seconda proroga risulta priva della necessaria predeterminazione dei termini e delle modalità della "contropartita" che ciascun privato dovrà assicurare all'Amministrazione in cambio della proroga all'attività, in violazione dell'intrinseca ed imprescindibile esigenza di garantire la *par condicio* tra i cavaatori.

La disposizione, inoltre, non indica le modalità di richiesta e le tempistiche di rilascio delle proroghe, omettendo dunque aspetti che risultano invece imprescindibili al fine di evitare condizioni transitorie di *vacatio* autorizzativa che possano causare interruzioni nel prosieguo dell'operatività del cantiere e quindi ulteriori ritardi nell'avanzamento dei lavori di sistemazione.

Pur riconoscendo la necessità di prevedere un meccanismo di proroga alle attività estrattive e di recupero ambientale ripetibile per più di una volta, in considerazione delle obiettive ragioni già ampiamente specificate nell'ambito della Osservazione n.1 – per cui le attività estrattive del Comune di Casalgrande si contraddistinguono per elevati volumi di ricolma necessari e per un mercato locale difficilmente in grado di reperire e rendere disponibili i quantitativi di materiali terrosi nei tempi di validità dell'autorizzazione estrattiva –, **risulta tuttavia illegittimo trasformarlo**, come disposto nell'art. 38bis NTA var PAE 2021, **in un incondizionato, automatico ed incerto motivo di compensazione onerosa, legato peraltro esclusivamente ad un profilo temporale**, al di fuori delle legittime logiche di compensazione per l'utilizzo della risorsa.

Ciò deve considerarsi a maggior ragione rilevante laddove si consideri, per le ragioni già formulate nell'ambito dell'Osservazione n. 1, l'oggettiva ed inevitabile durata delle tempistiche di realizzazione del recupero ambientale.

Pertanto, qualora l'Amministrazione non accettasse l'Osservazione n.1, procedendo di fatto a portare il piano di ripristino morfologico di tutto il comparto estrattivo a quote non inferiori a -2 m da p.c., si propone ragionevolmente di escludere esplicitamente dal regime di compensazione onerosa le eventuali proroghe correlate ai maggiori interventi di ritombamento introdotti dallo stesso PAE var 2021, come riportato al comma 5 della revisione normativa all'art. 38bis (di cui *infra*).

A tale proposito, emergono evidenti profili di disaccordo tra l'inserimento di tale previsione con il concetto e la *ratio* stessa della variante adottata, che ha portato alla introduzione, peraltro secondo una logica condivisibile ai fini dell'ordinato svolgimento delle attività estrattive, del "Cronoprogramma di attuazione delle previsioni di PAE", previsto dall'art. 6 delle NTA di PAE var 2021, da intendersi quale "(cit. art. 6 co.1ter) *referimento per le tempistiche di esaurimento delle previsioni estrattive ed integrale sistemazione morfologica e vegetazionale ..(omissis).. a far data dall'autorizzazione estrattiva...*".

Il citato cronoprogramma, che emergerà dalla condivisione delle strategie e dagli impegni con l'Amministrazione Comunale nell'ambito degli accordi di PCA, è infatti assunto come elemento di riferimento sia per il rilascio delle autorizzazioni estrattive e dei vari stralci attuativi pervisti dal progetto di sistemazione (art. 6.2 co. 1bis), sia per la regolarità ovvero l'inadempienza rispetto gli impegni assunti verso le tempistiche di recupero (art. 6 co.2). In tale ambito, dunque, con riferimento alla logica delle tempistiche di cronoprogramma e comunque proporzionalmente all'entità delle opere di sistemazione residuali rispetto alla fine lavori, troverebbero logica collocazione le eventuali ragioni ambientali – peraltro non adeguatamente motivate – sottese all'introduzione dell'art. 38bis NTA var PAE 2021.

Al di fuori, poi, dei limiti previsti dall'art. 12 della L.R. n. 17/1991, risulta essere l'art. 49 delle NTA del PAE 2011, riproposto anche nelle NTA var PAE 2021: si ritiene infatti ampiamente superato il contenuto del suddetto articolo, nei suoi presupposti, che sottendono la previsione di ulteriori oneri – non previamente determinati – di mitigazione ambientale per l'attività estrattiva.

Estremamente generico e dunque non conforme alle esigenze di *par condicio* tra i cavaatori risulta inoltre essere l'ultimo paragrafo dell'art. 49, co. 4, che prevederebbe la possibilità di richiedere "ulteriori accordi", non meglio precisati, a seguito della ripermetrazione degli impianti di lavorazione.

Richiesta di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato

Si propone di eliminare la formulazione dell'art. 49 e dell'art. 38bis, meglio specificando le modalità di richiesta e le tempistiche di rilascio delle proroghe, inserendo il comma 1bis, come meglio specificato in allegato 1.

Laddove si intendesse mantenere la possibilità da parte dell'Amministrazione comunale di prevedere misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, dirette al miglioramento ambientale e alla mitigazione degli effetti negativi eventualmente riconducibili al prolungarsi in modo ingiustificato delle attività estrattive, si propone di:

- eliminare l'art. 49
- modificare l'art. 38, inserendo il co. 1bis (come specificato in allegato 1)
- modificare l'art. 38bis, come segue e come indicato nell'allegato 1:

"1. La concessione della proroga all'attività estrattiva è ammessa in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n. 17/91 s.m.i. Ciascuna singola proroga non potrà avere durata superiore ad 1 anno e verrà autorizzata con Delibera di Giunta Comunale, previa presentazione di apposita domanda debitamente motivata da parte dell'esercente, secondo il procedimento di cui all'art. 38, co. 1bis.

2. Dalla prima proroga dell'autorizzazione senza che sia stato completato il ripristino ambientale, la concessione della stessa potrà essere subordinata alla realizzazione, previamente definita nell'ambito degli accordi di cui all'art. 24 della l.r. n. 7/2004, delle misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, dirette al miglioramento ambientale ed alla mitigazione degli effetti negativi eventualmente derivanti dal prolungarsi nel tempo delle attività estrattive, in modo ingiustificato, rispetto al cronoprogramma di attuazione di cui all'art. 6, co. 1ter delle presenti NTA.

3. Il Comune predeterminerà in modo definito e trasparente, in via preventiva, durante l'approvazione dell'accordo ai sensi dell'art. 24 l.r. n. 7/2004 s.m.i., per l'attuazione delle previsioni del Polo di PAE che diverrà operativo all'approvazione del PCA, i presumibili costi da destinare ad opere di compensazione della collettività interessata, mediante delibera di Giunta comunale.

4. Per realizzare tali opere potranno essere stipulati con i titolari delle autorizzazioni specifici accordi in sede di convenzione di cui all'art. 12 L.R. n. 17/91, con possibilità di prevedere anche la realizzazione diretta delle opere pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016.

5. Risultano esclusi da tale meccanismo di compensazione le ipotesi di maggiori tempistiche di conclusione dei lavori di sistemazione conseguenti all'innalzamento degli spessori di ricolma delle quote di recupero di -5,00 ÷ -7,00 m p.c. a 0,00 ÷ -2,00 m p.c., introdotto dal PAE var 2021, trattandosi di situazioni già consolidate".

Come già specificato, l'inserimento del comma 5 si rende necessario laddove l'Amministrazione comunale decidesse di non accogliere il contenuto dell'Osservazione n. 1.

Motivazioni e considerazioni a supporto delle richieste di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato

Premesso che le disposizioni della l.r. n. 17/1991 inerenti alla durata dell'autorizzazione, ed alle connesse ipotesi di proroga, necessiterebbero di un adeguamento alla luce dell'evoluzione del contesto operativo ed economico riguardante in generale il settore delle attività estrattive, si ritiene che le proposte di modifica alla variante, come sopra formulate, siano maggiormente rispettose del dettato normativo rispetto alla variante adottata e risultino altresì conformi ai principi generali dell'ordinamento, oltre che coerenti con la *ratio* stessa, sottesa alla variante di PAE 2021 adottata.

La previsione di un onere compensativo ambientale non può, per sua natura, essere prevista in modo aprioristico ed automatico a seguito della concessione di proroghe all'attività estrattiva, soprattutto laddove quest'ultima sia legata prevalentemente al completamento dei lavori di escavazione dei volumi autorizzati.

In tale ultimo caso, infatti, diversamente dalla situazione di mancato/ritardo ripristino, la presenza di volumetrie residue ancora in banco non scavate, ovvero la presenza di settori di cava ancora allo stato vergine, non può costituire elemento di maggiori ricadute ambientali dell'attività estrattiva autorizzata. La sussistenza di un vuoto estrattivo di dimensioni minori, ragionevolmente, non costituisce presupposto per una "compensazione" nell'interesse pubblico.

5. Oggetto dell'osservazione

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI

Modifica normativa sulle disposizioni per il controllo della qualità dei materiali terrosi di ritombamento: Monitoraggio e Controllo - Art. 45 co.6
Osservazioni alla variante PAE 2021 adottata
In assenza di una adeguata e ragionevole motivazione tecnica, la variante adottata di PAE prevede – al di fuori delle logiche di efficienza ed efficacia che devono guidare l'azione della pubblica amministrazione – un'attività di controllo ulteriore, rispetto alle procedure già attive che devono ritenersi adeguate e conformi alla normativa di riferimento, al fine di verificare la qualità del materiale terroso di ritombamento. Si prevede, infatti, in modo automatico, al di fuori delle logiche di semplificazione procedimentale richieste dall'ordinamento, di attuare sempre, in fase di collaudo, un esame in sito del materiale di ritombamento attraverso sondaggi meccanici a carotaggio continuo, imponendo ai soggetti cavaatori ulteriori ed ingiustificati oneri, di natura tecnica ed economica, nell'ambito di un'attività già fortemente presidiata. E' noto, infatti, che materiali terrosi accettati in ingresso ai cantieri estrattivi per interventi di recupero ambientale dei vuoti di cava corrispondono essenzialmente alle cosiddette Terre e Rocce da Scavo di cui al DPR 120/2017. Il profilo qualitativo ammesso è esclusivamente quello della colonna A della Tab. 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., come risultante dai certificati analitici che accompagnano i terreni. <u>Le dovute verifiche all'ingresso della cava consentono quindi di confermare, fin dall'origine, la qualità dei materiali terrosi di ritombamento posti a dimora.</u> I restanti materiali terrosi utilizzati corrispondono principalmente agli scarti della stessa attività di cava così come classificati ai sensi del D.Lgs 117/2008. Trattasi quindi di materiali naturali provenienti dallo stesso giacimento, quali: cappellaccio, sterili, spurghi nonché gli stessi limi palabili di risulta dalla decantazione (processo naturale senza l'aggiunta flocculanti) delle acque di lavaggio dell'inerte. A tale proposito è bene precisare come <u>anche per tali materiali sia disposta la caratterizzazione periodica al fine di verificarne la qualità.</u> Il Programma di Monitoraggio e Controllo di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 26 del 2014 prevede infatti a carico dell'esercente il campionamento e la caratterizzazione analitica periodica dei limi di frantoio. Come noto, <u>vengono infatti anche svolte attività di monitoraggio continuo delle acque sotterranee attraverso svariati piezometri, oltre a pozzi con funzione di barriera a protezione dei campi acquiferi idropotabili.</u> La previsione di sondaggi meccanici a carotaggio continuo, oltre a non essere logicamente giustificabile, se non in condizioni di effettiva indeterminazione della qualità del materiale, risulta altresì irragionevole – ove concepita come modalità ordinaria di vigilanza e controllo, come vorrebbe l'Amministrazione comunale –, laddove si consideri che la medesima potrebbe anche danneggiare la barriera di confinamento posta in essere dal cavatore, in contrasto dunque con le logiche che devono presiedere il corretto ed ordinato svolgimento delle attività estrattive.
Richiesta di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato
Si propone di riformulare quanto disposto all'art. 45 co. 6 (vedi allegato 1) subordinando le eventuali ulteriori attività di controllo all'ipotesi in cui il monitoraggio delle acque sotterranee del piezometro a valle del sito estrattivo evidenzia, rispetto quello di monte, il superamento non estemporaneo dei limiti normativi. Volendo comunque introdurre fra i controlli dell'attività estrattiva ulteriori monitoraggi a garanzia della bontà del materiale di riempimento, si propone inoltre l'introduzione di un successivo articolato (co. 6bis) al fine di inserire fra le azioni di controllo e monitoraggio anche la verifica della qualità dei materiali di ritombamento tramite l'azione di campionamento periodico e analisi delle terre progressivamente posate a dimora, ricorrendo al più al mezzo escavatore. E' inoltre proposto il collaudo delle profondità massime di scavo raggiunte tramite il rilievo del piano di fondo cava da svolgersi in contraddittorio con il Comune su richiesta dell'esercente.
Motivazioni e considerazioni a supporto delle richieste di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato

Oltre ai protocolli di controllo sopra descritti e legislativamente previsti, sembra opportuno precisare, a supporto della modifica proposta, che l'indicatore primario della sussistenza di una potenziale contaminazione nei terreni è generalmente identificato nella qualità delle acque sotterranee, fortemente presidiate grazie all'attività di monitoraggio svolta dalla presenza dei piezometri. Il superamento prolungato dei limiti di legge, in assenza di altre sorgenti esterne di potenziale inquinamento, è un segnale di allerta che presuppone l'attivazione delle specifiche procedure di caratterizzazione dei terreni proprie della disciplina in materia di bonifica ambientale. Diversamente dalle citate manifestazioni, i livelli qualitativi ambientali non destano motivo di preoccupazione.

In linea con il presupposto descritto, **deve evidenziarsi che all'interno del comparto estrattivo di Casalgrande è presente un'assortita rete di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee, soggetta a periodici campionamenti e analisi svolti dagli Esercenti nell'ambito del Programma di Monitoraggio e Controllo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 2014. La rete si compone di svariati piezometri, oltre a pozzi con funzione di barriera a protezione dei campi acquiferi idropotabili.**

Ogni sito estrattivo è nella fattispecie appositamente monitorato tramite specifici punti di controllo ubicati immediatamente a monte ed a valle idrologica dello stesso. Tali riferimenti costituiscono di fatto già un ottimale strumento di verifica e accertamento della compatibilità ambientale dei riempimenti.

Si propone quindi di considerare i sondaggi meccanici, quali il carotaggio continuo, come eventualità di indagine eccezionale ed integrativa qualora i monitoraggi qualitativi della falda ravvisino necessità di ulteriori approfondimenti.

Lo stesso manuale regionale "Il Controllo delle attività estrattive", edito dalla Regione Emilia Romagna nel 2014, propone il ricorso a specifiche campionature (prelievo superficiale in trincee scavate con mezzo escavatore, sondaggi profondi ecc..) esclusivamente in casi particolari, in presenza di materiali di riporto caratterizzati da forti condizioni indeterminatezza (es. mancanza di certificati analitici all'origine, aspetto visivo suscettibile di dubbi per colore, odore, tessitura).

Ad ulteriore garanzia della bontà del materiale di riempimento, il suggerimento è quello di disporre il campionamento e l'analisi periodica dei terreni progressivamente posati a sistemazione, operando in contraddittorio con il Comune, ricorrendo al più al mezzo escavatore. In questo modo sarà altresì possibile intervenire, direttamente nell'ambito del cantiere ed in maniera mirata, qualora i risultati analitici facessero emergere condizioni anomale.

Anche l'attestazione delle profondità di scavo raggiunte è possibile ricorrendo ai periodici rilievi plano altimetrici del fondo cava da svolgersi, in contraddittorio con il Comune, al progressivo avanzare dell'attività estrattiva. Una volta attestato il raggiungimento della massima profondità di scavo l'esercente potrà quindi procedere alla realizzazione della barriera di confinamento e quindi all'avanzamento del riempimento. Procedendo in questo modo si eviterebbe il rischio che la carotatrice possa compromettere l'azione protettiva esercitata dalla prescritta barriera di confinamento per accidentale perforazione.

6. Oggetto dell'osservazione

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI

Modifica normativa inerente al controllo e la computazione dei mezzi in entrata e uscita dalla cava:
Monitoraggio e Controllo - Art. 45 co.9

Osservazioni alla variante PAE 2021 adottata

In assenza di una adeguata e ragionevole motivazione tecnica, la variante adottata di PAE prevede – al di fuori delle logiche di efficienza ed efficacia che devono guidare l'azione della pubblica amministrazione – un'attività di controllo ulteriore, rispetto alle attività già previste che devono ritenersi adeguate e conformi alla normativa di riferimento, al fine di presidiare il corretto ed ordinato svolgimento delle attività di cava.

Si prevede, infatti, che sia realizzato un sistema di conteggio ed identificazione dei camion – non meglio precisato e di efficacia discutibile – con possibile installazione di una pesa all’ingresso della stessa cava e contestuale trasmissione dei dati puntuali al Comune, per la misurazione dei materiali in entrata ed in uscita.

La previsione adottata risulta viziata in quanto irragionevole e non supportata da adeguata motivazione tecnica, posto che, come noto, l’unità metrica di riferimento dell’attività estrattiva, sia di pianificazione che di autorizzazione, è il metro cubo e l’unica forma di effettivo controllo dell’attività estrattiva è il rilievo piano altimetrico. In particolar modo, grazie al confronto dei rilievi eseguiti periodicamente nei siti di cava è possibile monitorare i volumi di scavo, i quantitativi di materiali terrosi posati a recupero e l’attività residua rispetto il progetto autorizzato.

Sistemi di contabilizzazione dei camion, ovvero l’installazione di sistemi di pesatura dei carichi in ingresso ed all’uscita dalle singole cave, in assenza di particolari vincoli inerenti al traffico locale, costituiscono elementi di controllo utili, al più, alla logistica aziendale ma sovrabbondanti rispetto l’obiettivo di monitoraggio dell’andamento dell’attività estrattiva.

Lo stesso manuale regionale “Il Controllo delle attività estrattive”, edito dalla Regione Emilia Romagna nel 2014, prevede il ricorso ad uno specifico *controllo sui trasporti* (basato su prospetti mensili dei viaggi svolti), esclusivamente nei casi in cui nella convenzione sia stato imposto un limite per il volume di mezzi di trasporto messo in circolo dall’attività estrattiva. L’installazione di contamezzi automatici all’ingresso dei comparti estrattivi è poi prevista in via eventuale e limitata a “casi particolarmente delicati”.

Risulta altresì viziata per irragionevolezza, la previsione della creazione di una piattaforma informatica dedicata che consenta l’invio “in tempo reale” al Comune dei quantitativi dei camion e delle pesate in ingresso e uscita dalle cave: siffatto onere, infatti, risulta eccessivo e fortemente sproporzionato rispetto all’interesse ed alla tipologia di informazioni che l’Amministrazione potrebbe trarre da questa mole di dati. Tutti i dati, infatti, compresi i monitoraggi ambientali inerenti all’attività estrattiva risultano già adeguatamente trasmessi agli Enti competenti, ivi compreso il Comune, nell’ambito della relazione annuale di ogni singola cava. Relazione annuale che costituisce documento ufficiale, previsto dalla normativa di riferimento, redatto nella forma di perizia giurata da tecnico competente, in grado di fornire già tutte le informazioni necessarie e sufficienti a valutare l’andamento dei cantieri anno per anno.

Richiesta di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato

Si propone di riformulare quanto disposto all’art. 45 co.9 (vedi allegato 1), demandando alle convenzioni estrattive la possibilità, che dovrà essere specificamente ed adeguatamente motivata, di prevedere l’installazione di specifici contamezzi, oppure di sistemi di pesatura in corrispondenza dell’accesso alla singola cava. Ciò esclusivamente con riferimento a quelle realtà aziendali che non dispongono all’interno del comparto di Casalgrande dei sopra indicati e sufficienti strumenti di monitoraggio.

Motivazioni e considerazioni a supporto delle richieste di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato

Oltre a quanto già rilevato rispetto all’insussistenza di ragioni tecniche idonee a motivare la previsione adottata, deve rilevarsi che con le disposizioni di art. 45 co.9 si incorre nel rischio, introducendo ulteriori indicatori di controllo poco significativi rispetto quelli già oggetto di monitoraggio, di alimentare inutili motivi di contestazione e contenzioso.

Risulta infatti difficile rapportare un dato numerico di camion in ingresso/uscita, ovvero una serie di pesate, al *quantum* volumetrico di concreto interesse autorizzativo.

Sia i materiali terrosi in ingresso, nonché la stessa ghiaia in natura estratta, presentano svariati fattori di aleatorietà (umidità, grado di impurezza, tessitura ecc..) che incidono sul peso specifico del materiale trasportato da ogni carico. E’ quindi ragionevole immaginare la difficoltà nel dedurre informazioni volumetriche attendibili dai dati richiesti, soprattutto laddove si consideri il contesto

giacimentologico del bacino di Casalgrande, dove l'impurezza interclusa alla ghiaia, quindi conseguentemente il suo peso volumetrico, presenta una spiccata variabilità lungo l'altezza di scavo.

E' comunque importante ribadire che già tutti i flussi di materiale terroso in ingresso ai cantieri estrattivi di Calcestruzzi Corradini S.p.a. transitano attraverso gli accessi dei rispettivi impianti di lavorazione per le necessarie verifiche, comprese la pesatura.

Trattasi comunque di controlli inerenti alle disposizioni di DPR 120/2017 e si ribadisce, altresì, che ai fini del progetto estrattivo il rilievo plano-altimetrico rimane l'unica forma di concreto monitoraggio delle cave.

7. Oggetto dell'osservazione

PIAE - MODIFICA SCHEDA DI PROGETTO SE018

Eliminazione delle implicazioni del PAI sulle profondità massime di scavo del SE018N

Osservazioni alla variante PAE 2021 adottata

Alla luce delle più recenti fasce di esondabilità del PAI di cui alla variante adottata con Decreto 316 del 03/08/2021 e dei nuovi obiettivi di fascia B di progetto, si ritengono superate le disposizioni specifiche che limitano le profondità di scavo nei siti del SE018N a -15 m p.c. qualora incluse all'interno della Fascia B di progetto.

A tale proposito è inoltre ormai più che evidente che le profondità massime di -18 m p.c. non costituiscono pericolo di intercettazione della falda.

Richiesta di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato

Si propone di stralciare dallo strumento di PAIE (Schede di Progetto P5), e conseguentemente di PAE (schede di progetto e NTA- art.22 co.3), ogni riferimento al vincolo che impedisce l'approfondimento a -18 m p.c. nelle aree estrattive del SE018N.

Motivazioni e considerazioni a supporto delle richieste di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato

Si ritiene necessario un adeguato coordinamento con le disposizioni normative sovraordinate.

8. Oggetto dell'osservazione

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Modifica dell'art. 3, co. 2: eventuale concessione di proroga dei termini di presentazione della variante ai progetti di PCA degli ex Poli 18,19 e 20.

Osservazioni alla variante PAE 2021 adottata

Nonostante il necessario coinvolgimento di più esercenti, la variante di PAE adottata prevede che le proprietà o le ditte in possesso di autorizzazioni all'attività estrattiva e sistemazione ambientale, presentino entro 12 mesi dall'approvazione della var 2021 di PAE la variante ai progetti di PCA degli ex poli 18, 19 e 20 approvati con DCC n. 16/2014, senza prevedere un margine di tolleranza, idoneo a garantire i vari interessi coinvolti.

Richiesta di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato

Si propone di inserire un periodo di tolleranza di altri 12 mesi, nell'ipotesi in cui per oggettiva impossibilità di addivenire ad un accordo tra gli esercenti e non per loro inerzia non si riesca a presentare la variante entro i 12 mesi previsti a far data dall'approvazione del PAE var 2021.

Motivazioni e considerazioni a supporto delle richieste di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato

La proposta risulterebbe maggiormente aderente al contesto di riferimento, tutelando l'amministrazione comunale ed i soggetti esercenti, affinché si possa addivenire ad una variante dei progetti di PCA effettivamente completa e condivisa da tutti i soggetti coinvolti.

9. Precisazione rispetto a quanto contenuto nelle Valutazioni di ordine generale e normativo contenute nella Del. G.R. n. 2154/2021, con riferimento alle “Concessioni demaniali”

Nell’ambito della suddetta delibera regionale si riporta che il procedimento finalizzato all’ottenimento delle concessioni demaniali in capo a Calcestruzzi Corradini s.p.a. non risulta terminato, con la necessità di verificare che sia stato sanato anche il pregresso.

Come già osservato e verbalizzato in sede di 2° Conferenza di pianificazione, la situazione pregressa risulta già ampiamente regolarizzata dalla società Calcestruzzi Corradini s.p.a., che, non per sua volontà, ma per inerzia degli uffici competenti, nonostante i vari incontri ed approfondimenti tecnico-documentali (si v. da ultimo gli incontri telematici del 30 marzo u.s.), risulta ancora in attesa del rilascio del provvedimento finale di concessione, pur avendo regolarmente adempiuto alle richieste istruttorie ed avendo regolarmente corrisposto tutti i canoni annuali richiesti, anche per l’anno in corso.

Con osservanza.

p. Calcestruzzi Corradini S.p.A.

Frascari Patrizia

Firmato digitalmente

All. d.c.s.

1) ALLEGATO 1 OSSERVAZIONI AL PAE var 2021: tavola sinottica delle NTA PAE Comune di Casalgrande, contenente la versione PAE 2011, PAE var 2021 e le proposte di modifica formulate con le seguenti osservazioni.

Cantieri di materiali ghiaiosi,
centrali di betonaggio,
conglomerati bituminosi
e misti cementati:

RUBIERA (RE)
Via per Salvaterra
Tel. 0522.620345

BRUGNOLA VILLALUNGA
di Casalgrande (RE)
tel. 0522.841132

CAMPOGALLIANO (MO)
Via Albone
Tel. 059.526963

OSSERVAZIONI NTA PAE var 2021 Sono indicate in blu le proposte di modifica alle NTA		
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PAE 2011 Art. 3. Campo di applicazione 1 Il presente Piano entra in salvaguardia a far data dalla esecutività della Delibera di adozione del Consiglio comunale. 2 E’ obbligo delle Proprietà o delle Ditte in possesso di autorizzazioni all’attività estrattiva e sistemazione ambientale, rilasciate ai sensi dell’art.11-12 della L.R. n° 17/1991 smi e in conformità ai progetti di P.C.A approvati con D.G.C n.163 del 8/06/2004 e D.G.C n.49 del 12/04/2007, presentare entro 10 mesi (dieci mesi) dall’approvazione della presente Variante Generale al P.A.E le varianti ai progetti di P.C.A approvati, relativi ai Poli n.18-19-20, in adeguamento ai contenuti del P.A.E vigente e P.I.A.E vigente. Tale inadempienza comporterà la “sospensione immediata” dell’autorizzazione all’attività estrattiva della cava in oggetto. 3 Le autorizzazioni emanate in data anteriore all'adozione della presente Variante Generale al P.A.E. rimangono valide fino alla scadenza dei termini previsti dalla vigente legislazione. 4 La ditta dovrà presentare obbligatoriamente entro 10 mesi (dieci) dell’approvazione della variante generale al P.A.E. Vigente (V.G. di P.A.E. adottata con D.C.C. n.62/2008 – Adeguamento alle previsioni di P.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia, approvato il 26/04/2004 con deliberazione di Consiglio Provinciale n.53) la variante ai progetti di P.C.A. vigente relativi ai Poli n.18-19-20, in adeguamento ai contenuti del nuovo P.A.E. sulla previsioni di P.I.A.E. vigente. Conseguentemente a ciò, la Ditta dovrà adeguare anche il progetto esecutivo per la coltivazione/sistemazione P.C.S. della cava di ghiaia e sabbia denominata “La Vigna” (interna al Polo n.18 di P.I.A.E. – zona n.1 di P.A.E. vigente, sita in località Salvaterra di Casalgrande. Tale inadempienza comporterà la “sospensione immediata” della presente autorizzazione all’attività estrativa della cava in oggetto. 5 Le attività estrattive già autorizzate alla data di adozione della presente Piano risultano disciplinate dalla normativa di P.A.E. in vigore al momento del rilascio della relativa autorizzazione per l’intero periodo di validità della medesima, ivi comprese le proroghe rilasciate ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 3, della L.R. n° 17/1991. I successivi rinnovi (o le eventuali Varianti al P.C.S.) risulteranno assoggettati alla disciplina delle presenti N.T.A. 6 Rientrano nel campo di applicazione del P.A.E. le attività di estrazione, di sistemazione e recupero ambientale, nonché gli impianti e attrezzature connesse all’attività estrattiva. 7 Nelle rappresentazioni grafiche delle tavole della Variante Generale al P.A.E. in caso di dubbio o di contrasto prevale sempre l'informazione contenuta nelle tavole di maggior dettaglio. 8 Con l’entrata in vigore della presente Variante Generale al P.A.E. sono abrogate le disposizioni del P.A.E precedente ed ogni altra disposizione incompatibile, fatto salvo le disposizioni dell’art. 1 comma 1.	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PAE var 2021 Art. 3. Campo di applicazione 1 Il presente Piano entra in salvaguardia a far data dalla esecutività della Delibera di adozione del Consiglio comunale. 2E’ obbligo delle Proprietà o delle Ditte in possesso di autorizzazioni all’attività estrattiva e sistemazione ambientale, rilasciate ai sensi dell’art.11-12 della L.R. n° 17/1991 smi, presentare entro 12 mesi (dodici mesi) dall’approvazione della var 2021 di P.A.E la variante ai progetti di P.C.A degli ex Poli 18, 19 e 20 approvati con DCC n. 16 del 2014 (di seguito PCA 2014), in adeguamento alla variante 2021 di PAE e PIAE, ricongiungendo i precedenti documenti ad unico documento di PCA riferito alle nuove disposizioni del Polo estrattivo comunale unico denominato “Polo Secchia Casalgrande SE018-019-020”. Tale inadempienza comporterà la “sospensione immediata” dell’attuazione delle previsioni estrattive di PAE non ancora autorizzate, mantenendo valide quelle inerenti interventi di sistemazione e obblighi di ripristino. 3 Le autorizzazioni emanate in data anteriore all'adozione della presente variante 2021 di P.A.E. rimangono valide fino alla scadenza dei termini previsti dalla vigente legislazione. 4 La ditta dovrà presentare obbligatoriamente entro 10 mesi (dieci) dell’approvazione della variante generale al P.A.E. Vigente (V.G. di P.A.E. adottata con D.C.C. n.62/2008 – Adeguamento alle previsioni di P.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia, approvato il 26/04/2004 con deliberazione di Consiglio Provinciale n.53) la variante ai progetti di P.C.A. vigente relativi ai Poli n.18-19-20, in adeguamento ai contenuti del nuovo P.A.E. sulla previsioni di P.I.A.E. vigente. Conseguentemente a ciò, la Ditta dovrà adeguare anche il progetto esecutivo per la coltivazione/sistemazione P.C.S. della cava di ghiaia e sabbia denominata “La Vigna” (interna al Polo n.18 di P.I.A.E. – zona n.1 di P.A.E. vigente, sita in località Salvaterra di Casalgrande. Tale inadempienza comporterà la “sospensione immediata” della presente autorizzazione all’attività estrativa della cava in oggetto. 4 E’ obbligo delle Proprietà e/o delle Ditte in possesso di autorizzazioni all’attività estrattiva e sistemazione ambientale rilasciate ai sensi dell’art.11-12 della L.R. n° 17/1991 smi, ancorché scadute ed in solido fra di loro, relative a siti di cava pregressi e dismessi, compreso ex discariche, zonizzati da PAE var 2021 in ZR o comunque in ZeE ma non assegnatari di potenzialità estrattive utili di ampliamento e/o approfondimento, presentare, entro 12 mesi (dodici mesi) dall’approvazione della variante di PCA di cui al precedente comma 2, i progetti di riassetto ambientale (art. 6.1 co. 1 bis) adeguati alle morfologie e destinazione di ripristino di PAE vigenti, per la relativa approvazione e attuazione convenzionata. Le tempistiche previste per il completamento dei lavori di sistemazione ambientale saranno recepite dal Comune in apposito atto che andrà ad integrare e far parte del Cronoprogramma di attuazione delle previsioni di PAE di cui all’art. 6 co.1 ter. 4 bis Con esclusione delle Proprietà o Ditte esercenti sottoscrittici degli accordi di PCA per le quali è fatto salvo il relativo cronoprogramma (art.6 co.1ter), è obbligo delle restanti Proprietà di siti estrattivi, compreso quelli allo stato vergine, zonizzati dal PAE in ZeE o ZeN e assegnatari di volumetrie estrattive utili, comunicare al Comune di Casalgrande entro 6 (mesi) mesi dall’approvazione della variante di PCA di cui al precedente Comma 2, le tempistiche entro le quali intendono attivare le previsioni estrattive assegnate che comunque non potranno protrarsi oltre 5 anni. Trascorso tale termine le eventuali volumetrie assegnate saranno rese disponibili per la ridistribuzione fra gli attuatori del PCA di cui al co.2	Art. 3. Campo di applicazione 2 E’ obbligo delle Proprietà o delle Ditte in possesso di autorizzazioni all’attività estrattiva e sistemazione ambientale, rilasciate ai sensi dell’art.11-12 della L.R. n° 17/1991 smi, presentare entro 12 mesi (dodici mesi) dall’approvazione della var 2021 di P.A.E la variante ai progetti di P.C.A degli ex Poli 18, 19 e 20 approvati con DCC n. 16 del 2014 (di seguito PCA 2014), in adeguamento alla variante 2021 di PAE e PIAE, ricongiungendo i precedenti documenti ad unico documento di PCA riferito alle nuove disposizioni del Polo estrattivo comunale unico denominato “Polo Secchia Casalgrande SE018-019-020”. Su richiesta motivata dei soggetti interessati, il termine citato è prorogabile di ulteriori 12 mesi. Tale inadempienza comporterà la “sospensione immediata” dell’attuazione delle previsioni estrattive di PAE non ancora autorizzate, mantenendo valide quelle inerenti interventi di sistemazione e obblighi di ripristino.

	su altre aree del Polo “Secchia Casalgrande SE018-019-020” potenzialmente idonee a soddisfarne l’estrazione. Le tempistiche di attivazione delle succitate previsioni estrattive saranno recepite dal Comune in apposito atto che andrà ad integrare e far parte del Cronoprogramma di attuazione delle previsioni di PAE di cui all’art. 6 co.1 ter. 5 Le attività estrattive già autorizzate alla data di adozione del PAE e successive varianti risultano disciplinate dalla normativa di P.A.E. in vigore al momento del rilascio della relativa autorizzazione per l’intero periodo di validità della medesima, ivi comprese le proroghe rilasciate ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 3, della L.R. n° 17/1991. I successivi rinnovi (o le eventuali Varianti al P.C.S.) risulteranno assoggettati alla disciplina delle presenti N.T.A. 5 bis relativamente al sito id. 12a (ZeN), al 31/12/2020 attivato parzialmente in ragione delle modeste volumetrie estrattive assegnate ma caratterizzato da potenzialità inesprese, l’esercente e/o la Proprietà possono richiedere la proroga all’avvio delle operazioni di sistemazione della Cava denominata “Reverberi Nord” fino all’approvazione della variante di PCA di cui al co.2 ed in ragione di eventuali ulteriori assegnazioni volumetriche. In tal caso la Ditta dovrà presentare un nuovo progetto di coltivazione in approfondimento e ampliamento entro 12 (dodici) mesi dall’approvazione della variante di PCA comma 2. In alternativa dovrà darsi seguito alla sistemazione del vuoto di cava autorizzata D.G.C. n. 5 del 11/01/2018. L’avvio e/o la conclusione della citata sistemazione, non preclude alla possibilità futura di poter comunque sfruttare la quota parte del giacimento non coltivata in approfondimento e/o su fronti laterali di ampliamento quale reintervento di coltivazione da autorizzarsi tramite nuovo progetto ai sensi della L.R. 17/91. 6 Rientrano nel campo di applicazione del P.A.E. le attività di estrazione, di sistemazione e recupero ambientale, nonché gli impianti e attrezzature connesse all’attività estrattiva. 7 Nelle rappresentazioni grafiche delle tavole dello strumento di P.A.E. e successive varianti in caso di dubbio o di contrasto prevale sempre l'informazione contenuta nelle tavole di maggior dettaglio. Il riferimento per le disposizioni e prescrizioni specifiche per ciascun sito è comunque identificato nelle “schede di progetto – var2021” di cui all’allegato 6 alle NTA. 8 Con l’entrata in vigore della presente Variante Generale al P.A.E variante 2021 al P.A.E. sono abrogate le disposizioni del P.A.E precedente ed ogni altra disposizione incompatibile, fatto salvo le disposizioni dell’art. 1 comma 1.	
--	---	--

Art. 22. Limiti massimi delle profondità di scavo

- 1 Fermo restando il limite massimo di 20 m da p.c., nei casi sottoelencati gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di almeno 1.5 m superiore al livello massimo della eventuale falda presente, individuato mediante un adeguato studio idrogeologico a corredo degli atti progettuali:
- a) nei depositi alluvionali terrazzati intravallivi interessati da falde idraulicamente connesse o comunque direttamente interagenti con i corsi d’acqua;
- b) nei depositi alluvionali di conoide interessati da falde che risultino significative ai sensi dell'art. 1.2.1 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 152/99, presentando caratteristiche di rilevanza generale (connessione diretta con gli acquiferi idropotabili, significativi utilizzi irrigui, alimentazione dei fontanili, ecc.); é consentita l'intercettazione di falde considerate per estensione, continuità ed utilizzo di scarsa importanza idrogeologica od irrilevante significato ecologico, ai sensi della medesima norma, ovvero quelle per le quali l'eventuale intercettazione induca effetti trascurabili sull'ambiente, come dovrà essere comprovato dal suddetto studio idrogeologico;
- c) negli altri deposti alluvionali sono consentite l'intercettazione della falda e l'escavazione al di sotto del livello della stessa, purché essa non risulti interconnessa con quella profonda dei conoidi destinata o destinabile allo sfruttamento ai fini idropotabili.

2 Il limite massimo di 20 m da p.c., nei casi di cave ubicate nei terreni ricadenti nelle Fasce Fluviali A e B come definite dall'art. 66 e 67 del P.T.C.P. gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di almeno 1.0 m superiore alla quota di fondo dell'alveo fluviale nel tratto interessato, come risultante dalle sezioni batimetriche dell'alveo stesso realizzate dall'Autorità di Bacino competente .

3 Fermo restando i principi generali sanciti dal comma 1 e 2, il limite massimo di escavazione dalle indicato nelle “Schede Progetto” del P.I.A.E. approvato dal Consiglio Provinciale con atto n° 53 del 26/04/04 prevedono per i poli ghiaiosi del Comune di Casalgrade le seguenti profondità:

- POLO 18 “Salvaterra nord” -15 m da p.c., ad eccezione delle zone esterne alla fascia di esondazione (Fascia B P.A.I.) del PTCP 2008, nelle quali è ammessa una profondità massima di -18 m dal p.c.. “Salvaterra sud” -18 m da p.c., ad esclusione della ZEE nella porzione settentrionale del polo nelle quale la profondità di scavo deve essere mantenuta a -15 m dal p.c.
- POLO 19 “San Lorenzo” -20 m da p.c.
- POLO 20 “Villalunga” -20 da p.c.

4 La variante generale al P.A.E., alla tav.DUB11A, DUB11B e DUB11C “Vincoli e rispetti con analisi volumetrica”, individua le quantità volumetriche potenziali di inerti estraibili nei vari ambiti dei Poli n° 18, 19 e 20, calcolate sulla base delle disposizioni di P.I.A.E. vigente. Le quote volumetriche di inerti, spettanti alle varie proprietà interne ai Poli, sono determinate in sede di redazione dei Piani di Coordinamento Attuativo P.C.A., ai sensi dell’art. 6 delle presenti N.T.A.. I volumi massimi autorizzabili sono ripartiti, all’interno dei P.C.A., in proporzione diretta alle superfici di ogni singola proprietà esenti da vincoli secondo quanto previsto dall’art. 19, e nel rispetto delle volumetrie assegnate dal P.I.A.E.. Nel caso

Art. 22. Limiti massimi delle profondità di scavo

- 1 Fermo restando il limite massimo di 20 m da p.c., nei casi sottoelencati gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di almeno 1.5 m superiore al livello massimo della eventuale falda presente, individuato mediante un adeguato studio idrogeologico a corredo degli atti progettuali:
- a) nei depositi alluvionali terrazzati intravallivi interessati da falde idraulicamente connesse o comunque direttamente interagenti con i corsi d’acqua;
- b) nei depositi alluvionali di conoide interessati da falde che risultino significative ai sensi dell'art. 1.2.1 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 152/99, presentando caratteristiche di rilevanza generale (connessione diretta con gli acquiferi idropotabili, significativi utilizzi irrigui, alimentazione dei fontanili, ecc.); é consentita l'intercettazione di falde considerate per estensione, continuità ed utilizzo di scarsa importanza idrogeologica od irrilevante significato ecologico, ai sensi della medesima norma, ovvero quelle per le quali l'eventuale intercettazione induca effetti trascurabili sull'ambiente, come dovrà essere comprovato dal suddetto studio idrogeologico;
- c) negli altri deposti alluvionali sono consentite l'intercettazione della falda e l'escavazione al di sotto del livello della stessa, purché essa non risulti interconnessa con quella profonda dei conoidi destinata o destinabile allo sfruttamento ai fini idropotabili.

2 Il limite massimo di 20 m da p.c., nei casi di cave ubicate nei terreni ricadenti nelle Fasce Fluviali A e B come definite dall'art. 66 e 67 del P.T.C.P. gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di almeno 1.0 m superiore alla quota di fondo dell'alveo fluviale nel tratto interessato, come risultante dalle sezioni batimetriche dell'alveo stesso realizzate dall'Autorità di Bacino competente.

3 Fermo restando i principi generali sanciti dal comma 1 e 2, il limite massimo di escavazione, nel rispetto di quanto riportato nelle “Schede Progetto” del P.I.A.E. **var2021 approvato dal Consiglio Provinciale con atto n° 53 del 26/04/04**, prevede per i settori estrattivi del Comune di Casalgrande le seguenti profondità:

- ~~POLO 18 “Salvaterra nord” -15 m da p.c., ad eccezione delle zone esterne alla fascia di esondazione (Fascia B P.A.I.) del PTCP 2008, nelle quali è ammessa una profondità massima di -18 m dal p.c.. “Salvaterra sud” -18 m da p.c., ad esclusione della ZEE nella porzione settentrionale del polo nelle quale la profondità di scavo deve essere mantenuta a -15 m dal p.c.~~
- ~~POLO 19 “San Lorenzo” -20 m da p.c.~~
- ~~POLO 20 “Villalunga” -20 da p.c.~~
- SE 018 “Salvaterra”: -18 m da p.c. ad eccezione dei siti ubicati a nord del campo Pozzi ed interne alla fascia di esondazione (Fascia B P.A.I.) del PAI vigente, nelle quali è ammessa una profondità massima di -15 m dal p.c.**
- SE 019 “San Lorenzo”: -20 m da p.c.**
- SE 020 “Villalunga”: -20 m da da p.c.**

Per la profondità massima di escavazione di ogni singolo sito estrattivo di PAE, si rimanda alle specifiche riportate alle Schede Progetto allegate al PAE

Art. 22. Limiti massimi delle profondità di scavo

3 Fermo restando i principi generali sanciti dal comma 1 e 2, il limite massimo di escavazione, nel rispetto di quanto riportato nelle “Schede Progetto” del P.I.A.E. **var2021 approvato dal Consiglio Provinciale con atto n° 53 del 26/04/04**, prevede per i settori estrattivi del Comune di Casalgrande le seguenti profondità:

- ~~POLO 18 “Salvaterra nord” -15 m da p.c., ad eccezione delle zone esterne alla fascia di esondazione (Fascia B P.A.I.) del PTCP 2008, nelle quali è ammessa una profondità massima di -18 m dal p.c.. “Salvaterra sud” -18 m da p.c., ad esclusione della ZEE nella porzione settentrionale del polo nelle quale la profondità di scavo deve essere mantenuta a -15 m dal p.c.~~
- ~~POLO 19 “San Lorenzo” -20 m da p.c.~~
- ~~POLO 20 “Villalunga” -20 da p.c.~~
- SE 018 “Salvaterra”: -18 m da p.c. ad eccezione dei siti ubicati a nord del campo Pozzi ed interne alla fascia di esondazione (Fascia B P.A.I.) del PAI vigente, nelle quali è ammessa una profondità massima di -15 m dal p.c.**
- SE 019 “San Lorenzo”: -20 m da p.c.**
- SE 020 “Villalunga”: -20 m da da p.c.**

Per la profondità massima di escavazione di ogni singolo sito estrattivo di PAE, si rimanda alle specifiche riportate alle Schede Progetto allegate al PAE

in cui le disposizioni delle presenti norme non consentano integralmente lo sfruttamento dei quantitativi attribuiti ad una proprietà, questa avrà la possibilità di trasferire le quote mc non estraibili ad altre proprietà interne al P.C.A. del Polo in oggetto (fermo restando il limite massimo di volume autorizzabile assegnato al Polo dal P.I.A.E.).	4 La variante generale P.A.E., alla tav.DUB11A, DUB11B e DUB11C “Vincoli e rispetti con analisi volumetrica”, individua le quantità volumetriche potenziali di inerti estraibili nei vari ambiti dei Poli n° 18, 19 e 20, calcolate sulla base delle disposizioni di P.I.A.E. vigente. Le quote volumetriche di inerti, spettanti alle varie proprietà interne ai Poli, sono determinate in sede di redazione dei Piani di Coordinamento Attuativo P.C.A., ai sensi dell’art. 6 delle presenti N.T.A.. Nel rispetto delle volumetrie assegnate dal P.I.A.E all’intero comparto estrattivo del bacino del Secchia di Casalgrande, le quote volumetriche di inerti spettanti alle varie proprietà interne al Polo “Secchia Casalgrande SE018-019-020”, sono determinate nel Piano di Coordinamento Attuativo P.C.A. ai sensi dell’art. 6.1 delle presenti N.T.A.. I volumi massimi autorizzabili sono ripartiti, all’interno del P.C.A. in proporzione diretta alle superfici di ogni singola proprietà esenti da vincoli secondo quanto previsto dall’art. 19, e nel rispetto delle volumetrie assegnate dal P.I.A.E.. Nel caso in cui le disposizioni delle presenti norme non consentano integralmente lo sfruttamento dei quantitativi attribuiti ad una proprietà, questa avrà la possibilità di trasferire le quote mc non estraibili ad altre proprietà interne al P.C.A. del Polo in oggetto (fermo restando il limite massimo di volume autorizzabile assegnato al Polo dal P.I.A.E.). 4bis Nel caso in cui le disposizioni di cui all’art. 19 (distanze) e comunque in caso di diniego all’autorizzazione DPR 128/59 ad eseguire scavi in deroga alle distanze di rispetto di cui alle richiamate disposizioni, non consentano integralmente lo sfruttamento dei quantitativi attribuiti ad una proprietà, questa avrà la possibilità di trasferire integralmente le quote non estraibili ad altri siti estrattivi interni al Polo, purchè zonizzati in ZeE o ZeN e caratterizzate da adeguate potenzialità (fermo restando il limite massimo di volume autorizzabile assegnato al Polo dal P.I.A.E.). In tale caso le proprietà trasferenti e riceventi dovranno preventivamente comunicare al Comune di Casalgrande l’intenzione al trasferimento delle volumetrie estrattive supportando la richiesta da adeguata documentazione tecnica. Il Comune verifica la fattibilità tecnica del trasferimento e ricollocamento, nonché la conformità dell’operazione al PAE. Il quadro complessivo risultante dalle riassegnazioni delle previsioni estrattive è approvato con delibera di consiglio comunale.	
---	--	--

Art. 23. Limiti massimi delle pendenze e delle altezze delle scarpate

- 1 E' vietata la sottoescavazione e lo scalzamento al piede dei versanti o delle pareti di scavo; a norma dell'art 119 del D.P.R. n° 128/59 s.m.i., è vietato altresì tenere a strapiombo i fronti di escavazione di qualsivoglia altezza. Le scarpate dell'intervento dovranno essere dimensionate in base alle caratteristiche del materiale, alla sua giacitura ed al suo stato di fratturazione, secondo le norme tecniche vigenti, secondo il rispetto delle esigenze di salvaguardia della sicurezza degli operatori, di tutela dell'ambiente, di compatibilità con gli interventi di rivegetazione e con le destinazioni d'uso finali.
- 2 I calcoli per la determinazione della stabilità dei fronti di scavo dovranno essere basati sui risultati delle indagini in situ e/o delle analisi di laboratorio appositamente eseguite e dettagliatamente documentate con riferimento alla normativa in vigore.
- 3 Fatte salve indicazioni geotecniche maggiormente cautelative emergenti dalle analisi anzidette, la massima pendenza delle scarpate temporanee d'esercizio, quando superino l'altezza critica caratteristica di quei terreni e comunque i 3 metri, non potrà eccedere per ghiaie alluvionali in matrice sabbioso-limosa o argillosa il valore di 5/3 (= 60°)(Figura A, esempio per cava a -20m). Si specifica che per scarpate temporanee d'esercizio si intendono scarpate di fronti di scavo continuativamente interessate dai lavori di coltivazione, e comunque non abbandonate con le geometrie suddette per periodi generalmente superiori a due mesi, nel qual caso si applicano le pendenze di cui al capoverso successivo.(Figura B, esempio per cava a -20m).
- 4 Fatte salve indicazioni maggiormente cautelative emergenti dalle analisi anzidette, la massima pendenza delle scarpate di fine scavo, cioè coincidenti con quelle sottese dal perimetro finale di scavo, quando superino l'altezza critica caratteristica di quei terreni e comunque i 3 metri, non potrà superare per ghiaie alluvionali in matrice sabbioso-limosa o argillosa il valore di 1/1 (= 45°).(Figura B, esempio per cava a -20m)
- 5 Nel solo caso in cui il progetto di sistemazione dell'area preveda il ritombamento parziale o totale dell'invaso, e la programmazione delle fasi preveda che le scarpate di fine scavo vengano ritombate o rinfiancate con materiali di riporto entro un periodo massimo di 24 mesi dallo sbancamento (Figura D, esempio cava a -20m e ritombamento a -7m), i valori massimi delle pendenze consentite per la sola porzione di scarpate da ritombare o rinfiancare, a condizione che le verifiche di stabilità a breve e medio termine forniscano valori di $F \geq 1.5$, potranno essere per ghiaie alluvionali in matrice sabbioso-limosa o argillosa pari a 5/3 ($\approx 60^\circ$).
- 6 La classificazione dei litotipi per il rispetto dei suddetti valori massimi di inclinazione dovrà essere effettuata sulla base di analisi di laboratorio.
- 7 Le pendenze sopra indicate sono riferite a scarpate ricavate nel materiale in posto, e non ad eventuali rinfianchi o ritombamenti successivi.
- 8 Le scarpate di fine scavo suddette, nei casi in cui non sia previsto il ritombamento totale dell'invaso, dovranno essere interrotte da due banche di larghezza minima pari a 3 m, posizionate come segue:
- la prima, in funzione anticaduta, due metri al di sotto del ciglio

Art. 23. Limiti massimi delle pendenze e delle altezze delle scarpate

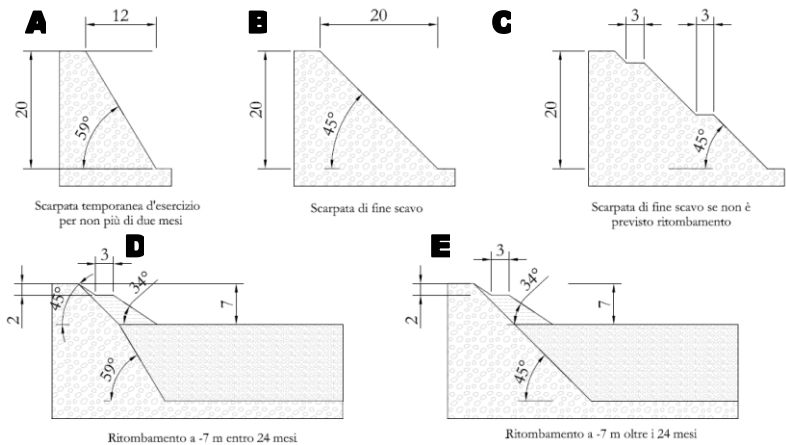
- 1 E' vietata la sottoescavazione e lo scalzamento al piede dei versanti o delle pareti di scavo; a norma dell'art 119 del D.P.R. n° 128/59 s.m.i., è vietato altresì tenere a strapiombo i fronti di escavazione di qualsivoglia altezza. Le scarpate dell'intervento dovranno essere dimensionate in base alle caratteristiche del materiale, alla sua giacitura ed al suo stato di fratturazione, secondo le norme tecniche vigenti, secondo il rispetto delle esigenze di salvaguardia della sicurezza degli operatori, di tutela dell'ambiente, di compatibilità con gli interventi di rivegetazione e con le destinazioni d'uso finali.
- 2 I calcoli per la determinazione della stabilità dei fronti di scavo dovranno essere basati sui risultati delle indagini in situ e/o delle analisi di laboratorio appositamente eseguite e dettagliatamente documentate con riferimento alla normativa in vigore.
- 3 Fatte salve indicazioni geotecniche maggiormente cautelative emergenti dalle analisi anzidette, la massima pendenza delle scarpate temporanee d'esercizio, quando superino l'altezza critica caratteristica di quei terreni e comunque i 3 metri, non potrà eccedere per ghiaie alluvionali in matrice sabbioso-limosa o argillosa il valore di 5/3 (= 60°)(Figura A, esempio per cava a -20m). Si specifica che per scarpate temporanee d'esercizio si intendono scarpate di fronti di scavo continuativamente interessate dai lavori di coltivazione, e comunque non abbandonate con le geometrie suddette per periodi generalmente superiori a due mesi, nel qual caso si applicano le pendenze di cui al capoverso successivo.(Figura B, esempio per cava a -20m).
- 4 Fatte salve indicazioni maggiormente cautelative emergenti dalle analisi anzidette, la massima pendenza delle scarpate di fine scavo, cioè coincidenti con quelle sottese dal perimetro finale di scavo, quando superino l'altezza critica caratteristica di quei terreni e comunque i 3 metri, non potrà superare per ghiaie alluvionali in matrice sabbioso-limosa o argillosa il valore di 1/1 (= 45°).(Figura B, esempio per cava a -20m)
- 5 Nel solo caso in cui il progetto di sistemazione dell'area preveda il ritombamento parziale o totale dell'invaso, e la programmazione delle fasi preveda che le scarpate di fine scavo vengano ritombate o rinfiancate con materiali di riporto entro un periodo massimo di 24 mesi dallo sbancamento (Figura D, esempio cava a -20m e ritombamento a -7m), i valori massimi delle pendenze consentite per la sola porzione di scarpate da ritombare o rinfiancare, a condizione che le verifiche di stabilità a breve e medio termine forniscano valori di $F \geq 1.5$, potranno essere per ghiaie alluvionali in matrice sabbioso-limosa o argillosa pari a 5/3 ($\approx 60^\circ$).
- 6 La classificazione dei litotipi per il rispetto dei suddetti valori massimi di inclinazione dovrà essere effettuata sulla base di analisi di laboratorio.
- 7 Le pendenze sopra indicate sono riferite a scarpate ricavate nel materiale in posto, e non ad eventuali rinfianchi o ritombamenti successivi.
- 8 Le scarpate di fine scavo suddette, nei casi in cui non sia previsto il ritombamento totale dell'invaso, dovranno essere interrotte da due banche di larghezza minima pari a 3 m, posizionate come segue:
- la prima, in funzione anticaduta, due metri al di sotto del ciglio superiore degli scavi;
 - la seconda, nei soli casi in cui l'altezza residuale fra la prima banca ed

Art. 23. Limiti massimi delle pendenze e delle altezze delle scarpate

superiore degli scavi;

- la seconda, nei soli casi in cui l'altezza residuale fra la prima banca ed il fondo definitivo dell'invaso sia pari o superiore a 10 m, in funzione di stabilità della scarpata stessa e di trattenimento di materiali provenienti per caduta e/o dilavamento dalla porzione soprastante della scarpata, a metà di tale altezza residuale. (Figura C, esempio cava a -20m)

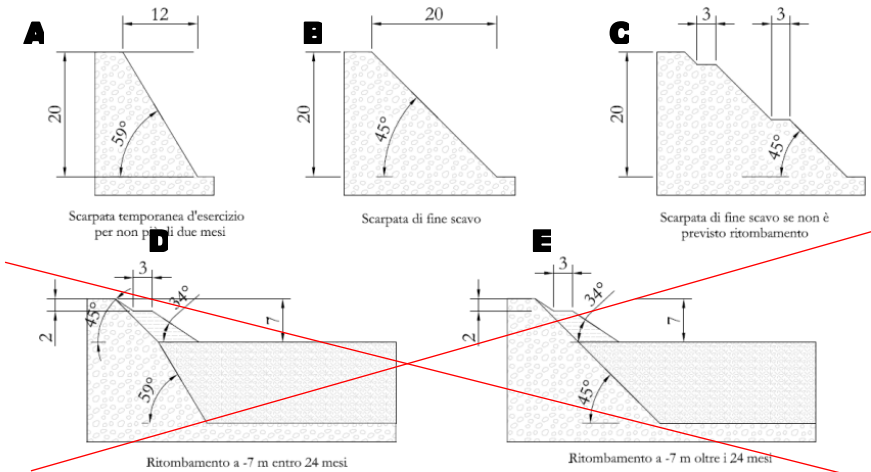
9 Nei casi di ritombamento o rinfianco delle superfici escavate, le scarpate di riassetto, costituite da materiali di riporto, dovranno presentare, fatte salve le verifiche di stabilità e la compatibilità con gli usi previsti (solamente in diminuzione dei precedenti valori), pendenze non superiori a 2/3 (≈33°)(Figura D ed E, esempio cava a -20m e ritombamento a -7m). I lavori di messa in posto del materiale di riporto dovranno comprendere tutte le operazioni necessarie a garantire la stabilità a lungo termine dei riporti, quali la compattazione per strati sottili (50÷70 cm) con mezzi d'opera adeguati, la realizzazioni di strati e/o trincee drenanti profonde per minimizzare l'insorgenza di sovrappressioni interstiziali, la realizzazione di adeguate reti di raccolta e regimazione delle acque di corrivazione superficiale, ecc.



10 Si esplicita che i parametri e le modalità di verifica riportate negli elaborati di Piano, non sono vincolanti per le verifiche di stabilità dei versanti previste nelle successive fasi di pianificazione, anche alla luce dell'entrata in vigore del D.M. 14/01/2008 e dell'introduzione del coefficiente b di riduzione dell'accelerazione massima attesa nel sito da applicare nelle verifiche sismiche.

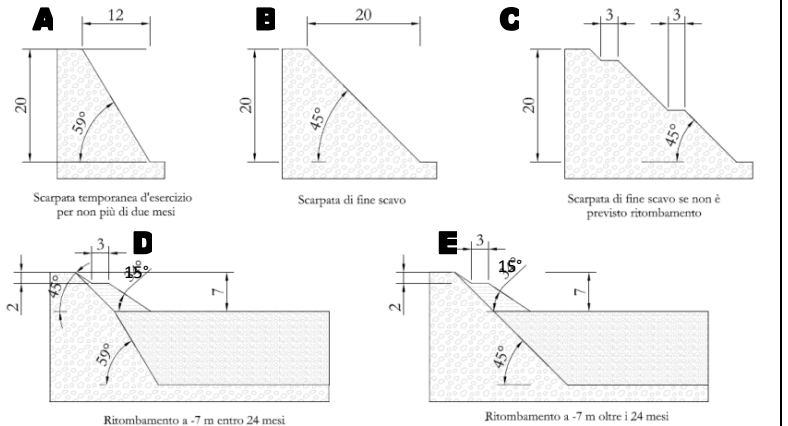
il fondo definitivo dell'invaso sia pari o superiore a 10 m, in funzione di stabilità della scarpata stessa e di trattenimento di materiali provenienti per caduta e/o dilavamento dalla porzione soprastante della scarpata, a metà di tale altezza residuale. (Figura C, esempio cava a -20m)

9 Nei casi di ritombamento o rinfianco delle superfici escavate, le scarpate di riassetto, costituite da materiali di riporto, dovranno presentare, fatte salve le verifiche di stabilità e la compatibilità con gli usi previsti (~~solamente in diminuzione dei precedenti valori~~), pendenze non superiori a 15° 2/3 (≈33°) (Figura D ed E, esempio cava a -20m e ritombamento a -7m). I lavori di messa in posto del materiale di riporto dovranno comprendere tutte le operazioni necessarie a garantire la stabilità a lungo termine dei riporti, quali la compattazione per strati sottili (50÷70 cm) con mezzi d'opera adeguati, la realizzazione di strati e/o trincee drenanti profonde per minimizzare l'insorgenza di sovrappressioni interstiziali, la realizzazione di adeguate reti di raccolta e regimazione delle acque di corrivazione superficiale, ecc.



10 Si esplicita che i parametri e le modalità di verifica riportate negli elaborati di Piano, non sono vincolanti per le verifiche di stabilità dei versanti previste nelle successive fasi di ~~pianificazione~~ **progettazione**, anche alla luce dell'entrata in vigore ~~del D.M. 14/01/2008~~ **delle NTC 2018 di cui al D.M. 17/01/2018** e dell'introduzione del coefficiente b di riduzione dell'accelerazione massima attesa nel sito da applicare nelle verifiche sismiche.

9 Nei casi di ritombamento o rinfianco delle superfici escavate, le scarpate di riassetto, costituite da materiali di riporto, dovranno presentare, fatte salve le verifiche di stabilità e la compatibilità con gli usi previsti (solamente in diminuzione dei precedenti valori), pendenze non superiori a 15° 2/3 (≈33°) (Figura D ed E, esempio cava a -20m e ritombamento a -5 ÷ -7m). I lavori di messa in posto del materiale di riporto dovranno comprendere tutte le operazioni necessarie a garantire la stabilità a lungo termine dei riporti, quali la compattazione per strati sottili (50÷70 cm) con mezzi d'opera adeguati, la realizzazioni di strati e/o trincee drenanti profonde per minimizzare l'insorgenza di sovrappressioni interstiziali, la realizzazione di adeguate reti di raccolta e regimazione delle acque di corrivazione superficiale, ecc.



Sezione IV – Modalità di sistemazione	Sezione IV – Modalità di sistemazione	Sezione IV – Modalità di sistemazione
Art. 31. Criteri generali 1 Per opere di sistemazione si intendono gli interventi di recupero morfologico e vegetazionale delle zone estrattive, realizzate in conformità alla destinazione d’uso finale definita nelle specifiche “Schede di Progetto” di ciascun intervento, e nel rispetto delle modalità descritte nella relazione illustrativa delle “Linee guida per la qualità dei ripristini conseguenti l’attività estrattiva nei poli di PIAE nel Comune di Casalgrande” (elaborato RIL01a) e rappresentate negli elaborati grafici allegati tavv.DUB14, DUB14a, DUB15, DUB15a, DUB16 e DUB17. 2 L'area scavata deve essere risistemata in conformità con gli atti progettuali. Il piano di sistemazione, presentato contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'attività estrattiva, diventa parte integrante della stessa autorizzazione di coltivazione e criterio guida anche per le modalità di estrazione; perciò, ogni qualvolta si presentassero contraddizioni fra le modalità operative di coltivazione e quelle di sistemazione, dovranno essere scelte soluzioni che favoriscano o comunque non pregiudichino in alcun modo la realizzazione di quest'ultima. 3 Il progetto ed i lavori devono conformarsi alle seguenti indicazioni generali: – i progetti di sistemazione dovranno tendere il più possibile alla ricostituzione della condizione originaria dell'area oppure dovranno essere indirizzati a realizzare destinazioni d'uso particolari, preferibilmente ad uso pubblico, compatibili con la pianificazione territoriale vigente; – La programmazione della coltivazione e della sistemazione delle cave dovrà avvenire per lotti contigui utilizzando il metodo delle fasi successive e conseguenti, per le finalità già elencate al precedente art. 15, ed in modo che la sistemazione di un lotto su cui è stata esaurita la fase di scavo debba essere completata parallelamente alla fase di estrazione successiva, seguendo l'ordine previsto dal P.C.S. Il Comune, in caso di ritardi rilevanti sui tempi di esecuzione dei lavori di sistemazione previsti dagli atti progettuali, potrà sospendere l'autorizzazione, previa diffida a conformarsi entro un lasso di tempo adeguato ai lavori da realizzare, fino a quando non sia stata ripristinata la corretta successione attuativa; – La superficie di abbandono delle cave con destinazione d'uso agro-bio-naturalistica dovrà tendenzialmente trovarsi alla quota del piano campagna circostante e comunque mai inferiore a -2,00 m da p.c.; – Nei soli casi di cave, non compresi in quelli descritti al punto precedente, dove non sia prevedibile un rapido ripristino della quota per le fasi già escavate a causa della scarsa reperibilità di materiali idonei, saranno tollerate quote di ritombamento inferiori, con un minimo compreso fra - 5 e - 7 m a seconda delle dimensioni dell'invaso (maggiore la superficie dell'invaso, minore la quota di ritombamento); le scarpate di raccordo dovranno presentare pendenze compatibili con gli utilizzi finali previsti e comunque tali da ridurre l'impatto visivo. Tali limiti potranno essere derogati, con un esplicito richiamo nelle Schede di Progetto degli specifici interventi e/o negli atti autorizzativi e convenzionali, a fronte di progetti speciali destinati a funzioni idrauliche e/o alla pubblica fruizione; – Le superfici di abbandono delle cave dovranno garantire, oltre alla stabilità definitiva delle pendici, l'inserimento nel contesto	Art. 31. Criteri generali 1 Per opere di sistemazione si intendono gli interventi di recupero morfologico, e vegetazionale e ricreativo dei delle zone dei siti estrattivi, realizzate in conformità alla destinazione d’uso finale definita nelle specifiche “Schede di Progetto” di ciascun sito estrattivo, e nel rispetto delle modalità descritte nella relazione illustrativa delle “Linee guida per la qualità dei ripristini conseguenti l’attività estrattiva nei poli di PIAE nel Comune di Casalgrande” (elaborato RIL01a) e rappresentate negli elaborati grafici allegati tavv.DUB14, DUB14a, DUB15, DUB15a, DUB16 e DUB17. DUB14, DUB14a_var2021, DUB14b_var2021, DUB15, DUB15a, DUB16 e DUB17. 1 bis Nelle planimetrie di PAE tavv.DUB14_var2021, DUB14a_var2021 e DUB14b_var2021 è riportato l’indirizzo coordinato della sistemazione finale a cui dovranno tendere le superfici estrattive interne al Polo. Le geometrie e la distribuzione del verde sono infatti da intendersi indicative e riprodotte nel rispetto delle caratteristiche e specifiche delle diverse destinazioni d’uso di cui all’art. 35 e 36 delle NTA del PAE. Seguendo l’indirizzo illustrato negli elaborati cartografici del PAE e nel rispetto delle destinazioni ed eventuali specifiche sito-specifiche riportate nelle “Schede di Progetto” di ciascun sito estrattivo, sarà compito del PCS definire, per la relativa approvazione, il disegno definitivo della sistemazione vegetazionale da realizzare all’interno del sito di cava. 1ter Per finalità escursionistiche e ricreative, il PAE pianifica all’interno del comparto estrattivo la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali. Nelle planimetrie di PAE tavv.DUB14_var2021, DUB14a_var2021, DUB14b_var2021 è riportata la traccia dei percorsi ciclo-pedonali di cui al “Progetto di completamento della ciclovia regionale del Secchia ER13 Rubiera-Lugo” che interesserà oltre ad alcuni siti del comparto estrattivo, anche le contermini aree periferiali del F. Secchia. 2 L'area scavata deve essere risistemata in conformità con gli atti progettuali. Il piano di sistemazione, presentato contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'attività estrattiva, diventa parte integrante della stessa autorizzazione di coltivazione e criterio guida anche per le modalità di estrazione; perciò, ogni qualvolta si presentassero contraddizioni fra le modalità operative di coltivazione e quelle di sistemazione, dovranno essere scelte soluzioni che favoriscano o comunque non pregiudichino in alcun modo la realizzazione di quest'ultima. 2bis Sono definite le seguenti tipologie di recupero: Recupero Naturalistico=recupero interamente a bosco (con le caratteristiche come definite nel successivo art. 36) Recupero Agrobionaturalistico=recupero prevalentemente a zona agro-coltivabile con presenza di bosco naturalistico (con caratteristiche come definite nel successivo art.36) 3 Il progetto ed i lavori devono conformarsi alle seguenti indicazioni generali: a) i progetti di sistemazione dovranno tendere il più possibile alla ricostituzione della condizione originaria dell'area oppure dovranno essere indirizzati a realizzare destinazioni d'uso particolari, preferibilmente ad uso pubblico, compatibili con la pianificazione territoriale vigente; b) La programmazione della coltivazione e della sistemazione delle cave dovrà avvenire per lotti contigui utilizzando il metodo delle fasi successive e conseguenti, per le finalità già elencate al precedente art. 15, ed in modo che la sistemazione di un lotto su cui è stata esaurita la fase di scavo debba essere	Art. 31. Criteri generali 2bis Sono definite le seguenti tipologie di recupero: Recupero Naturalistico = recupero interamente a bosco a carattere forestale con piantumazioni arboree-arbustive intervallate da radure (con le caratteristiche come definite nel successivo art. 36) Recupero Agrobionaturalistico = recupero prevalentemente a destinazione agricola zona agro-coltivabile con presenza di bosco naturalistico affiancato a superfici dai caratteri di recupero naturalistico (con caratteristiche come definite nel successivo art.36)

paesaggistico, evitando di norma geometrizzazioni ed altre innaturalità morfologiche; inoltre dovranno essere tenute in considerazione le pendenze massime relative agli usi finali previsti; – L'area risistemata dovrà essere dotata di tutte le opere di finitura necessarie a garantirne l'agibilità e l'utilizzo, comprese le opere di urbanizzazione, le infrastrutture, ecc.; – sulla superficie definitiva dovrà essere ricostruita una adeguata rete di scolo delle acque: in particolare, essa dovrà garantire l'assenza di ristagni e comunque un drenaggio del suolo adeguato al riutilizzo previsto, realizzabile oltre che con la consueta rete di fossi superficiale, anche con uno strato drenante compreso fra i materiali di ritombamento e lo strato di suolo pedogenizzato; nelle zone ribassate dovrà essere prevista una vasca di raccolta ed un sistema di sollevamento ed allontanamento delle eventuali acque meteoriche in eccesso; – Le opere previste dal progetto di riassetto che richiedano manutenzione non potranno essere abbandonate neppure dopo la data di completamento dei lavori di sistemazione; dopo tale data sarà cura ed onere della proprietà dell'area mantenere in stato di efficienza tali opere.	completata parallelamente alla fase di estrazione successiva, seguendo l'ordine previsto dal P.C.S. Il Comune, in caso di ritardi rilevanti sui tempi di esecuzione dei lavori di sistemazione previsti dagli atti progettuali e dal cronoprogramma di cui all'art. 6.2 co.3bis, potrà sospendere l'autorizzazione, previa diffida a conformarsi entro un lasso di tempo adeguato ai lavori da realizzare, fino a quando non sia stata ripristinata la corretta successione attuativa; c) La superficie di abbandono delle cave con destinazione d'uso agro-bio-naturalistica dovrà tendenzialmente trovarsi alla quota del piano campagna circostante o comunque mai inferiore a -2,00 m da p.c.. Le scarpate di raccordo con il piano campagna circostante, ovvero il superamento di altre discontinuità lungo il piano campagna di ripristino, dovranno essere sagomate preferibilmente a scarpata unica a debole pendenza; d) Nei soli casi di cave, non compresi in quelli descritti al precedente, dove non sia prevedibile un rapido ripristino della quota per le fasi già escavate a causa della scarsa reperibilità di materiali idonei, saranno tollerate quote di ritombamento inferiori, con un minimo compreso fra 5 e 7 m a seconda delle dimensioni dell'invaso (maggiore la superficie dell'invaso, minore la quota di ritombamento); le scarpate di raccordo dovranno presentare pendenze compatibili con gli utilizzi finali previsti e comunque tali da ridurre l'impatto visivo. Tali limiti potranno essere derogati, con un esplicito richiamo nelle Schede di Progetto degli specifici interventi e/o negli atti autorizzativi e convenzionali, a fronte di progetti speciali destinati a funzioni idrauliche e/o alla pubblica fruizione; e) la superficie di abbandono delle cave dovrà trovarsi alla quota variabile tra -0 m ÷ -2,00 m da p.c.. Le scarpate di ripristino a collegamento con il piano campagna circostante dovranno essere sagomate con pendenza non superiore a 15°, valutata compatibilmente con gli utilizzi finali ed in ragione della buona riuscita della sistemazione forestale. f) nelle aree ritombate a discarica di inerti è prioritariamente da prevedersi un recupero di tipo naturalistico con quote di ricolma non inferiori a – 2,00 m dal piano campagna, fatto salvo diversa specifica di destinazione d'uso. Nelle aree di discarica ai sensi del D.Lgs 36/2003 e ss.mm.ii il progetto di riassetto ambientale di cava ai sensi della LR 17/91 dovrà coordinarsi con le disposizioni del Piano di Chiusura autorizzato ai sensi del D.Lgs 36/2003; g) Le superfici di abbandono delle cave dovranno garantire, oltre alla stabilità definitiva delle pendici, l'inserimento nel contesto paesaggistico, evitando di norma geometrizzazioni ed altre innaturalità morfologiche; inoltre dovranno essere tenute in considerazione le pendenze massime relative agli usi finali previsti; h) L'area risistemata dovrà essere dotata di tutte le opere di finitura necessarie a garantirne l'agibilità e l'utilizzo, comprese le opere di urbanizzazione, le infrastrutture, ecc.; i) sulla superficie definitiva dovrà essere ricostruita una adeguata rete di scolo delle acque: in particolare, essa dovrà garantire l'assenza di ristagni e comunque un drenaggio del suolo adeguato al riutilizzo previsto, realizzabile oltre che con la consueta rete di fossi superficiale, anche con uno strato drenante compreso fra i materiali di ritombamento e lo strato di suolo pedogenizzato; nelle zone ribassate dovrà essere prevista una vasca di raccolta ed un sistema di sollevamento ed allontanamento delle eventuali acque meteoriche in eccesso; j) Le opere previste dal progetto di riassetto che richiedano manutenzione non potranno essere abbandonate neppure dopo la data di completamento dei lavori di sistemazione; dopo tale data sarà cura ed onere della proprietà dell'area mantenere in stato di efficienza tali opere. 4 Fatte salve le disposizioni generali di cui al comma 3, all'interno delle Schede di Progetto di ogni sito estrattivo allegate al PAE, sono definite eventuali ulteriori disposizioni specifiche relative alla sistemazione morfologica e vegetazionale a cui i progetti di coltivazione e sistemazione dovranno conformarsi.	c) La superficie di abbandono delle cave con destinazione d'uso agro-bio-naturalistica dovrà tendenzialmente trovarsi alla quota del piano campagna circostante o comunque mai inferiore a -2,00 m da p.c.. Le scarpate di raccordo con il piano campagna circostante, ovvero il superamento di altre discontinuità lungo il piano campagna di ripristino, dovranno essere sagomate preferibilmente a scarpata unica a debole pendenza con pendio di pendenza generalmente non superiore a 15°; d) Nei soli casi di cave, non compresi in quelli descritti al precedente, dove non sia prevedibile un rapido ripristino della quota per le fasi già escavate a causa della scarsa reperibilità di materiali idonei, saranno tollerate quote di ritombamento inferiori, con un minimo compreso fra - 5 e - 7 m a seconda delle dimensioni dell'invaso (maggiore la superficie dell'invaso, minore la quota di ritombamento); le scarpate di raccordo dovranno presentare pendenze compatibili con gli utilizzi finali previsti e comunque tali da ridurre l'impatto visivo. Tali limiti potranno essere derogati, con un esplicito richiamo nelle Schede di Progetto degli specifici interventi e/o negli atti autorizzativi e convenzionali, a fronte di progetti speciali destinati a funzioni idrauliche e/o alla pubblica fruizione; e) la superficie di abbandono delle cave dovrà trovarsi alla quota variabile tra -0 m ÷ -2,00 m da p.c.. La superficie di abbandono delle cave con destinazione d'uso naturalistica potrà tendenzialmente trovarsi alla quota variabile tra - 5,00 m ÷ -7,00 m da p.c.. Le scarpate di ripristino a collegamento con il piano campagna circostante dovranno essere interrotte da 1 banca intermedia di larghezza non inferiore a 3 m alla profondità di -2 m da p.c, con pendio di pendenza generalmente non superiore a 15°, valutata compatibile con gli utilizzi finali ed in ragione della buona riuscita della sistemazione forestale.
---	---	--

Art. 35. Destinazione finale dei poli estrattivi	Art. 35. Destinazione finale dei poli estrattivi	Art. 35. Destinazione finale dei poli estrattivi
1 Il recupero ambientale dei poli estrattivi sarà di tipo agro-bio-naturalistico e naturalistico, come riportato nelle Schede di Progetto relative a ciascun polo, con le specificazioni di seguito riportate. - Polo di P.I.A.E. n°SE018 “Salvaterra” tipologia di recupero: agro-bio-naturalistico interessante l’intera superficie del polo, ad eccezione della zona estrattiva di nuovo inserimento presente nella porzione sud del polo per la quale dovrà essere attuato un recupero esclusivamente di tipo naturalistico a quote dal piano campagna comprese tra -5,00 ÷ -7,00 m. - Polo di P.I.A.E. n°SE019 “San Lorenzo” tipologia di recupero A: naturalistico interessante l’intera superficie del polo a quote dal piano campagna comprese tra -5,00 ÷ -7,00 m. tipologia di recupero B: La variante generale al P.A.E., in alternativa alla presente sistemazione ambientale, ha valutato tecnicamente la fattibilità di un recupero ambientale con destinazione finale a “bacino irriguo” (in parte ricadente sul Polo di P.I.A.E. n°SE020 “Villalunga”), come meglio illustrato negli elaborati DUB16 e DUB17 e nella relazione di progetto relativa alla realizzazione del bacino contenuta nell’allegato RIL01a. L’Amministrazione Comunale a riguardo, prima della presentazione del progetto di PCA sui Poli di P.I.A.E. n°SE019 “San Lorenzo” e n°SE020 “Villalunga”, da parte dei proponenti per l’adeguamento alle previsioni di P.A.E, e nell’ambito della stesura dell’atto di Accordo (art.24 L.R. n° 7/2004 smi), valuterà quale sia la soluzione più idonea a rappresentare il territorio. In caso di mancato parere da parte dell’amministrazione dovrà essere attuata la tipologia di recupero di cui al punto A. - Polo di P.I.A.E. n°SE020 “Villalunga” tipologia di recupero: agro-bio-naturalistico interessante l’intera superficie del polo, ad eccezione della aree ritombate a discarica dove dovrà essere attuato un recupero esclusivamente di tipo naturalistico con quote di ritombamento pari a – 2,00m dal piano campagna. 2 Secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art.85 delle NA del PTCP, approvato dal C.P. con atto n°124 del 17.06.2010, mediante apposito Programma attuativo per i bacini a basso impatto ambientale, la destinazione finale di alcune aree potrà avere sistemazione difforme rispetto a quanto previsto dal P.A.E., adeguandosi a strumenti sovraordinati.	1 Il recupero ambientale dei poli estrattivi sarà di tipo agro-bio-naturalistico e naturalistico, come riportato nelle Schede di Progetto relative a ciascun polo, con le specificazioni di seguito riportate. Polo di P.I.A.E. n°SE018 “Salvaterra” tipologia di recupero: agro-bio-naturalistico interessante l’intera superficie del polo, ad eccezione della zona estrattiva di nuovo inserimento presente nella porzione sud del polo per la quale dovrà essere attuato un recupero esclusivamente di tipo naturalistico a quote dal piano campagna comprese tra -5,00 ÷ -7,00 m. Polo di P.I.A.E. n°SE019 “San Lorenzo” tipologia di recupero A: naturalistico interessante l’intera superficie del polo a quote dal piano campagna comprese tra -5,00 ÷ -7,00 m. tipologia di recupero B: La variante generale al P.A.E., in alternativa alla presente sistemazione ambientale, ha valutato tecnicamente la fattibilità di un recupero ambientale con destinazione finale a “bacino irriguo” (in parte ricadente sul Polo di P.I.A.E. n°SE020 “Villalunga”), come meglio illustrato negli elaborati DUB16 e DUB17 e nella relazione di progetto relativa alla realizzazione del bacino contenuta nell’allegato RIL01a. L’Amministrazione Comunale a riguardo, prima della presentazione del progetto di PCA sui Poli di P.I.A.E. n°SE019 “San Lorenzo” e n°SE020 “Villalunga”, da parte dei proponenti per l’adeguamento alle previsioni di P.A.E, e nell’ambito della stesura dell’atto di Accordo (art.24 L.R. n° 7/2004 smi), valuterà quale sia la soluzione più idonea a rappresentare il territorio. In caso di mancato parere da parte dell’amministrazione dovrà essere attuata la tipologia di recupero di cui al punto A. Polo di P.I.A.E. n°SE020 “Villalunga” tipologia di recupero: agro-bio-naturalistico interessante l’intera superficie del polo, ad eccezione della aree ritombate a discarica dove dovrà essere attuato un recupero esclusivamente di tipo naturalistico con quote di ritombamento pari a – 2,00m dal piano campagna. 1 Il recupero ambientale del Polo estrattivo “Secchia Casalgrande” sarà di tipo agro-bio-naturalistico e naturalistico come specificato per ciascun sito estrattivo nelle Schede di Progetto. La destinazione finale dei settori estrattivi di PAE assumerà il seguente assetto come da tavola DUB14 – var2021 - Settore SE018 a nord del Campo Pozzi di Case Galliani: tipologia di recupero prevalente: agro-bio-naturalistico anche in relazione ai siti di ex cava recentemente sistemati e collaudati, ad eccezione delle aree id. 2 dell’Acciaierie di Rubiera e dell’area di cava Stalloni a cavallo del campo pozzi (sito id. 6a, 6b, 7a) per le quali è previsto un recupero Naturalistico in continuità con le aree estrattive di SE018 all’estremo meridionale dell’area vincolata del campo pozzi; - Settore SE018 a sud del Campo Pozzi di Case Galliani: tipologia di recupero prevalente: Naturalistico con quote del piano campagna	1 Il recupero ambientale del Polo estrattivo “Secchia Casalgrande” sarà di tipo agro-bio-naturalistico e naturalistico come specificato per ciascun sito estrattivo nelle Schede di Progetto. La destinazione finale dei settori estrattivi di PAE assumerà il seguente assetto come da tavola DUB14 – var2021 - Settore SE018 a nord del Campo Pozzi di Case Galliani: tipologia di recupero prevalente: agro-bio-naturalistico anche in relazione ai siti di ex cava recentemente sistemati e collaudati, ad eccezione delle aree id. 2 dell’Acciaierie di Rubiera e dell’area di cava Stalloni a cavallo del campo pozzi (sito id. 6a, 6b, 7a) per le quali è previsto un recupero Naturalistico in continuità con le aree estrattive di SE018 all’estremo meridionale dell’area vincolata del campo pozzi; - Settore SE018 a sud del Campo Pozzi di Case Galliani: tipologia di recupero prevalente: Naturalistico con quote del piano campagna comprese fra 0,00 e -2,00 m da p.c. ad eccezione dell’area di cava La Vigna (sito id. 13a) con destinazione agro-Bio Naturalistica in ragione del

	comprese fra 0,00 e -2,00 m da p.c., ad eccezione dell’area di cava La Vigna (sito id. 13a) con destinazione agro-Bio Naturalistica in ragione del suo recupero morfologico prossimo al piano campagna grazie all’azione del deposito dei limi di frantoio. E’ inoltre confermata la compatibilità del rinverdimento Naturalistico già presente nell’ex cava Ghinelli; • Settore SE019: tipologia di recupero: Naturalistico a quote del piano campagna comprese fra 0,00 m e -2,00 m p.c., fatto salvo l’alternativa di allestimento a “bacino irriguo” come illustrato in via del tutto indicativa negli elaborati DUB16 e DUB17. • Settore SE020: tipologia di recupero prevalente: agro-bio-naturalistico fatto salvo l’alternativa di allestimento a “bacino irriguo” di parte del settore SE20 (siti 21a, 21b, 21c e 20) come illustrato in via del tutto indicativa negli elaborati DUB16 e DUB17. Un ampio settore a copertura naturalistica è inoltre previsto a nord del corso del Rio Brugnola, ricomprendendo anche le aree di cava Trinelli (sito id. 30b) e La Noce (sito id. 30a). 2 Secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art.85 delle NTA del PTCP, approvato dal C.P. con atto n°124 del 17.06.2010 e ss.mm.ii, mediante apposito Programma attuativo per i bacini a basso impatto ambientale, la destinazione finale di alcune aree potrà avere sistemazione difforme rispetto a quanto previsto dal P.A.E., adeguandosi a strumenti sovraordinati.	suo recupero morfologico prossimo al piano campagna grazie all’azione del deposito dei limi di frantoio. E’ inoltre confermata la compatibilità del rinverdimento Naturalistico già presente nell’ex cava Ghinelli; • Settore SE019: tipologia di recupero: Naturalistico a quote del piano campagna comprese fra 0,00 m e -2,00 m p.c., fatto salvo l’alternativa di allestimento a “bacino irriguo” come illustrato in via del tutto indicativa negli elaborati DUB16 e DUB17. • Settore SE020: tipologia di recupero prevalente: agro-bio-naturalistico fatto salvo l’alternativa di allestimento a “bacino irriguo” di parte del settore SE20 (siti 21a, 21b, 21c e 20) come illustrato in via del tutto indicativa negli elaborati DUB16 e DUB17. Un ampio settore a copertura naturalistica è inoltre previsto a nord del corso del Rio Brugnola, ricomprendendo anche le aree di cava Trinelli (sito id. 30b) e La Noce (sito id. 30a).
--	---	---

Art. 38. Termine dei lavori di sistemazione 1 Le operazioni di recupero delle aree non più soggette ad interventi estrattivi dovranno essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione, fatte salve le proroghe concesse in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i. Oltre tale termine il Comune avvierà le procedure amministrative previste nei confronti del soggetto inadempiente e avvalendosi dei depositi cauzionali stabiliti dalla convenzione stipulata con l'Esercente l'attività estrattiva. 2 La completezza e regolarità dei lavori di sistemazione del sito d'intervento verrà attestata dal Comune, sulla base di un'apposita istruttoria di collaudo, con un apposito certificato entro 90 gg. dalla presentazione di una richiesta in tal senso presentata dall'Esercente l'attività estrattiva; tale richiesta potrà essere avanzata anche per stati di avanzamento annuali giusto quanto previsto dal punto g) dell'art. 10 della convenzione-tipo regionale (Allegato A alla Del. Giunta Reg. n° 70/92).	Art. 38. Termine dei lavori di sistemazione 1 Le operazioni di recupero delle aree non più soggette ad interventi estrattivi dovranno essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione, fatte salve le proroghe concesse in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i e comunque nel rispetto del cronoprogramma di attuazione delle previsioni di ripristino di cui all’art. 6.2 co. 3bis approvato dal Comune di Casalgrande. Oltre tale termine il Comune avvierà le procedure amministrative previste nei confronti del soggetto inadempiente e avvalendosi dei depositi cauzionali stabiliti dalla convenzione stipulata con l'Esercente l'attività estrattiva. 2 La completezza e regolarità dei lavori di sistemazione del sito d'intervento verrà attestata dal Comune, sulla base di un'apposita istruttoria di collaudo, con un apposito certificato entro 90 gg. dalla presentazione di una richiesta in tal senso presentata dall'Esercente l'attività estrattiva; tale richiesta potrà essere avanzata anche per stati di avanzamento annuali giusto quanto previsto dal punto g) dell'art. 10 della convenzione-tipo regionale (Allegato A alla Del. Giunta Reg. n° 70/92). 3 Il Controllo di regolarità dei lavori di sistemazione del sito d’intervento e l’istruttoria di collaudo è affidata a personale qualificato ai sensi dell’art. 45 co.3 delle NTA del PAE. Nell’ambito delle procedure di collaudo dovrà essere verificata la compatibilità al progetto autorizzato delle morfologie, delle coperture vegetazionali e degli eventuali tracciati ciclo-pedonali realizzati in sito. 4 Da un punto di vista morfologico è ammessa una tolleranza massima di quota pari a 0,50 metri in considerazione dei possibili assestamenti del ritombamento, oltre la quale, sarà facoltà del Comune valutare la necessità di raggiungere la quota di progetto;	Art. 38. Termine dei lavori di sistemazione 1 Le operazioni di recupero delle aree non più soggette ad interventi estrattivi dovranno essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione, fatte salve le proroghe concesse in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i e comunque nel rispetto del cronoprogramma di attuazione delle previsioni di ripristino di cui all’art. 6.2 co. 3bis approvato dal Comune di Casalgrande. Oltre tale termine il Comune avvierà le procedure amministrative previste nei confronti del soggetto inadempiente e avvalendosi dei depositi cauzionali stabiliti dalla convenzione stipulata con l'Esercente l'attività estrattiva. 1 bis Su domanda motivata del titolare presentata almeno 90 (novanta) giorni prima rispetto la scadenza, è ammessa la proroga del termine dell’autorizzazione. Entro la data di validità dell’autorizzazione il Comune si esprime in merito al prolungamento dei suoi termini, comunque mai superiore ad 1 anno, ovvero al diniego motivato dello stesso.
--	--	--

**Art. 38bis Norme per concessione delle proroghe
all'attività estrattiva e di recupero ambientale**

CAPO 4° VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI	CAPO 4° VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI	CAPO 4° VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI
Art. 45. Vigilanza e controlli 1 Ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n° 17/91 s.m.i., le funzioni di vigilanza e controllo in materia di attività estrattive spettano: - al Comune, in materia di applicazione delle disposizioni della stessa L.R. n° 17/91 s.m.i., di quelle contenute nel P.A.E., nonché di quelle dell'autorizzazione convenzionata; - alla Provincia, in materia di norme di polizia mineraria ai sensi del D.P.R. n° 128/59 s.m.i., in attuazione della delega regionale di cui all'art. 147, comma 1, punto b), della L.R. n° 3/99 s.m.i., ad eccezione di quelle elencate al punto successivo; - alla A.U.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro. 2 Precedentemente al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva, il Comune procederà alla nomina di un responsabile del procedimento (ai sensi dell'art. 4 della L. n° 241/1990 smi) il quale dovrà verificare in particolare i quantitativi estratti e la conformità dell'attività svolta rispetto ai contenuti di P.A.E.; in caso di riscontro di difformità o inadempienze da parte della Ditta esercente rispetto a quanto previsto dagli elaborati progettuali oggetto di autorizzazione, dalle presenti N.T.A. e dalla vigente legislazione regionale e nazionale, l'Amministrazione comunale provvederà alla denuncia presso l'Autorità competente e adotterà i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di attività estrattive al fine di ripristinare le regolari condizioni di esercizio. 3 Il Comune affiderà il controllo a personale qualificato (anche esterno) all'uopo incaricato e munito di apposito documento di riscontro; esso avrà libero accesso alla zona di attività estrattiva durante gli orari di lavoro, anche senza preavviso, allo scopo di compiere i controlli di sua competenza. 4 E' fatto obbligo all'Esercente l'attività estrattiva, e per lui al Direttore Responsabile, dare ogni chiarimento, informazione o notizia nonché di mettere a disposizione mezzi, personale, e quant'altro occorra per l'espletamento dei controlli. 5 La mancata osservanza della presente norma dà luogo ad una sanzione amministrativa nei termini previsti dall'art. 22 comma 4 della L.R. n° 17/91; in caso di reiterazione, il Sindaco può, in seguito a diffida (come dall'art. 17 della suddetta L.R.), pronunciare la decadenza dell'autorizzazione secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 1, punto c. 6 Le attività di vigilanza e controllo dovranno contemplare un esame in sito del materiale di ritombamento, mediante sondaggi meccanici a carotaggio continuo volti a individuare eventuali sostanze inquinanti presenti, siano esse liquide o solide. I sondaggi saranno poi allestiti a piezometri, di diametro sufficiente al campionamento dei fluidi a diverse profondità. Nel caso fossero rilevate sostanze inquinanti, occorrerà rapidamente valutare il rischio esistente e attivare tutte le procedure conseguenti, al fine della salvaguardia delle acque di falda.”. 7 le aree esterne a quelle definite dall’isocrona 365 giorni dovranno garantire l’esecuzione di un sondaggio/anno per la verifica, da	Art. 45. Vigilanza e controlli 1 Ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n° 17/91 s.m.i., le funzioni di vigilanza e controllo in materia di attività estrattive spettano: - al Comune, in materia di applicazione delle disposizioni della stessa L.R. n° 17/91 s.m.i., di quelle contenute nel P.A.E., nonché di quelle dell'autorizzazione convenzionata; alla Provincia Al Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Reggio Emilia, in materia di norme di polizia mineraria ai sensi del D.P.R. n° 128/59 s.m.i., in attuazione della delega regionale di cui all'art. 147, comma 1, punto b), della L.R. n° 3/99 s.m.i. alla LR 13/2015, ad eccezione di quelle elencate al punto successivo; - alla A.U.S.L. ed all'A.R.P.A.E territorialmente competenti, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro. 2 Precedentemente al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva, il Comune procederà alla nomina di un responsabile del procedimento (ai sensi dell'art. 4 della L. n° 241/1990 smi) il quale dovrà verificare in particolare i quantitativi estratti e la conformità dell'attività svolta rispetto ai contenuti di P.A.E.; in caso di riscontro di difformità o inadempienze da parte della Ditta esercente rispetto a quanto previsto dagli elaborati progettuali oggetto di autorizzazione, dalle presenti N.T.A. e dalla vigente legislazione regionale e nazionale, l'Amministrazione comunale provvederà alla denuncia presso l'Autorità competente e adotterà i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di attività estrattive al fine di ripristinare le regolari condizioni di esercizio. 3 Il Comune affiderà il controllo a personale qualificato (anche esterno) all'uopo incaricato e munito di apposito documento di riscontro; esso avrà libero accesso alla zona di attività estrattiva durante gli orari di lavoro, anche senza preavviso, allo scopo di compiere i controlli di sua competenza. 4 E' fatto obbligo all'Esercente l'attività estrattiva, e per lui al Direttore Responsabile, dare ogni chiarimento, informazione o notizia nonché di mettere a disposizione mezzi, personale, e quant'altro occorra per l'espletamento dei controlli. 5 La mancata osservanza della presente norma dà luogo ad una sanzione amministrativa nei termini previsti dall'art. 22 comma 4 della L.R. n° 17/91; in caso di reiterazione, il Sindaco può, in seguito a diffida (come dall'art. 17 della suddetta L.R.), pronunciare la decadenza dell'autorizzazione secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 1, punto c. 6 Le attività di vigilanza e controllo dovranno contemplare, in fase di procedura di collaudo (di cui all’art. 38 della NTA del PAE) richiesto dai soggetti esercenti, un esame in sito del materiale di ritombamento mediante sondaggi meccanici a carotaggio continuo, volti a verificare la natura e la compatibilità ambientale del riporto (art.34 NTA di PAE), ovvero individuare direttamente eventuali sostanze inquinanti presenti, siano esse liquide o solide. Il numero dei sondaggi a carotaggio continuo (a carico dei soggetti esercenti) verrà definito in base all'estensione della cava, in ogni modo non inferiore a 3, e ciascuno sondaggio potrà essere spinto alla profondità di interesse come richiesto dal Comune in funzione del contesto di cava. I sondaggi profondi saranno potranno poi essere allestiti a piezometri, di diametro sufficiente al campionamento dei fluidi a diverse profondità. Nel caso fossero rilevate	Art. 45. Vigilanza e controlli 6 Le attività di vigilanza e controllo dovranno potranno contemplare, in fase di procedura di collaudo (di cui all’art. 38 della NTA del PAE) richiesto dai soggetti esercenti, qualora il monitoraggio delle acque sotterranee del piezometro a valle del sito estrattivo evidenzi, rispetto quello di monte, il superamento non estemporaneo dei limiti normativi, un esame in sito del materiale di ritombamento mediante sondaggi meccanici a carotaggio continuo, volti a verificare la natura e la compatibilità ambientale del riporto (art.34 NTA di PAE), ovvero individuare direttamente eventuali sostanze inquinanti presenti, siano esse liquide o solide. Il numero dei sondaggi a carotaggio continuo (a carico dei soggetti esercenti) verrà definito in base all'estensione della cava, in ogni modo non inferiore a 3, e ciascuno sondaggio potrà essere spinto alla profondità di interesse come richiesto dal Comune in

parte degli enti competenti, della compatibilità del materiale di riempimento con le esigenze di salvaguardia nel tempo della qualità delle acque sotterranee; 8 Il Comune potrà effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dall'Esercente e potrà, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dei lavori all'interno della zona di attività estrattiva, richiedere rilievi ed indagini aggiuntive.	sostanze inquinanti, occorrerà rapidamente valutare il rischio esistente e attivare tutte le procedure conseguenti, al fine della salvaguardia delle acque di falda.”. Ulteriori sondaggi, potranno essere richiesti, con mezzo escavatore, per la caratterizzazione più superficiale e più estensiva dei riporti in cava. 7 le aree esterne quelle definite dall'isocrona 365 giorni Nei siti contermini alle aree di tutela dei campi Pozzi di Casa Galliani e Salvaterra Sud, i controlli potranno prevedere anche l'esecuzione di campionature a spot sondaggio/anno del volume di ritombamento fino a quel momento concluso per la verifica, da parte degli enti competenti, della compatibilità del materiale di riempimento anche in relazione alle con le esigenze di salvaguardia nel tempo della qualità delle acque sotterranee; 7bis Il numero e l'ubicazione dei campioni di controllo del materiale di ritombamento di cui ai precedenti co. 6 e 7 è stabilita dell'autorità di controllo in funzione dell'evoluzione del cantiere e degli spessori di ricolma. Il campionamento dovrà svolgersi in contraddittorio con l'esercente dell'attività estrattiva. Il Campione sarà sottoposto a controllo analitico presso laboratorio accreditato per verificarne la rispondenza i limiti della colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i relativamente al seguente set minimo di analiti: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo Totale, Cromo VI, Amianto (presenza-assenza). 7 ter L'esercente, o per lui il Direttore Responsabile, deve mantenere a disposizione dell'organo di controllo la documentazione attestante la provenienza e le attestazioni analitiche dei materiali di ritombamento conferiti in cava ai fini del ripristino. 8 Il Comune potrà effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dall'Esercente e potrà, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dei lavori all'interno della zona di attività estrattiva, richiedere rilievi ed indagini aggiuntive. 9 In ogni cava con autorizzazione in corso, entro 8 mesi dall'adozione della Variante al Piano in oggetto, è fatto obbligo di realizzare un sistema di conteggio e identificazione dei camion, con contestuale trasmissione dei dati puntuali al Comune, in tempo reale, anche tramite piattaforma internet in condivisione. Qualora possibile in base alla tipologia di camion, è preferibile installare una pesa all'ingresso della stessa cava, per la misurazione delle quantità di materiali in uscita e in entrata, da comunicare al Comune con le modalità sopracitate 10 Durante la fase di istruttoria per l'autorizzazione di una cava, e comunque prima dell'autorizzazione, è necessaria la verifica in sito dei capisaldi topografici da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune, garantendo comunque la presenza di almeno 3 capisaldi come già richiesto in base all'ALLEGATO 3: CONTENUTI DEI PIANI DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE 11 al fine di garantire il monitoraggio della risorsa estrattiva, dovranno essere effettuati rilievi topografici dell'intera area di cava ogni 6 (sei) mesi, da parte dei tecnici abilitati individuati dal Comune, con restituzione delle valutazioni sulle volumetrie di scavo e riporto, come in sede di Relazione Annuale.	funzione del contesto di cava. I sondaggi profondi saranno potranno poi essere allestiti a piezometri, di diametro sufficiente al campionamento dei fluidi a diverse profondità. Nel caso fossero rilevate sostanze inquinanti, occorrerà rapidamente valutare il rischio esistente e attivare tutte le procedure conseguenti, al fine della salvaguardia delle acque di falda.”. Ulteriori sondaggi, potranno essere richiesti, con mezzo escavatore, per la caratterizzazione più superficiale e più estensiva dei riporti in cava. 6 bis Le convenzioni di cui all'art. 12 della L.R. 17/91 possono stabilire che contestualmente l'attività di monitoraggio di cui al successivo co.11, l'esercente debba provvedere al campionamento, al più tramite l'ausilio di mezzo escavatore, del materiale terroso di ritombamento (art. 34NTA del PAE) progressivamente posato in opera al fine di verificarne la compatibilità ambientale. I parametri e le modalità rimangono quelli descritti al co. 7bis. I certificati analitici dell'attività di controllo dovranno essere trasmessi al Comune contestualmente alla relazione annuale. L'attestazione della massima profondità di scavo raggiunta progressivamente dall'attività estrattiva, risulterà da apposito rilievo topografico condotto su richiesta dell'Esercente in contraddittorio con il Comune di Casalgrande. Tale controllo costituisce collaudo del fondo cava. 9 In ogni cava con autorizzazione in corso, entro 8 mesi dall'adozione della Variante al Piano in oggetto, è fatto obbligo di realizzare un sistema di conteggio e identificazione dei camion, con contestuale trasmissione dei dati puntuali al Comune, in tempo reale, anche tramite piattaforma internet in condivisione. Specifici strumenti di controllo dei trasporti e degli accessi ai siti estrattivi, quali contamezzi oppure sistemi di pesatura, potranno essere prescritti nell'ambito delle singole convenzioni estrattive in considerazione di eventuali elementi di criticità e/o specifiche condizioni operative, e comunque limitatamente a quelle realtà aziendali che non dispongono già all'interno del comparto di Casalgrande di tali strumenti di monitoraggio. Qualora possibile in base alla tipologia di camion, rimane preferibile il ricorso all'installazione di una pesa all'ingresso della cava, per la misurazione delle quantità di materiali in uscita e in entrata, da comunicare al Comune con le modalità sopracitate I risultati del monitoraggio saranno trasmessi al Comune nell'ambito della relazione annuale.
--	---	--

CAPO 5° DISPOSIZIONI PARTICOLARI	CAPO 5° DISPOSIZIONI PARTICOLARI	CAPO 5° DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 49. Oneri di mitigazione ambientale 1 Per consentire di effettuare interventi di mitigazione delle conseguenze derivanti dall’attività estrattiva, nonché a titolo di indennizzo ambientale, con particolare riferimento agli effetti prodotti dal traffico pesante diretto alle cave e da queste nei siti di utilizzazione del materiale estratto, viene posto a carico dei titolari delle autorizzazioni l’onere di risarcire il Comune attraverso la corresponsione di una somma, commisurata a mc estratto, da fissarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale durante l’approvazione: • atti di accordo quadro, ai sensi dell’art.24 della L.R. n° 7/2004 smi, per l’attuazione delle previsioni introdotte nei Poli n°18-19 e 20 di P.A.E; • delle relative convenzioni, allegate ai Piani di Coltivazione e Sistemazione ambientale PCS, di cui agli artt.11-12 della L.R. n° 17/91 smi. 2 Quanto così introitato dal Comune, potrà essere utilizzato anche per effettuare interventi stradali alternativi rispetto alla viabilità esistente, oppure per completare la viabilità prevista dal P.R.G.. 3 Per realizzare tali opere potranno essere stipulati con i titolari delle autorizzazioni specifici accordi in sede di convenzione di cui all’art. 12 L.R. n° 17/91, con possibilità di prevedere e/o prescrivere anche la realizzazione diretta delle opere pubbliche, in riferimento alle disposizioni del D.Lgs n° 163/2006 smi, ed in luogo del versamento dell’indennizzo ambientale di che trattasi, ad eccezione della quota parte spettante alla Provincia ed alla Regione. Con detta convenzione o con diverso atto potrà essere altresì stabilito che i diritti di estrazione previsti dall’art. 12 della L.R. n° 17/91 possano essere utilizzati per la realizzazione delle opere viabilistiche sopra indicate. 4 Il Comune potrà altresì prescrivere la realizzazione diretta di tali opere, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni, a scomputo, totale o parziale, della somma dovuta per gli oneri di mitigazione ambientale che potranno anche essere anticipati dalle Ditte.	Art. 49. Oneri di mitigazione ambientale 1 Per consentire di effettuare interventi di mitigazione delle conseguenze derivanti dall’attività estrattiva, nonché a titolo di indennizzo ambientale, con particolare riferimento agli effetti prodotti dal traffico pesante diretto alle cave e da queste nei siti di utilizzazione del materiale estratto, viene posto a carico dei titolari delle autorizzazioni l’onere di risarcire il Comune attraverso la corresponsione di una somma, commisurata a mc estratto, da fissarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale durante l’approvazione: • Dell’ atto di accordo quadro, ai sensi dell’art.24 della L.R. n° 7/2004 smi, per l’attuazione delle previsioni introdotte nei Poli n°18-19 e 20 del Polo di P.A.E che diverrà operativo all'approvazione del PCA; • Eventualmente delle relative convenzioni, allegate ai Piani di Coltivazione e Sistemazione ambientale PCS, di cui agli artt.11-12 della L.R. n° 17/91 smi. 2 Quanto così introitato dal Comune, potrà essere utilizzato anche per effettuare interventi stradali alternativi rispetto alla viabilità esistente, oppure per completare la viabilità prevista dal P.R.G. dalla pianificazione comunale vigente 3 Per realizzare tali opere potranno essere stipulati con i titolari delle autorizzazioni specifici accordi in sede di convenzione di cui all’art. 12 L.R. n° 17/91, con possibilità di prevedere e/o prescrivere anche la realizzazione diretta delle opere pubbliche, in riferimento alle disposizioni del D.Lgs n° 163/2006 smi D.Lgs 50/2016 e smi, ed in luogo del versamento dell’indennizzo ambientale di che trattasi, ad eccezione della quota parte spettante alla Provincia ed alla Regione. Con detta convenzione o con diverso atto potrà essere altresì stabilito che i diritti di estrazione previsti dall’art. 12 della L.R. n° 17/91 possano essere utilizzati per la realizzazione delle opere viabilistiche sopra indicate. 4 Il Comune potrà altresì prescrivere la realizzazione diretta di tali opere, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni, a scomputo, totale o parziale, della somma dovuta per gli oneri di mitigazione ambientale che potranno anche essere anticipati dalle Ditte. Ulteriori accordi potranno essere richiesti e sottoscritti a seguito della riperimetrazione degli impianti di lavorazione proposta specificatamente in funzione delle esigenze degli esercenti, come da zonizzazione di PAE, con riferimento alle zone di “nuovo inserimento”.	Art. 49. Oneri di mitigazione ambientale 1 Per consentire di effettuare interventi di mitigazione delle conseguenze derivanti dall’attività estrattiva, nonché a titolo di indennizzo ambientale, con particolare riferimento agli effetti prodotti dal traffico pesante diretto alle cave e da queste nei siti di utilizzazione del materiale estratto, viene posto a carico dei titolari delle autorizzazioni l’onere di risarcire il Comune attraverso la corresponsione di una somma, commisurata a mc estratto, da fissarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale durante l’approvazione: • Dell’ atto di accordo quadro, ai sensi dell’art.24 della L.R. n° 7/2004 smi, per l’attuazione delle previsioni introdotte nei Poli n°18-19 e 20 del Polo di P.A.E che diverrà operativo all'approvazione del PCA; • Eventualmente delle relative convenzioni, allegate ai Piani di Coltivazione e Sistemazione ambientale PCS, di cui agli artt.11-12 della L.R. n° 17/91 smi. 2 Quanto così introitato dal Comune, potrà essere utilizzato anche per effettuare interventi stradali alternativi rispetto alla viabilità esistente, oppure per completare la viabilità prevista dal P.R.G. dalla pianificazione comunale vigente 3 Per realizzare tali opere potranno essere stipulati con i titolari delle autorizzazioni specifici accordi in sede di convenzione di cui all’art. 12 L.R. n° 17/91, con possibilità di prevedere e/o prescrivere anche la realizzazione diretta delle opere pubbliche, in riferimento alle disposizioni del D.Lgs n° 163/2006 smi D.Lgs 50/2016 e smi, ed in luogo del versamento dell’indennizzo ambientale di che trattasi, ad eccezione della quota parte spettante alla Provincia ed alla Regione. Con detta convenzione o con diverso atto potrà essere altresì stabilito che i diritti di estrazione previsti dall’art. 12 della L.R. n° 17/91 possano essere utilizzati per la realizzazione delle opere viabilistiche sopra indicate. 4 Il Comune potrà altresì prescrivere la realizzazione diretta di tali opere, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni, a scomputo, totale o parziale, della somma dovuta per gli oneri di mitigazione ambientale che potranno anche essere anticipati dalle Ditte. Ulteriori accordi potranno essere richiesti e sottoscritti a seguito della riperimetrazione degli impianti di lavorazione proposta specificatamente in funzione delle esigenze degli esercenti, come da zonizzazione di PAE, con riferimento alle zone di “nuovo inserimento”.

Rubiera, 16 aprile 2022

Spett.le

COMUNE di CASALGRANDE

Piazza Martiri della Libertà, 1
42013 CASALGRANDE (RE)

casalgrande@cert.provincia.re.it

Alla C.A. Responsabile del procedimento Dott. Geol. Andrea CHIERICI

OGGETTO: Variante 2021 al Piano delle Attività Estrattive P.A.E. in variante al P.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia e agli Strumenti Urbanistici Comunali - **OSSERVAZIONI**

LE SOTTOSCRITTE

COTTAFAVA Angela, nata a Modena il 7 marzo 1957, residente a Rubiera (RE), Via Emilia Ovest n. 25, codice fiscale CTT NGL 57C47 F257Z;

COTTAFAVA Daniela, nata a Modena il 18 aprile 1959, residente a Reggio Emilia, Via Cesare Pascarella n. 30, codice fiscale CTT DNL 59D58 F257B;

COTTAFAVA Loretta, nata a Rubiera (RE) il 23 giugno 1964, residente a Rubiera (RE), Via Domenico Manzotti n. 17/b, codice fiscale CTT LTT 64H63 H628S;

in qualità di comproprietarie delle aree censite al Catasto Terreni del Comune di Casalgrande Fg. 7, particelle 163-164-170-532-533-535-537 e Fg. 9, particella 83 ricadenti nella perimetrazione e zonizzazione definita dagli elaborati cartografici della Variante P.A.E. 2021 e identificate come Sito n° 12a;

PREMESSO

- che con delibera di Consiglio Provinciale n° 53 del 26/04/2004 è stata approvata la Variante Generale 2002 al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) della Provincia di Reggio Emilia, recante previsioni relative al territorio perfluviale del F. Secchia in Comune di Casalgrande (Poli di P.I.A.E. n° SE18 - SE19 - SE20);
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 03/03/2011 è stata approvata la Variante Generale 2011 al Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Casalgrande, in adeguamento alle previsioni del P.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 93 del 29/12/2021 è stata adottata la Variante 2021 al Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Casalgrande, in variante al P.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia e agli Strumenti Urbanistici Comunali (pubblicazione BURERT n° 40 del 16/02/2022 - Parte Seconda);

CONSIDERATO

- che i contenuti della Variante sono orientati ad un generale miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività estrattive svolte in fregio all'asta fluviale del Secchia, mediante razionalizzazione dei giacimenti pianificati, contenimento e mitigazione degli impatti, riduzione dei tempi di chiusura e sistemazione delle aree esaurite, nonché incremento della qualità complessiva dei recuperi;
- che al fine di dare concreta attuazione agli obiettivi enunciati, la Variante prevede tra l'altro un aggiornamento della zonizzazione di P.A.E. ed una mirata revisione delle Norme Tecniche di Attuazione, con particolare riguardo alle modalità attuative e ai controlli di conformità gestionale;
- che tramite la presente osservazione le sottoscritte intervengono con specifico riferimento al Sito n° 12a di P.A.E., al cui interno ricadono i terreni di proprietà delle scriventi sopra elencati;

VISTE

- la Legge Regionale 18/07/1991 n° 17 "Disciplina delle attività estrattive";
- la Legge Regionale 21/12/2017 n° 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la Legge Regionale 24/03/2000 n° 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";

**esaminati gli elaborati tecnici e amministrativi costituenti la Variante 2021
al vigente Piano Comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.)
ESPONGONO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:**

1) SCHEDA di PROGETTO Sito n° 12a - Allegato 6 NTA (Elaborato NDA03A6_Var2021)

Preso atto dei contenuti della Scheda di progetto, si manifesta condivisione sulla impostazione progettuale adottata dalla Variante P.A.E. per l'area in esame.

Con riferimento tuttavia alle quote di ritombamento previste in Zona ZEn (comprese fra 0.00 e -2.00 m rispetto al p.c. originario) si esprimono perplessità soprattutto in ordine alla concreta possibilità di dar corso a sistemazioni definitive entro tempi compatibili con il nuovo impianto normativo del P.A.E. Tenuto conto infatti delle oggettive difficoltà di reperimento dei materiali idonei al ritombamento, tale disposizione confligge con l'esigenza di ridurre i tempi di recupero delle aree esaurite, comportando al contrario una inevitabile dilatazione del cronoprogramma attuativo.

Al riguardo va inoltre segnalato l'effetto sperequativo che la norma produce sugli operatori di Casalgrande rispetto ad altri del medesimo comprensorio di utenza, sia in termini di costi produttivi, che di minore concorrenzialità di mercato. Le più stringenti criticità riguardano in particolare i maggiori costi di sistemazione finale e l'esposizione finanziaria connessa a pesanti e prolungate garanzie fidejussorie.

Per le motivazioni esposte si chiede pertanto di riconsiderare quanto previsto dagli elaborati adottati, riconfermando in sede di approvazione della Variante 2021 la quota di sistemazione morfologica già disposta dalla Variante Generale 2011 di P.A.E.

2) NORME TECNICHE di ATTUAZIONE (Elaborato NDA03_ Var2021)

Art. 38bis - Norme per concessione proroghe

Il comma 2 dell'art. 38bis prevede che la concessione delle proroghe all'autorizzazione risulti subordinata alla realizzazione di opere compensative di interesse pubblico per conto del Comune. Tali opere vengono poste a carico delle Ditte esercenti titolari delle autorizzazioni estrattive di cui all'art. 11 della L.R. 17/1991.

Tramite la presente norma, la Variante 2021 di P.A.E. introduce quindi il principio della "onerosità delle proroghe" come nuova fattispecie estesa a tutte le autorizzazioni che necessitano di una temporanea dilazione dei termini.

In proposito si osserva come tale provvedimento non possa essere applicato, inquanto in contrasto con la disciplina giuridica vigente in materia.

Conseguentemente si chiede che la Variante 2021, ove esistano fondate e dimostrate esigenze di proroga, preveda modalità di rilascio in linea con quanto disposto dall'art. 15 della L.R. 17/1991.

Art. 45 - Vigilanza e controlli

Nell'ambito delle più generali funzioni di vigilanza e controllo spettanti al Comune (richiamate al comma 1), le disposizioni contenute nei commi compresi fra 6 e 11 dell'art. 45 riguardano aspetti di particolare importanza ai fini del corretto svolgimento delle attività di estrazione, recupero e collaudo finale.

Ad essi infatti sono state dedicate specifiche attenzioni in sede di revisione dell'art. 45, rispetto alla precedente stesura del P.A.E. 2011.

In particolare, i commi 6, 7 e 7 bis definiscono un articolato insieme di attività volte al controllo delle caratteristiche qualitative dei materiali impiegati nel ritombamento e alla individuazione di eventuali inquinanti presenti nei materiali medesimi. Le attività di verifica previste riguardano sia la fase in corso d'opera, sia quella di collaudo finale.

I commi 9, 10 e 11 riguardano invece provvedimenti specificamente mirati al controllo delle volumetrie di risorsa estratta per ciascun sito autorizzato, con istituzione di un sistema di verifica parallelo rispetto a quanto previsto dal Titolo III° dello Schema di Convenzione tipo regionale (Allegato 1 alla D.G.R. n° 70 del 21/01/1992).

Con riferimento al primo aspetto (commi 6, 7 e 7 bis), nel manifestare condivisione per i provvedimenti adottati a tutela della qualità delle acque sotterranee, si sottolinea unicamente come la esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo in fase di collaudo finale (e quindi a ritombamento ultimato) possa risultare tardiva rispetto agli obiettivi di prevenzione fissati dalla Variante P.A.E. Con ciò non si intende escludere a priori la validità e utilità dei sondaggi, ma questi dovrebbero essere eseguiti nel solo caso di anomalie eventualmente riscontrate sui dati di monitoraggio chimico-fisico delle acque piezometriche ad avvenuta ultimazione dei ritombamenti.

Di maggiore efficacia potrebbe invece risultare una intensificazione in corso di esercizio delle attività di monitoraggio previste dal P.A.E., al fine di intercettare con largo anticipo eventuali problematiche e predisporre i necessari interventi di bonifica.

Per quanto riguarda il tema dei controlli sulle volumetrie estratte (commi 9, 10 e 11), si sollevano perplessità sull'ipotesi di istituire un doppio sistema di verifica basato su unità di misura diverse per i materiali di cava (mc e tonnellate). Atteso infatti che le verifiche dovrebbero riguardare sia ghiaie in uscita che terre in entrata, risulterebbe necessario stabilire a priori un ampio range di pesi specifici in grado di rappresentare con valori mediati una pluralità di casistiche molto diverse fra loro. Sono note infatti le differenze di peso specifico delle ghiaie superficiali rispetto a quelle profonde, su cui incidono peraltro quantità e qualità della matrice fine interstiziale. Maggiori differenze di peso specifico si riscontrano poi nel campo delle cosiddette "terre", caratterizzato da tipologie che spaziano dai limi di lavaggio ai materiali rocciosi di risulta. Confrontare ad esempio materiali in banco misurati per differenza di quote topografiche (ghiaie in uscita) con materiali sfusi di natura eterogenea sottoposti a pesatura (terre in entrata) nell'intento di individuare corrispondenze biunivoche a fini di controllo, è operazione errata dal punto di vista metodologico e concettuale. L'applicazione di tale metodo comporterebbe inevitabili differenze quantitative, fonte di contenziosi difficilmente sanabili in via bonaria.

Ciò premesso, si chiede vengano abbandonati entrambi i sistemi di verifica previsti dal comma 9 dell'art. 45, in quanto inadatti a fornire dati affidabili per il controllo delle volumetrie realmente estratte e per il riscontro sulle quantità dichiarate dagli Esercenti in sede di Relazione annuale.

Per contro si ritiene maggiormente utile intensificare la frequenza dei rilievi topografici rispetto a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 45, in corrispondenza di specifiche fasi gestionali e di sistemazione morfologica.

Art. 49 - Oneri di mitigazione ambientale

Ad integrazione degli oneri previsti dall'art. 12 comma 2 della L.R. 17/1991, l'art. 49 comma 1 delle NTA dispone una ulteriore corresponsione di extra-oneri a carico dei titolari di autorizzazioni commisurata alla volumetria estratta da ciascuna attività estrattiva. Tale imposta risulta destinata ad interventi di mitigazione, con particolare riguardo agli effetti del traffico pesante connesso alle attività di estrazione.

Il comma 2 del medesimo art. 49 precisa poi che dette somme introitate dal Comune possano essere destinate alla realizzazione di nuova viabilità (anche non direttamente funzionale alle attività estrattive), mentre i commi 3 e 4 prevedono la possibilità di demandare la realizzazione di opere pubbliche direttamente alle Ditte esercenti, in alternativa al versamento dell'extra-onere, ovvero a parziale scomputo dello stesso.

Riguardo alle ipotesi introdotte dall'art. 49 preme sottolineare come esse non trovino riscontro nell'ordinamento giuridico regionale, che attraverso l'art. 12 comma 2 della L.R. 17/1991 prevede unicamente il versamento degli oneri calcolati a mc estratto in conformità con le tariffe stabilite dalla Giunta regionale.

Più in dettaglio, il tema della inammissibilità degli extra-oneri nel settore delle attività estrattive è già stato definitivamente chiarito dalla Regione Emilia-Romagna mediante la D.G.R. n° 2.073 del 23/12/2013 "Ridefinizione delle tariffe di cui all'art. 12 della Legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 e smi", laddove si stabilisce che *«l'onere derivante dall'applicazione delle tariffe in questione debba essere calcolato sui quantitativi di materiale utile estratto nell'anno e debba essere considerato come esaustivo del contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi fissati al primo comma dell'art. 12 della LR 17/1991»*.

Per le ragioni esposte si chiede pertanto una riformulazione dell'art. 49 delle NTA secondo criteri e contenuti conformi alla legislazione regionale vigente.

Disponibili a fornire eventuali chiarimenti e fiduciose di positivo accoglimento, colgono l'occasione per porgere distinti saluti.

COTTAFAVA Angela



COTTAFAVA Daniela



COTTAFAVA Loretta

